

# dossier

XIX Legislatura

30 ottobre 2024

## **LEGGE DI BILANCIO 2025**

*Profili di interesse della XI  
Commissione Lavoro*

A.C. 2112-bis



Senato  
della Repubblica



Camera  
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - [stud1@senato.it](mailto:stud1@senato.it) - ✕ [@SR\\_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Lavoro

Tel. 06 6760-4884 - [st\\_lavoro@camera.it](mailto:st_lavoro@camera.it) ✕ - [@CD\\_lavoro](https://www.instagram.com/@CD_lavoro)

Progetti di legge n. 370/0/XI

*AVVERTENZA: la nota presente nelle schede di lettura, evidenziata con una barra gialla, che segue alla sintesi normativa della disposizione espone gli effetti finanziari previsti sul bilancio dello Stato in termini di saldo netto da finanziare, ad eccezione dei casi diversamente indicati ove si fa riferimento al fabbisogno o altri saldi. Per un'analisi di dettaglio degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica e sulla quantificazione degli oneri risultante dalla Relazione tecnica si rinvia al dossier del Servizio del Bilancio dello Stato.*

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

LA0142.docx

## **NOTA**

*IL PRESENTE DOSSIER È ARTICOLATO IN DUE PARTI:*

- LA PRIMA PARTE CONTIENE LE SCHEDE DI LETTURA DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRIMA SEZIONE, DI COMPETENZA DELLA XI COMMISSIONE LAVORO.
- LA SECONDA PARTE CONTIENE L'ANALISI DELLA SECONDA SEZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE, RECANTE IL BILANCIO INTEGRATO PER IL 2023-2025 DI COMPETENZA DELLA XI COMMISSIONE LAVORO.



## INDICE

### **LEGGE DI BILANCIO 2025 .....3**

- Profili di competenza della XI Commissione..... 14

### **SCHEDE DI LETTURA - PRIMA SEZIONE**

- Articolo 18, comma 1 (*Disposizioni in materia di trattamento accessorio dei dipendenti pubblici*).....21
- Articolo 19 (*Risorse per i rinnovi contrattuali per i trienni 2025-2027 e 2028-2030*).....24
- Articolo 21 (*Disposizioni in materia di organizzazione e potenziamento della capacità amministrativa dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale*).....27
- Articolo 23, comma 1 (*Incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato*) .....29
- Articolo 23, commi 2-5 (*Limiti massimi di età per i dipendenti pubblici e Soppressione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte della pubblica amministrazione*) .....32
- Articolo 24, comma 1 (*Opzione donna*).....36
- Articolo 24, comma 2 (*Pensione anticipata in base alla cosiddetta quota 103*).....38
- Articolo 24, commi 3 e 4 (*Ape sociale*).....43
- Articolo 25 (*Incremento transitorio delle pensioni minime*).....46
- Articolo 26 (*Accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o più figli*) .....48
- Articolo 27 (*Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dei residenti all'estero*) .....50
- Articolo 28 (*Misure in materia di previdenza complementare*).....53
- Articolo 29 (*Disposizioni in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati*).....57
- Articolo 30 (*Proroga ammortizzatori sociali mediante utilizzi del Fondo sociale per occupazione e formazione e disposizioni per l'attuazione del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori*) .....59
- Articolo 34 (*Misure in materia di congedi parentali*).....68
- Articolo 35 (*Disposizioni in materia di decontribuzione di lavoratrici madri*) .....71
- Articolo 68, commi 5 e 6 (*Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori*).....74
- Articolo 72, commi 1, 2 e 5 (*Incentivi per il rilancio occupazionale ed*

<i>economico)</i> .....	77
▪ Articolo 110, commi 1 e 2 ( <i>Riduzione del turn-over nelle amministrazioni statali, nelle agenzie e negli enti pubblici non economici</i> ) .....	80
▪ Articolo 110, comma 3 ( <i>Riduzione di oneri per le forze armate</i> ) .....	82
▪ Articolo 110, comma 4, lettera a) ( <i>Limitazioni percentuali per assunzioni di personale nei Corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i> ).....	84
▪ Articolo 110, comma 4, lettera b) ( <i>Limite percentuale alle assunzioni delle università statali</i> ) .....	87
▪ Articolo 110, comma 5 ( <i>Spese per il personale degli enti pubblici di ricerca</i> ) .....	89
▪ Articolo 110, comma 6 ( <i>Turn over del personale nelle istituzioni AFAM</i> ) .....	92
▪ Articolo 110, comma 7 ( <i>Riduzione dell'organico dell'autonomia e delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola</i> ).....	97
▪ Articolo 110, commi 8, 9 e 10 ( <i>Riduzioni del turn over del personale pubblico</i> ).....	100
▪ Articolo 110, commi 11-15 ( <i>Ulteriori disposizioni riguardanti il personale pubblico</i> ) .....	103
▪ Articolo 128 ( <i>Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali</i> ) .....	107

## **LA SECONDA SEZIONE**

▪ Ministero del lavoro e delle politiche sociali ( <i>Tabella n. 4</i> ) .....	109
--	-----

## LEGGE DI BILANCIO 2025

Il **disegno di legge di bilancio 2025** presentato dal Governo il 23 ottobre 2024 (A.C. 2112-*bis*) si inquadra nella fase di prima attuazione della riforma della *governance* economica europea entrata in vigore lo scorso 30 aprile.

La nuova *governance* economica europea modifica i principi e gli strumenti delle politiche di bilancio degli Stati membri. In particolare, la programmazione è ora definita in un orizzonte pluriennale nell'ambito del Piano strutturale di bilancio a medio termine, che ha una durata corrispondente a quella della legislatura nazionale. Il Piano strutturale di bilancio individua il percorso di aggiustamento di bilancio (monitorato in termini di variazione dell'aggregato della spesa netta), la traiettoria di riferimento elaborata dalla Commissione europea, una serie di investimenti e riforme da realizzare in funzione delle raccomandazioni specifiche per Paese, delle priorità condivise a livello europeo, della complementarità con i fondi per la politica di coesione e il PNRR.

Il **Piano strutturale di bilancio 2025-2029** è stato presentato dal Governo al Parlamento il 27 settembre 2024 ed inviato alle istituzioni europee a seguito dell'approvazione, il 9 ottobre 2024, di due risoluzioni da parte delle Camere. Il Piano dovrà essere quindi approvato con raccomandazione dal Consiglio dell'UE.

Il Piano strutturale di bilancio fissa un obiettivo di **tasso di crescita annuo della spesa netta pari al 1,3% nel 2025, al 1,6% nel 2026, al 1,9% nel 2027 al 1,7% nel 2028 e al 1,5% nel 2029** per garantire nel medio periodo una riduzione stabile del livello del debito pubblico, mantenere la possibilità di impiegare alcuni spazi fiscali per il finanziamento di interventi selettivi e consentire di chiudere la procedura per deficit eccessivo nel 2027. Le misure previste annualmente dal disegno di legge di bilancio rientrano dunque tra le principali politiche pubbliche del Governo per conseguire gli obiettivi programmatici della finanza pubblica in linea con il rispetto del livello stabilito della spesa netta e la realizzazione delle riforme e degli investimenti previsti nel Piano strutturale di bilancio.

In attesa della riforma del quadro normativo contabile nazionale (in particolare della legge "rinforzata" n. 243 del 2012 e della legge di contabilità e finanza pubblica, legge n. 196 del 2009), il disegno di legge di bilancio 2025 è stato predisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.

Inoltre, al fine di favorire un primo coordinamento degli strumenti contabili nazionali con quelli europei, il disegno di legge presenta anche disposizioni ed elementi informativi che fanno espressamente riferimento alla nuova *governance* economica europea. Gli articoli 95 e 104 prevedono disposizioni volte a modificare le regole finanziarie e i principi del contributo alla finanza pubblica delle regioni e degli enti territoriali per dare attuazione alla riforma della *governance* economica europea. Un'ulteriore disposizione volta a favorire il rispetto delle nuove regole

europee è l'articolo 103 che reca l'abrogazione del sistema di tesoreria unica. Infine, l'articolo 122, comma 2, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze due fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, destinati alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicata nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, configurandosi come fondi di riserva.

Ai sensi dell'articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica ([legge n. 196 del 2009](#)), la **prima sezione del disegno di legge di bilancio** individua il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza, nonché gli eventuali aggiornamenti di tali obiettivi fissati dalla Nota di aggiornamento al DEF. La **seconda sezione** evidenzia, per ciascun programma, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative. Queste ultime includono anche rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese. Il disegno di legge di bilancio (C. 2112-*bis*), che costituisce la **manovra di finanza pubblica 2025-2027**, si compone, nella **prima sezione**, di **124 articoli**, seguiti da altri **19 articoli (dall'articolo 125 all'articolo 143)** della **seconda sezione**, recanti l'approvazione degli stati di previsione dei Ministeri. L'ultimo articolo (**articolo 144**) reca infine la disposizione sull'**entrata in vigore** della legge.

In relazione agli effetti della manovra sui **saldi di finanza pubblica**, il disegno di legge di bilancio indica i principali differenziali (risparmio pubblico, saldo netto da finanziare, avanzo primario, ricorso al mercato) e le voci delle componenti delle entrate e delle spese, sia in termini di competenza, sia in termini di cassa.

**Il livello massimo del saldo netto da finanziare** costituisce il **principale riferimento contabile per la programmazione economica** vigente. Il saldo netto da finanziare è il risultato della differenza tra le entrate finali (i primi tre titoli delle entrate) e le spese finali (i primi due titoli delle spese) e corrisponde sostanzialmente alla somma di indebitamento netto e saldo delle "partite finanziarie". Tale saldo non può essere modificato nel corso dell'esame parlamentare e dunque se dovessero essere introdotte delle nuove norme onerose, le stesse dovranno recare le corrispondenti risorse a compensazione, al fine di lasciare invariato tale saldo che, con riguardo al bilancio dello Stato.

L'**articolo 1** del disegno di legge di bilancio 2025 individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato. In particolare, il **saldo netto da**



**finanziare** previsto dal disegno di legge di bilancio 2025 si attesta a circa **187,3 miliardi nel 2025, 163 miliardi nel 2026 e 143,2 miliardi nel 2027**, con un peggioramento rispetto agli andamenti tendenziali di circa 8,2 miliardi nel 2025, di 19,5 miliardi nel 2026 e di 31,3 miliardi nel 2027.

Le principali aree di spesa del **bilancio dello Stato**, come risultanti dal disegno di legge in esame, risultano organizzate in **34 missioni e 178 programmi**. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici (a cui possono contribuire più amministrazioni); i programmi, ciascuno dei quali affidato ad un unico centro di responsabilità amministrativa, costituiscono le unità di voto parlamentare e rappresentano aggregati diretti alla realizzazione di politiche. I programmi di spesa sono suddivisi in azioni. Le azioni del disegno di legge di bilancio 2025-2027 sono 724, ovvero 579 al netto di quelle che rappresentano le spese per il personale del programma.

Le risorse del disegno di legge di bilancio da stanziare - in considerazione del livello del saldo netto da finanziare - possono essere analizzate in relazione alle singole misure previste dagli articoli del disegno di legge, incidenti sulle entrate o sulle spese (al netto delle spese per il rimborso del debito e dei fondi da ripartire).

Per quanto attiene alle maggiori **entrate**, si stimano i seguenti effetti derivanti da:

- la revisione della disciplina sulla **deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti** e dell'avviamento correlate alla disciplina di trasformazione delle attività per imposte anticipate “**DTA**” (circa 3,6 miliardi nel biennio 2025-2026, *si veda, in particolare, l'art. 3*);
- la modifica della **disciplina del versamento dell'imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita** (0,97 miliardi nel 2025, 0,4 miliardi nel 2026 e 0,38 miliardi nel 2027, *si veda, in particolare, l'art. 11*);
- la **rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni** (0,7 miliardi nel 2025, 0,75 miliardi nel 2026 e 0,8 miliardi nel 2027, *si veda, in particolare, l'art. 5*);
- **la lotta all'evasione fiscale**, tramite misure in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche dati e di tracciabilità delle spese (circa 1,2 miliardi nel triennio di riferimento, *si veda, in particolare, l'art. 9*);
- **gli effetti di retroazione derivanti dalla manovra** di bilancio, con riferimento alla riduzione del carico fiscale e alle misure a favore delle famiglie, da cui si stima una ricaduta positiva in termini di maggiori entrate pari a circa 1,6 miliardi per il 2025, 1,1 miliardi per il 2026, 2,2 per il 2027 (Relazione tecnica al disegno di legge di bilancio 2025, Tomo I,

pag. 351).

In particolare, il disegno di legge di bilancio prevede:

- la **riduzione della pressione fiscale** e ad altre misure in materia di **sostegno ai redditi**, lotta all'evasione, contratti di assicurazione, giochi, lavoratori frontalieri (titolo II, articoli da 2 a 15);

Si rendono strutturali sia la riforma delle aliquote IRPEF e sia gli effetti di riduzione del cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti.

- il **sostegno al potere d'acquisto delle famiglie** mediante la Carta «Dedicata a te» a favore degli indigenti e altre misure come quelle per gli acquisti di beni di prima necessità e gli interventi sui mutui per la prima casa (titolo III, articoli da 16 a 17);

Sono rifinanziati i suddetti fondi: il Fondo per l'acquisto dei beni alimentari di prima necessità – carta “Dedicata a te”, il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, il Fondo di garanzia per la prima casa, il fondo per le non autosufficienze e il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità.

- **interventi sui contratti dei dipendenti pubblici** in base a nuove disposizioni sul trattamento accessorio, sul rifinanziamento del fondo per la contrattazione collettiva nazionale per il personale pubblico, quelle per il personale della giustizia, sulla capacità amministrativa dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sull'indennità di servizio zone disagiate (titolo IV, articoli da 18 a 22);

Si autorizzano le risorse per i rinnovi contrattuali 2025-2027 del personale delle Amministrazioni centrali dello Stato e si istituisce un fondo per i rinnovi contrattuali per il periodo 2028-2030.

- **misure in materia di lavoro** (come quelle sul trattenimento in servizio e la flessibilità in uscita), **previdenza sociale** (pensioni minime, perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dei residenti all'estero, la previdenza complementare, i trattamenti di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati, ammortizzatori sociali e di formazione per l'attuazione del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori), **famiglia** (sostegno della genitorialità “Bonus nuove nascite”, disposizioni sull'Assegno unico per la richiesta del bonus nido e per il supporto al pagamento delle rette degli asili nido, misure in materia di congedi parentali e di decontribuzione lavoratrici madri) e **formazione delle donne vittime di violenza**, di cui al titolo V (articoli da 23 a 36);

Per fronteggiare il divario nell'occupazione e favorire lo sviluppo dell'attività imprenditoriale nelle aree svantaggiate, si istituisce un apposito fondo di bilancio (circa 9,1 miliardi per il periodo 2025-2029). Si dispone, tra l'altro, un contributo *una tantum* di mille euro per ogni figlio nato o adottato da gennaio 2025 a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente

presenti un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui. È istituito dal 2025 un fondo per il parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali, a carico del lavoratore, per le lavoratrici dipendenti e autonome madri di due o più figli secondo specifiche condizioni. È previsto il potenziamento dei congedi parentali e del bonus relativo al pagamento delle rette per asili nido, con l'esclusione dalla soglia ISEE utile ai fini dell'accesso al beneficio. Si estende anche per le annualità 2025 e 2026 l'aumento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS. Sono prorogate al 2025 "Quota 103" e l'"Ape sociale" con riferimento ad alcune fattispecie e si estende l'ammissione al beneficio "Opzione donna".

- **interventi in materia di disabilità e non autosufficienza** (come quelle relative ai cani di assistenza e sulla sperimentazione della riforma sulla disabilità), **politiche sociali per la lotta alle droghe e alle dipendenze** (si segnalano, in particolare, l'istituzione del Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni, l'istituzione del Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi e le disposizioni sul Sistema nazionale di allerta rapida - NEWS-D) e **sport** (disposizioni in materia di finanziamento sportivo, potenziamento del movimento sportivo italiano, Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 e concessione di contributi in conto interessi dell'Istituto per il credito sportivo e culturale) di cui al titolo VI (articoli da 37 a 46);
- disposizioni sulle **politiche della sanità** con misure sul rifinanziamento del servizio sanitario nazionale, i limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati, innovatività dei farmaci, l'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione di alcune prestazioni, l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, il Piano pandemico 2025-2029, l'acquisto di dispositivi medici utili alla riduzione delle liste d'attesa per il trapianto di organi e tessuti, la dematerializzazione delle ricette mediche, accordi bilaterali fra le regioni per la mobilità sanitaria, l'indennità del personale operante nei servizi di pronto soccorso, aziende della filiera farmaceutica, l'incremento delle risorse per le cure palliative, disposizioni per i medici in formazione specialistica, la presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte, l'indennità di specificità, la premialità delle liste di attesa, le comunità terapeutiche in regime di mobilità interregionale, le patologie da dipendenze, di cui al titolo VII (articoli da 47 a 66);

Si incrementa, tra le altre misure, il finanziamento del servizio sanitario nazionale per un importo di 1,3 miliardi di euro nel 2025, 5,1 miliardi di euro nel 2026, 5,8 miliardi di euro nel 2027, 6,7 miliardi nel 2028, 7,7 miliardi nel 2029 e 8,9 miliardi a decorrere dal 2030.

- misure in **materia di crescita, infrastrutture e investimenti** (interventi in materia di premi di produttività, *welfare* aziendale, agevolazioni fiscali lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi, maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, Piano Casa Italia, incentivi per il rilancio occupazionale ed economico, quotazione delle piccole e medie imprese, riversamento del credito di imposta in ricerca e sviluppo, sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese cosiddetta “Nuova Sabatini”, banda ultra larga, credito d’imposta ZES, esigenze connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, sostegno al settore turistico e operatività della società Autostrade dello Stato) di cui al titolo VIII (articoli da 67 a 80);

Tra le numerose misure si autorizzano risorse destinate a finanziare l’attribuzione di un credito di imposta per le imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno e si incrementa la dotazione della “Nuova Sabatini”.

- disposizioni in materia di **agricoltura** per il sostegno agli investimenti nel Mezzogiorno, la ricerca nel settore dell’agricoltura e della zootecnia, determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua e in materia di terreni agricoli, di cui al titolo IX (articoli da 81 a 83);
- interventi in **materia di istruzione, università, ricerca e cultura**, come le nuove disposizioni sulla “Carta del docente”, sulla sostenibilità delle attività dei centri nazionali, i partenariati estesi e le iniziative di ricerca in ambito sanitario e assistenziale, le misure rivolte in particolare ai beni culturali, allo spettacolo dal vivo e alla creatività contemporanea, di cui al titolo X (articoli da 84 a 89);
- **politiche per la difesa la sicurezza nazionale e gli affari esteri** con misure come quelle sul personale delle Forze armate impiegato per le operazioni Strade sicure e Stazioni sicure 2025 e 2026-2027 ed il Rifinanziamento del NATO *Innovation Fund*, di cui al titolo XI (articoli da 90 a 91);
- misure in **materia di calamità naturali ed emergenze** (si segnala, in particolare l’istituzione del Fondo per la ricostruzione, le disposizioni sulle esigenze connesse alla ricostruzione e quelle sulla crisi idrica) di cui al titolo XII (articoli da 92 a 94);

Si rifinanzia il fondo per le emergenze nazionali (0,5 miliardi nel 2025 e 0,2 miliardi dal 2026) e si prevede l’istituzione di un fondo per il finanziamento degli interventi di ricostruzione.

- disposizioni concernenti i **rapporti finanziari con gli enti territoriali**, in relazione alle autonomie speciali, alla disciplina dell’addizionale regionale e comunale, al finanziamento del trasporto pubblico locale, al Fondo di solidarietà comunale, all’istituzione di un Fondo per l’assistenza

ai minori, al contributo per le funzioni fondamentali di province e città metropolitane, all'abrogazione del sistema di tesoreria unica mista e al contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali (titolo XIII, articoli da 95 a 104);

È previsto l'incremento del Fondo di solidarietà comunale e del Fondo per il trasporto pubblico locale.

- disposizioni finanziarie di **revisione della spesa** con particolare riferimento alle materie della giustizia, del personale pubblico, degli organi amministrativi di enti, del potenziamento dei controlli di finanza pubblica, del contributo alla finanza pubblica da parte di società pubbliche e da parte di enti pubblici non economici, dei piani di *stock option*, dell'efficientamento del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di assegnazione agli organi dell'Amministrazione finanziaria dei beni confiscati, di *Tax credit* cinema, di misure di revisione della spesa e attuazione della riforma 1.13 del PNRR "*spending review*", di rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture, del Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi, delle disposizioni sui Fondi per la tutela del rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, del Fondo per l'immigrazione, delle misure per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di cui al titolo XIV (articoli da 105 a 124);

Si prevede – secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2025 (Tomo I, pag. 10) - una riduzione e razionalizzazione della spesa dei Ministeri (5,2 miliardi nel 2025, 4 miliardi nel 2026, 3,5 miliardi nel 2027).

In estrema sintesi, le principali **voci di spesa** del disegno di legge di bilancio possono essere descritte come segue:

- politiche di **previdenza, assistenza e ad altre forme di sostegno**: 208,9 miliardi (pari a 23,4 per cento degli stanziamenti totali), che finanzieranno prevalentemente la proroga della riforma Irpef, altre misure di riduzione del carico fiscale sul lavoro, politiche per la famiglia e spesa sociale, le pensioni, le politiche del lavoro e il sostegno alle imprese;
- politiche relative alla **salute e all'istruzione**: 160,1 miliardi (17,9 per cento);
- **affari economici**: circa 138,3 miliardi (15,5 per cento), finalizzati tra l'altro al rinnovo contratti di Stato;
- **servizi istituzionali e generali**: 125,9 miliardi (14,1 per cento);
- **servizi pubblici generali**: 87,4 miliardi (9,8 per cento), in buona parte destinati alla missione "Difesa e sicurezza del territorio" (30,8 miliardi) e alla partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (26,1

miliardi);

- **spesa per interessi:** 106,3 miliardi (11,9 per cento);
- **Contributo Enti territoriali alla finanza pubblica:** 59,9 miliardi, al netto di quelli per la spesa sanitaria che sono considerati nella categoria Salute e Istruzione (6,7 per cento);
- **cultura, ambiente e qualità della vita:** circa 7 miliardi (0,8 per cento).

### • Le due sezioni della legge di bilancio

#### La prima sezione della legge di bilancio

Dopo la riforma operata nel 2016, la legge di bilancio risulta costituita da un **provvedimento unico**, articolato in **due sezioni**.

La **prima sezione** (che assorbe in gran parte i contenuti della ex legge di stabilità) reca esclusivamente le **misure normative** tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, Documento di Economia e Finanza (DEF) e la relativa Nota di aggiornamento (NADEF). La **seconda sezione** (che assolve, nella sostanza, le funzioni dell'ex disegno di legge di bilancio) è dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, formate sulla base del criterio della legislazione vigente, e reca le proposte di **rimodulazioni e di variazioni della legislazione di spesa** che non necessitano di innovazioni normative.

L'articolo 21, comma 1-*ter*, della legge n. 196 del 2009, pone **precisi limiti al contenuto della prima sezione** del disegno di legge di bilancio. In estrema sintesi, la prima sezione contiene esclusivamente:

- la determinazione del livello massimo dei saldi del bilancio dello Stato per il triennio di riferimento,
- le norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi;
- le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva o a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;
- l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego nel triennio;
- le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

In ogni caso, la prima sezione non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale

ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge.

### **La seconda sezione della legge di bilancio**

La parte contabile della legge di bilancio, recata dalla **Sezione II** del provvedimento, contiene il bilancio a legislazione vigente e le **variazioni** della legislazione vigente di spesa **non determinate da innovazioni normative** (art. 21, comma 1-*sexies*, legge n. 196/2009).

La parte contabile del bilancio contenuta nella **Sezione II** è venuta ad assumere, a seguito della riforma del 2016, un **contenuto sostanziale** potendo incidere direttamente, attraverso le rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni degli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti.

Le variazioni degli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti compongono, dunque, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I, il **complesso della manovra** di finanza pubblica.

Le **previsioni** contenute nella **Sezione II**:

- sono **formate** sulla base della **legislazione vigente**, la quale **include** sia l'aggiornamento delle previsioni di spesa per oneri inderogabili e per fabbisogno sia le **rimodulazioni compensative**, che possono interessare anche i fattori legislativi, proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio,
- **evidenziano** per ciascuna unità di voto, le proposte relative a **rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni** degli stanziamenti relativi a **leggi di spesa vigenti**;
- riportano, per ciascuna unità di voto, anche gli **effetti** delle **variazioni** derivanti dalle disposizioni contenute nella **Sezione I**. In tal modo, la Sezione II fornisce, per ciascuna unità di voto, **previsioni c.d. "integrate"** con gli effetti della manovra.

#### ***Le unità di voto parlamentare e la classificazione delle spese***

Ai sensi dell'articolo 25 della legge di contabilità, la classificazione delle voci di spesa si articola su tre livelli:

- a) le **missioni**, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;
- b) i **programmi**, che **costituiscono le unità di voto parlamentare**, e rappresentano aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni;
- c) le **unità elementari di bilancio**, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i **capitoli** - eventualmente ripartite in piani di gestione.

Con il D.Lgs. n. 90/2016 sono state **introdotte** nel bilancio dello Stato le **azioni**, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa. Al momento, esse rivestono carattere **meramente conoscitivo**, ad integrazione della classificazione per capitoli.

Le azioni complessive del bilancio dello Stato sono rappresentate in un **prospetto** dell'atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, che riporta il bilancio per Missione, Programma e Azione nella sua interezza.

Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare le previsioni relative all'anno cui il bilancio si riferisce, sia quelle relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale. **Soltanto le previsioni del primo anno** costituiscono, tuttavia, limite alle **autorizzazioni di impegno e pagamento**.

Nell'ambito di ciascuna **unità di voto** (programma), le **spese** sono **classificate** a seconda della **natura autorizzatoria di spesa** sottostante in:

- **oneri inderogabili**, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette **spese obbligatorie** (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);
- **fattori legislativi**, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
- **spese di adeguamento al fabbisogno**, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

A tale classificazione si collega il diverso grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell'applicazione della disciplina della **flessibilità del bilancio** (*cfr. paragrafo seguente*).

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata in appositi **allegati** agli stati di previsione della spesa.

#### ***La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo***

La c.d. **flessibilità** di bilancio consente alle amministrazioni di incidere sugli stanziamenti di spesa relativi ai **fattori legislativi** – determinati cioè da norme di legge - al fine di modularne le risorse secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.

L'articolo 23, comma 3, della legge n. 196 consente, nella **Sezione II**, per  **motivate esigenze** e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:

- a) la **rimodulazione in via compensativa** tra le dotazioni di spesa relative a **fattori legislativi all'interno di ciascuno stato di previsione**, anche tra missioni diverse, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (*c.d. rimodulazione verticale*).

È consentita altresì la rimodulazione delle **quote annuali** delle autorizzazioni **pluriennali di spesa in conto capitale**, nel rispetto del vincolo finanziario complessivo, per l'adeguamento delle dotazioni finanziarie al Cronoprogramma dei pagamenti (ai sensi dell'art. 30, co. 2, della legge n. 196): in questo caso, le rimodulazioni coinvolgono **una singola autorizzazione di spesa** e trovano compensazione nell'ambito del periodo pluriennale di riferimento (*c.d. rimodulazione orizzontale*). Per le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale è inoltre prevista la **reiscrizione** nella competenza degli esercizi successivi delle **somme non impegnate** alla chiusura dell'esercizio. Tale facoltà è concessa per una sola volta per le medesime risorse;



b) il **rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione** delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale delle **leggi di spesa vigenti**, per un periodo temporale anche pluriennale. Tali variazioni di autorizzazioni legislative di spesa, in quanto non compensative, concorrono alla manovra di finanza pubblica.

È prevista esplicita **evidenza contabile** delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in **appositi allegati conoscitivi** agli stati di previsione della spesa, che vengono aggiornati anche all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

***La struttura degli stati di previsione della spesa***

La Sezione II del disegno di legge di bilancio è costituita dallo stato di previsione dell'entrata e dagli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri (**Tomo III** del disegno di legge).

Il **deliberativo** di ciascuno **stato di previsione della spesa** espone gli stanziamenti dei programmi di spesa del Ministero, che costituiscono l'unità di voto parlamentare, con i seguenti **Allegati**:

- **Rimodulazioni** compensative **verticali** di spese per fattori legislativi e per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a);
- **Rimodulazioni** compensative **orizzontali** di spese per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a) e art. 30, co. 2, lett. a);
- **Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni** previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett.b);
- Dettaglio, per unità di voto, delle **spese** per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c.4);
- **Reiscrizione somme non impegnate** (art. 30 c.2).

Ogni stato di previsione della spesa presenta la **nota integrativa**, che contiene gli *elementi informativi* dei programmi, con riferimento alle azioni sottostanti, alle risorse finanziarie ad esso destinate per il triennio, e le norme autorizzatorie che lo finanziano.

Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze, degli **elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce** in via ordinaria.

L'articolo 21, comma 14, della legge di contabilità dispone l'**approvazione** con **distinti articoli** di ciascuno stato di previsione dell'entrata e della spesa.

## Profili di competenza della XI Commissione

Nella tabella seguente sono indicate le principali norme contenute nella Sezione I del DLB di interesse della XI Commissione. Seguono le schede di lettura relative alla stretta competenza della Commissione, mentre per le altre, comunque di interesse, si rinvia al dossier generale, Sezione I e Sezione II.

SETTORE	DDL DI BILANCIO 2025		
	Sezione I	Contenuto	
Lavoro e Occupazione	Disoccupazione lavoratori rimpatriati	Art. 29	Esclude l'erogazione del trattamento di disoccupazione previsto dalla normativa vigente in favore dei lavoratori rimpatriati (ex L. 402/1975) per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025
	Proroga misure sostegno al reddito	Art. 30 c. 1-6 e 8-9	Proroga alcune misure di sostegno al reddito quali l'indennità per i lavoratori della pesca e dei <i>call-center</i> , l'integrazione al reddito per i dipendenti ex-Ilva, il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese che operano in aree di crisi industriale complessa, che cessano l'attività o in caso di riorganizzazione o crisi aziendale, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale
	Convenzioni LSU	Art. 30, c. 7	Proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine per la possibilità di applicazione di alcune convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili, stipulate con Basilicata, Calabria, Campania e Puglia
	Programma GOL	Art. 30, c. 10	Consente alle regioni di destinare le risorse loro assegnate nell'ambito del Programma GOL (Garanzia occupabilità lavoratori) anche al finanziamento delle iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori disoccupati, in transizione o vulnerabili

SETTORE	DDL DI BILANCIO 2025		
	Sezione I	Contenuto	
	<b>Congedo parentale</b>	<b>Art. 34</b>	Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024 l'indennità del congedo parentale viene elevata all'80 per cento della retribuzione per tre mesi entro il sesto anno di vita del bambino, anziché al 60%, già previsto per il secondo mese, e al 30%, già previsto per il terzo mese
	<b>Decontribuzione madri lavoratrici autonome</b>	<b>Art. 35</b>	Dal 2025 riconosce una decontribuzione parziale per le madri lavoratrici autonome che non hanno optato per il regime forfetario, madri di due o più figli, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Dal 2027 il medesimo esonero è riconosciuto alle medesime lavoratrici con tre o più figli fino al diciottesimo anno del figlio più piccolo
	<b>Welfare aziendale</b>	<b>Art. 68, c. 5-6</b>	Per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027 eleva per i lavoratori dipendenti da 258,23 a 1.000 euro (2.000 per dipendenti con figli fiscalmente a carico) il limite di esenzione dal computo del reddito imponibile (e dalla tassazione sostitutiva agevolata) del lavoratore dipendente del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore medesimo, delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché delle spese per l'affitto o il mutuo della prima casa
	<b>Decontribuzione Sud</b>	<b>Art. 72, c. 1, 2 e 5</b>	Prevede che lo sgravio contributivo per i datori di lavoro che assumono in regioni del Sud (cosiddetta

SETTORE	DDL DI BILANCIO 2025		
	Sezione I	Contenuto	
		decontribuzione SUD) trovi applicazione fino al 31 dicembre 2024, con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024, conformemente a quanto disposto dalla Commissione europea con decisione C(2024) 4512 <i>final</i>	
Pubblico impiego	Trattamento accessorio	Art. 18, c. 1	Incrementa le risorse per il trattamento accessorio dei dipendenti pubblici (compresi i dirigenti) rispetto a quelle destinate alla medesima finalità nel 2024 attraverso l'individuazione di una percentuale di incremento rispetto al monte retributivo del 2021 (e non del 2016 come previsto in generale) delle medesime amministrazioni.
	Contrattazione collettiva	Art. 19	Definisce gli oneri per la contrattazione collettiva nazionale del triennio 2025-2027 - pari a 1.755 mln per il 2025, 3.550 mln per il 2026, 5.550 mln annui dal 2027 – e quelli per il triennio 2028-2030, pari a 1.954 mln per il 2028, 4.027 mln per il 2029 e 6.112 mln annui dal 2030
	Turn over amministrazioni statali	Art. 110	Prevede per il 2025 una riduzione del 25% del <i>turn over</i> nelle amministrazioni dello Stato con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato. La riduzione non si applica alle Aziende e agli Enti del Servizio sanitario nazionale, al personale delle Magistrature e agli Avvocati e Procuratori dello Stato
Previdenza	INPS	Art. 21	Istituisce presso l'INPS tre posizioni di funzione dirigenziale di livello generale al fine di dare attuazione alle misure del PNRR, incluse quelle relative alla disabilità e alla digitalizzazione dei processi

SETTORE	DDL DI BILANCIO 2025		
	Sezione I	Contenuto	
	<b>Incentivo per prosecuzione attività lavorativa</b>	<b>Art. 23, c. 1</b>	Riconosce un incentivo ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che decidono di proseguire l'attività lavorativa pur raggiungendo entro il 31 dicembre 2025 i requisiti inerenti a quota 103 o il requisito di anzianità contributiva previsto in via generale per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato a prescindere dall'età anagrafica
	<b>Limiti per la prosecuzione del servizio nella P.A.</b>	<b>Art. 23, c. 2-5</b>	Prevede che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite massimo di età per la prosecuzione del servizio corrisponda al requisito generale anagrafico per la pensione di vecchiaia, pari attualmente a 67 anni. Viene altresì introdotta la possibilità per le pubbliche amministrazioni (anche di diritto pubblico, ad eccezione dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato, per i quali il limite massimo per il collocamento a riposo di ufficio è pari a 70 anni) di concordare con il dipendente il trattenimento in servizio oltre il limite di 67 anni, ma non oltre i 70 anni, nel limite del 10% delle facoltà assunzionali autorizzate
	<b>Opzione donna</b>	<b>Art. 24, c. 1</b>	Estende la possibilità di accedere al pensionamento anticipato opzione donna anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti entro il 31 dicembre 2024
	<b>Quota 103</b>	<b>Art. 24, c. 2</b>	Estende la possibilità di accedere al pensionamento anticipato Quota 103 anche a coloro che maturano i requisiti previsti nel corso del 2025
	<b>APE sociale</b>	<b>Art. 24, c. 3</b>	Estende l'applicazione dell'APE sociale fino al 31 dicembre 2025 per

SETTORE	DDL DI BILANCIO 2025	
	Sezione I	Contenuto
		i soggetti in possesso dei requisiti richiesti
	<b>Incremento transitorio pensioni minime</b>	<b>Art. 25</b> Prevede un incremento transitorio dei trattamenti pensionistici pari o inferiore al trattamento pensionistico minimo in misura pari al 2,2% per il 2025 e all'1,3% per il 2026
	<b>Pensione per lavoratrici con 4 o più figli</b>	<b>Art. 26</b> Eleva da 12 a 16 mesi il limite massimo della riduzione del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia per le lavoratrici madri con quattro o più figli, ferma restando la riduzione del medesimo requisito di 4 mesi per ciascun figlio
	<b>Perequazione soggetti residenti all'estero</b>	<b>Art. 27</b> Per il 2025, esclude per le pensioni superiori al trattamento minimo INPS dei soggetti residenti all'estero l'incremento conseguente all'applicazione della perequazione automatica prevista dalla normativa generale. Viene fatta salva l'attribuzione dell'incremento fino a concorrenza dell'importo minimo come maggiorato in base al medesimo meccanismo di perequazione automatica
	<b>Importo soglia per pensione vecchiaia</b>	<b>Art. 28</b> Dal 1° gennaio 2025, al fine del raggiungimento dell'importo soglia mensile dell'assegno sociale stabilito per l'accesso alla pensione di vecchiaia con il sistema contributivo, può essere computato anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall'assicurato

**Schede di lettura -  
Prima Sezione**





**Articolo 18, comma 1**  
***(Disposizioni in materia di trattamento accessorio  
dei dipendenti pubblici)***

L'articolo 18, comma 1, prevede la possibilità di **incrementare le risorse per i trattamenti accessori dei dipendenti pubblici**, ivi compresi i dirigenti, rispetto a quelle destinate alla medesima finalità nel 2024.

La Relazione tecnica ascrive alla presente disposizione **una maggiore spesa pari a 112,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2025**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ascrive alla presente norma anche effetti di maggiori entrate in termini di fabbisogno e di indebitamento netto pari a 54,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

Il suddetto **incremento** è ammesso:

- **per i dipendenti statali**, nel limite di una spesa - al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali a carico del datore di lavoro e dell'imposta regionale sulle attività produttive - corrispondente alla dotazione di un apposito fondo (istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), pari, a decorrere dal 2025, a 112,1 milioni di euro annui;
- **per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni**, a valere sui relativi bilanci.

Preliminarmente, occorre ricordare che, in base al limite generale finora vigente (di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017) e fatte salve le norme specifiche, l'ammontare annuo dei trattamenti accessori del personale, per ciascuna amministrazione e ivi compreso il personale dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Come detto, la disposizione in commento prevede, per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001<sup>1</sup>, l'**individuazione di**

---

<sup>1</sup> Si ricorda che, in base al suddetto articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

**una percentuale** di incremento rispetto al monte retributivo del 2021 (delle medesime amministrazioni). Gli incrementi dei trattamenti sono **stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale** relativa al triennio 2022-2024.

Si ricorda che analoga previsione era contenuta nel comma 604 della L. 234/2021 che consentiva un incremento delle risorse per i trattamenti accessori dei dipendenti pubblici rispetto a quelle destinate alla medesima finalità nel 2021. In tale caso la norma prevedeva, per il personale non rientrante nell'ambito di contratti collettivi, che l'incremento fosse stabilito dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei trattamenti retributivi. Alla luce di quanto detto, *si valuti l'opportunità di specificare se l'incremento di cui alla disposizione in esame riguardi anche il personale non rientrante nell'ambito di contratti collettivi*<sup>2</sup>.

**Per le amministrazioni statali** l'incremento in oggetto è ammesso nel limite di spesa corrispondente alla dotazione di un apposito fondo istituito presso il MEF e pari a 112,1 milioni di euro annui dal 2025.

**Per le amministrazioni diverse da quelle statali**, l'incremento è ammesso a valere sui propri bilanci e secondo gli indirizzi stabiliti dai rispettivi comitati di settore<sup>3</sup> (comitati competenti per la definizione di indirizzi all'ARAN per la stipulazione dei relativi contratti collettivi nazionali); in ogni caso, l'incremento è operato secondo la medesima percentuale e secondo i medesimi criteri definiti per il personale statale.

Si ricorda infine che la disposizione in commento è posta al fine di dare attuazione all'articolo 3, comma 2, del D.L. 80/2021 che reca una disposizione di natura programmatica, prevedendo che con successivi interventi normativi si individuino le risorse in base alle quali i contratti collettivi nazionali di lavoro definiscano i criteri e le modalità di superamento

---

(ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.

<sup>2</sup> Quest'ultimo (il cosiddetto personale in regime di diritto pubblico) è individuato dall'articolo 3 del citato D.Lgs. n. 165 del 2001.

<sup>3</sup> La norma in esame richiama l'articolo 47, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni, il quale, a sua volta, fa riferimento ai comitati di settore previsti dall'articolo 41, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 165, e successive modificazioni; questi ultimi sono: un comitato di settore costituito nell'ambito della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il quale esercita la competenza suddetta con riferimento alle regioni, ai relativi enti dipendenti e alle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale; un comitato di settore costituito nell'ambito dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) e dell'Unioncamere, il quale esercita la competenza suddetta con riferimento ai dipendenti degli enti locali, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dei segretari comunali e provinciali.

Si ricorda che gli atti di indirizzo definiti da ciascuno dei suddetti tre comitati sono sottoposti (ai sensi del citato articolo 47, comma 2) al Governo, il quale, nei successivi venti giorni, può esprimere le sue valutazioni, relative alla compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale. Trascorso inutilmente tale termine, l'atto di indirizzo può essere inviato all'ARAN.

del limite della spesa annua destinata ai trattamenti accessori del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione pubblica.

## Articolo 19

### *(Risorse per i rinnovi contrattuali per i trienni 2025-2027 e 2028-2030)*

L'**articolo 19** determina, per il **triennio 2025-2027**, gli **oneri** a carico del bilancio dello Stato per la **contrattazione collettiva** nazionale, nonché per i **miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico**. Nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale di diritto pubblico, viene disposta, a valere sulle predette risorse, l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale a favore del personale destinatario dei suddetti contratti e provvedimenti negoziali.

Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, nonché per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, gli oneri per i rinnovi contrattuali riferiti al medesimo triennio sono posti a carico dei rispettivi bilanci.

Viene altresì autorizzata la spesa per la copertura degli **oneri** della **contrattazione collettiva** nazionale relativa al **triennio 2028-2030** e, anche in questo caso, per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico.

Per i rinnovi contrattuali del **triennio 2025-2027** e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico la norma riporta che gli oneri a carico del bilancio dello Stato sono determinati in **1.755 milioni** di euro per il **2025**, **3.550 milioni** di euro per il **2026** e **5.550 milioni** di euro annui a decorrere **dal 2027**.

La Relazione illustrativa riporta che tali somme, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo destinato, ai sensi delle vigenti disposizioni della legge di contabilità e finanza pubblica, in ciascun anno del triennio di riferimento al rinnovo dei contratti del pubblico impiego.

Pertanto, il **Prospetto degli effetti finanziari** per la disposizione in commento riporta maggiori spese per **1.243 milioni** di euro per l'anno **2025**, **2.772 milioni** di euro per l'anno **2026** e **4.556 milioni** di euro per l'anno **2027**.

Per la copertura degli oneri della contrattazione collettiva nazionale relativa al **triennio 2028-2030** viene altresì autorizzata la spesa di 1.954 milioni di euro per il 2028, 4.027 milioni di euro per il 2029 e 6.112 milioni di euro annui a decorrere dal 2030.

Dopo aver quantificato i suddetti oneri, la norma in commento dispone, nelle more della definizione dei CCNL o dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2025-2027 (in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia) l'erogazione, a valere sulle risorse a copertura dei suddetti oneri<sup>4</sup>, dell'**indennità di vacanza contrattuale**, ossia di una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale (di cui all'art. 47-*bis* del D.Lgs. 165/2001<sup>5</sup>) per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico.

La misura percentuale di detta indennità rispetto agli stipendi tabellari, è pari, allo 0,6 per cento dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2025 e dell'1 per cento a decorrere dal 1° luglio 2025 (**comma 1, primo e secondo periodo**).

Gli importi di cui sopra (comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP, di cui al D.Lgs. 446/1997), concorrono a costituire l'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale indipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico (secondo quanto prescritto dall'art. 21, c. 1-*ter*, lett. *e*), della L. 196/2009) (**comma 1, ultimo periodo**).

**Per il personale** dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici **diversi dall'amministrazione statale**, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2025-2027, da destinare alle medesime finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri suesposti, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di diritto pubblico, sono posti a carico dei **rispettivi bilanci**<sup>6</sup> (**comma 2**).

Tale previsione si applica anche al personale convenzionato con il **Servizio sanitario nazionale** (**comma 3**).

---

<sup>4</sup> Definiti in applicazione dell'art. 48, comma 1, D.Lgs 165/2001 in base al quale il Ministero dell'economia e delle finanze, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, quantifica l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge di bilancio.

<sup>5</sup> In base all'art. 47-bis, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale.

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art. 48, c. 2, del D.Lgs. 165/2001.

Per la copertura degli oneri della contrattazione collettiva nazionale relativa al **triennio 2028-2030**, la disposizione in commento<sup>7</sup>, infine, autorizza la spesa di 1.954 milioni di euro per il 2028, 4.027 milioni di euro per il 2029 e 6.112 milioni di euro annui a decorrere dal 2030 (al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP) (**comma 4**).

---

<sup>7</sup> Sempre in applicazione del richiamato art. 48, c. 1, del D.Lgs. 165/2001.

**Articolo 21**  
***(Disposizioni in materia di organizzazione e potenziamento della  
capacità amministrativa dell'Istituto Nazionale  
della Previdenza Sociale)***

L'**articolo 21** reca disposizioni in materia di organizzazione e potenziamento della capacità amministrativa dell'INPS.

Il **comma 1**, in particolare, dispone l'**istituzione** presso l'INPS di **tre posizioni di funzione dirigenziale di livello generale**, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario, già assegnate all'Istituto.

Il **comma 2** prevede che, con **decreto del Ministro del lavoro**, di concerto con il Ministro delle finanze, sia determinata - **sulla base delle somme riscosse** correlabili a determinate **attività di controllo ispettivo e amministrativo** - la misura **percentuale** di tali risorse da destinare, a decorrere **dal 2025**, al **potenziamento della capacità amministrativa** dell'INPS.

Come specificato nella Relazione tecnica, l'incremento della dotazione organica della dirigenza di livello generale dell'INPS di 3 unità, di cui al **comma 1**, è **compensato finanziariamente** mediante la **soppressione di quattro posizioni** dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario, già assegnate al medesimo istituto, e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 2 non comporta oneri**, in quanto si limita a demandare ad un decreto del Ministero del lavoro, la determinazione della misura percentuale delle somme riscosse effettivamente conseguite a titolo di sanzioni applicate sulla base delle disposizioni ivi elencate, da destinare al potenziamento della capacità amministrativa dell'INPS.

Nel dettaglio, la disposizione in titolo prevede, ai sensi del comma 1, che siano istituite presso l'INPS tre posizioni di funzione dirigenziale di livello generale, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario, già assegnate allo stesso Istituto e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Tale incremento è determinato, in considerazione degli impegni che derivano dall'attuazione delle riforme previste dal PNRR e dei progetti correlati, che sono finalizzati a consolidare il coordinamento strategico e operativo, incentivare la digitalizzazione e la semplificazione dei processi, rafforzare i servizi, migliorare il raccordo tra le strutture coinvolte e promuovere servizi diretti all'erogazione e all'efficientamento delle prestazioni istituzionali.

La disposizione precisa che dall'attuazione di tale comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica indica che l'incremento della dotazione organica della dirigenza di livello generale dell'INPS di 3 unità (da 43 a 46) è compensata finanziariamente mediante la soppressione di quattro posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario, già assegnate al medesimo istituto, e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

La medesima relazione tecnica specifica che la dotazione organica della dirigenza di livello non generale è conseguentemente ridotta da 446 a 442 posizioni.

Ai sensi del comma 2 della disposizione oggetto di disamina in tale sede, con decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è determinata la misura percentuale delle maggiori somme effettivamente riscosse in via definitiva e correlabili alle attività di controllo ispettivo e amministrativo, da destinare, a decorrere dall'anno 2025, al potenziamento della capacità amministrativa dell'INPS.

Come specificato nel medesimo comma 2, le attività di controllo ispettivo e amministrativo sono di cui all'articolo [116, commi 8, 10 e 15, della legge n. 388 del 2000](#)<sup>8</sup>, e all'[articolo 30, commi dal 4 al 16, del decreto-legge n. 19 del 2024](#)<sup>9</sup>.

Secondo quanto indicato nella relazione tecnica, il comma 2 non comporta oneri, limitandosi a demandare ad un decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la determinazione della misura percentuale delle somme riscosse effettivamente conseguite a titolo di sanzioni applicate sulla base delle disposizioni ivi elencate, da destinare al potenziamento della capacità amministrativa dell'INPS.

---

<sup>8</sup> Il richiamato articolo 116 della legge n. 388 del 2000 reca misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare.

<sup>9</sup> Il citato articolo 30 del decreto-legge n. 19 del 2024 reca misure per il rafforzamento dell'attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo.



**Articolo 23, comma 1**  
*(Incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato)*

Il **comma 1** dell'**articolo 23** prevede un **incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in alcune fattispecie di conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato**. Queste ultime fattispecie sono costituite dal conseguimento, **entro il 31 dicembre 2025**, dei requisiti in base alla cosiddetta quota 103 – requisiti che possono essere maturati entro il 31 dicembre 2025, in base alla proroga di cui al successivo **articolo 24, comma 2** – o in base all'anzianità contributiva richiesta in via generale per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato a prescindere dall'età anagrafica. In base alla disciplina di cui al presente **articolo 23, comma 1**, il lavoratore può richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell'importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito; la decorrenza degli effetti dell'esercizio della facoltà non può essere anteriore alla prima scadenza utile per il pensionamento (in relazione ai termini dilatori intercorrenti tra maturazione dei requisiti e diritto al trattamento); fatto salvo tale termine minimo di decorrenza, gli effetti dell'esercizio della facoltà decorrono dal mese successivo al medesimo esercizio. Il **comma 1** in esame, inoltre, esclude dalla base imponibile delle imposte sui redditi e della contribuzione previdenziale le somme corrisposte al lavoratore in base al suddetto esercizio di facoltà.

L'incentivo previsto dal presente **comma 1** corrisponde a quello finora previsto limitatamente alla fattispecie di maturazione, entro il 31 dicembre 2024, dei requisiti relativi alla quota 103; tuttavia, rispetto all'incentivo già previsto, oltre all'ampliamento delle fattispecie che vi rientrano, viene introdotto il beneficio ulteriore dell'esclusione suddetta delle somme dalla base imponibile fiscale (oltre che, come già previsto, dalla base imponibile contributiva).

La **relazione tecnica** allegata al **disegno di legge** prevede, in relazione al presente **comma 1**, per i primi sette anni del decennio preso in considerazione, un **effetto finanziario negativo**, pari a **15,0 milioni di euro per l'anno 2025**, a **30,6 milioni per l'anno 2026**, a **31,2 milioni per l'anno 2027**, a un importo annuo leggermente crescente nel successivo periodo

2028-2030, e a 13,2 milioni per l'anno 2031, mentre nei successivi tre anni si prevede un effetto finanziario positivo (con valori annui compresi tra 7,3 e 7,5 milioni).

Le fattispecie per le quali è riconosciuta la possibilità di applicazione dell'incentivo in esame sono costituite dal conseguimento, da parte di un lavoratore dipendente, pubblico o privato, **entro il 31 dicembre 2025**, dei requisiti inerenti alla cosiddetta quota 103 – requisiti che possono essere maturati entro il 31 dicembre 2025, in base alla proroga di cui al successivo **articolo 24, comma 2** – o del requisito di anzianità contributiva previsto in via generale per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato a prescindere dall'età anagrafica; si ricorda che quest'ultimo requisito è attualmente pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne<sup>10</sup>.

La summenzionata disciplina di cui al presente **articolo 23, comma 1**, è posta in forma di novella dell'articolo 1, comma 286, della [L. 29 dicembre 2022, n. 197](#), e successive modificazioni, il quale, insieme con il successivo comma 287, ha già previsto un analogo incentivo<sup>11</sup>, limitatamente alla fattispecie di maturazione, entro il 31 dicembre 2024, dei requisiti relativi alla quota 103. Rispetto a quest'ultima disciplina, la novella, oltre all'ampliamento delle fattispecie che rientrano nell'incentivo, ha introdotto il beneficio ulteriore dell'esclusione delle somme, corrisposte al lavoratore che abbia optato per l'incentivo, dalla base imponibile fiscale (oltre che, come già previsto, dalla base imponibile contributiva)<sup>12</sup>; tale esclusione dalla base imponibile fiscale concerne implicitamente, per il periodo successivo all'anno 2024, anche i soggetti che abbiano optato per l'incentivo prima dell'anno 2025.

Più in particolare, l'introduzione dell'esclusione dalla base imponibile fiscale è operata mediante il richiamo dell'articolo 51, comma 2, lettera *i-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#). L'esclusione ivi prevista – relativa a somme corrisposte dal datore di lavoro al lavoratore dipendente sulla base di eventuali e specifiche fattispecie normative di possibile rinuncia del lavoratore all'accredito

---

<sup>10</sup> Ai sensi dell'articolo 24, comma 10, del [D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214](#), e successive modificazioni; tali requisiti sono suscettibili di futuri adeguamenti in base all'evoluzione della speranza di vita (cfr. il comma 12 del medesimo articolo 24, e successive modificazioni). Riguardo ai requisiti inerenti alla quota 103, si rinvia alla scheda relativa al successivo **articolo 24, comma 2**.

<sup>11</sup> In base al suddetto comma 287, è stato emanato il [D.M.](#) attuativo del 21 marzo 2023 (modificato con successivo [avviso di errata-corrige](#)); cfr., in materia, anche la [circolare](#) dell'INPS n. 82 del 22 settembre 2023, il [messaggio](#) dell'INPS n. 4558 del 19 dicembre 2023, la [circolare](#) dell'INPS n. 39 del 27 febbraio 2024 e il [messaggio](#) dell'INPS n. 1107 del 14 marzo 2024.

<sup>12</sup> Nella disciplina finora vigente, per l'inclusione nella base imponibile fiscale e per l'esclusione dalla base imponibile contributiva, cfr. l'articolo 1, comma 4, del citato D.M. del 21 marzo 2023.

contributivo – non concerne gli iscritti alle forme di previdenza esclusive del regime generale INPS, forme alle quali in genere sono iscritti i lavoratori pubblici. *Si valuti l'opportunità di chiarire se, per l'incentivo di cui al presente **articolo 23, comma 1**, l'introduzione dell'esclusione dalla base imponibile fiscale riguardi anche gli iscritti a tali forme.*

Si ricorda che l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo [A.G. n. 218](#) (recante una revisione del regime impositivo dei redditi) ha previsto l'abrogazione della suddetta lettera *i-bis*), in considerazione dell'assenza, finora, nell'ordinamento di fattispecie normative (di possibile rinuncia all'accredito contributivo) rientranti nell'ambito di applicazione della medesima lettera. In relazione alla novella di cui al presente **articolo 23, comma 1**, il motivo alla base di tale abrogazione risulta superato.

L'**articolo 23, comma 1**, inoltre, esplicita che l'esercizio dell'opzione ivi ridisciplinata non esclude la possibilità di fare in un qualsiasi momento successivo domanda di pensione anticipata<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> L'opzione per l'incentivo in esame è in ogni caso revocabile (cfr. l'articolo 1, comma 6, del citato D.M. del 21 marzo 2023).

**Articolo 23, commi 2-5*****(Limiti massimi di età per i dipendenti pubblici e Soppressione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte della pubblica amministrazione)***

I **commi 2 e 3 dell'articolo 23** prevedono, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che **il limite massimo di età per la prosecuzione del servizio corrisponda al requisito generale anagrafico per la pensione di vecchiaia, pari attualmente a 67 anni** – fermi restando sia i limiti ordinamentali più elevati già previsti per alcune categorie sia la possibilità di trattenimento in servizio introdotta dal successivo **comma 5** –; viene di conseguenza meno l'obbligo di collocamento a riposo per i dipendenti pubblici che, al compimento dell'attuale limite ordinamentale dei 65 anni di età (o successivamente), possano fruire della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato. Il **comma 4 abroga la norma che consente alla pubblica amministrazione di risolvere in via unilaterale il rapporto di lavoro con un dipendente che possa già fruire della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato**. Il **comma 5 introduce la possibilità per la pubblica amministrazione di concordare con un dipendente il trattenimento in servizio oltre il suddetto limite di 67 anni**; il trattenimento non può interessare il periodo successivo al compimento del settantesimo anno di età; la possibilità di trattenimento viene ammessa nel limite del dieci per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente.

Gli **effetti finanziari positivi** netti derivanti dai **commi da 2 a 4** sono quantificati nella **relazione tecnica** in un importo pari a **20 milioni di euro per l'anno 2025, 69 milioni per l'anno 2026, 77 milioni per l'anno 2027** e in un importo annuo crescente negli anni successivi, fino all'importo di 383 milioni per l'anno 2033, mentre l'importo previsto per l'anno 2034 è pari a 314 milioni (come indicato nell'**allegato 3** del disegno di legge, i valori sono identici tra di essi, in termini di competenza contabile, fabbisogno di cassa e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni).

Al **comma 5** non sono ricondotti effetti finanziari, in quanto – come osserva la **relazione tecnica** – la possibilità di trattenimento in servizio prevista da tale **comma** si inserisce all'interno delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

I **commi 2 e 3 dell'articolo 23** prevedono, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, del [D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni<sup>14</sup>), che il limite massimo di età per la prosecuzione del servizio corrisponda al requisito generale anagrafico per la pensione di vecchiaia, pari attualmente a 67 anni<sup>15</sup> – fermi restando sia i limiti ordinamentali più elevati già previsti per alcune categorie sia la possibilità di trattenimento in servizio introdotta dal successivo **comma 5** –; viene di conseguenza meno l'obbligo di collocamento a riposo per i dipendenti pubblici che, al compimento dell'attuale limite ordinamentale dei 65 anni di età (o successivamente), possano fruire del trattamento pensionistico anticipato (essendo in possesso del relativo requisito contributivo).

Più in particolare, la novella di cui alla **lettera b)** del **comma 2** stabilisce il nuovo limite summenzionato, mentre la **lettera a)** dello stesso **comma 2** e il **comma 3** recano novelle soppressive in coordinamento con la nuova disposizione.

Le novelle di cui alle **lettere a) e b)** del **comma 2** riguardano l'articolo 24, comma 4, del [D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214](#). La norma abrogativa di cui al **comma 3** riguarda l'articolo 2, comma 5, del [D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125](#); tale comma ha posto una norma di interpretazione autentica, relativa al secondo periodo del suddetto articolo 24, comma 4. Si ricorda che, in merito all'assetto normativo derivante da tali disposizioni, è stata emanata la [circolare](#) n. 2 del 2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Il **comma 4** abroga la norma che consente alla pubblica amministrazione<sup>16</sup> di risolvere in via unilaterale il rapporto di lavoro con un dipendente che possa già fruire della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato.

<sup>14</sup> Si ricorda che, in base al suddetto articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#)", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.

<sup>15</sup> Tale requisito è suscettibile di futuri adeguamenti in base all'evoluzione della speranza di vita (cfr. l'articolo 24, commi 9 e 12, del [D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214](#), e successive modificazioni).

<sup>16</sup> La norma ora oggetto di abrogazione (norma di cui all'articolo 72, comma 11, del [D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133](#), e successive modificazioni) concerne il suddetto ambito delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni (riguardo a tale ambito, cfr. *supra*, in nota); in particolare, poi, la norma ora oggetto di abrogazione fa riferimento esplicito

La norma ora oggetto di abrogazione prevede che la risoluzione sia adottata con un preavviso di almeno sei mesi e con decisione motivata, “con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi”; tuttavia, una successiva disposizione<sup>17</sup> ha previsto che la risoluzione non necessiti di ulteriore motivazione qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri di applicativi, con atto generale di organizzazione interna (sottoposto al visto dei competenti organi di controllo).

Il **comma 5** introduce la possibilità per la pubblica amministrazione di concordare con un dipendente il trattenimento in servizio oltre il suddetto limite di 67 anni; il trattenimento non può interessare il periodo successivo al compimento del settantesimo anno di età. La possibilità di trattenimento viene ammessa nel limite del dieci per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente. La **relazione tecnica** del disegno di legge osserva che l'introduzione della possibilità di trattenimento in servizio non ha effetti finanziari, in quanto tale possibilità si inserisce all'interno delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Si ricorda che la misura delle facoltà assunzionali cosiddette ordinarie è determinata in rapporto al flusso di cessazioni dal servizio; in tale ambito, i casi di trattenimento ora contemplati determinano un'automatica riduzione delle medesime facoltà. *Si valuti l'opportunità di chiarire se la base di calcolo della suddetta aliquota del dieci per cento includa le facoltà assunzionali (diverse da quelle ordinarie) autorizzate in valori assoluti o comunque non determinate in rapporto al flusso di cessazioni e se la riduzione delle facoltà per il caso di trattenimento operi anche in tali ipotesi.*

Il **comma** in esame fa riferimento al suddetto ambito delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni<sup>18</sup>; il comma esplicita che tale ambito ricomprende anche il personale in regime cosiddetto di diritto pubblico, di cui all'articolo 3 dello stesso D.Lgs. n. 165, e successive modificazioni, con esclusione del personale delle magistrature e degli avvocati e procuratori dello Stato, per i quali il limite massimo per il collocamento a riposo di ufficio è pari a settanta anni<sup>19</sup> (resta implicitamente salva l'applicazione anche delle altre norme speciali che consentono la prosecuzione in servizio oltre i 67 anni).

---

anche alle autorità indipendenti, mentre sono esclusi dall'ambito il personale di magistratura, i professori universitari e i responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale.

<sup>17</sup> Stabilita dall'articolo 16, comma 11, del [D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111](#).

<sup>18</sup> Riguardo a tale ambito, cfr. *supra*, in nota.

<sup>19</sup> Cfr., per i magistrati, l'articolo 5 del [R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511](#), e, per gli avvocati e i procuratori dello Stato, l'articolo 1 del [R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611](#), e successive modificazioni.

La possibilità di trattenimento (nel rispetto del limite quantitativo summenzionato) deve basarsi sulla necessità della prosecuzione dell'utilizzo del personale interessato, anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente risolvibili; il personale interessato deve essere individuato dalle amministrazioni esclusivamente sulla base delle suddette esigenze organizzative e del merito.

## **Articolo 24, comma 1** **(Opzione donna)**

L'**articolo 24, comma 1, lettera a)**, interviene in materia di regime pensionistico **Opzione donna**, prevedendo che abbiano diritto ad esso anche le lavoratrici che abbiano maturato entro il **31 dicembre 2024** (in luogo del 31 dicembre 2023) un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni, ferma restando la ricorrenza degli ulteriori requisiti già previsti dalla normativa in materia.

La **lettera b)** posticipa al **28 febbraio 2025** il termine (attualmente previsto per il 28 febbraio 2024) entro cui il **personale** a tempo indeterminato del comparto **scuola e AFAM** può presentare **domanda di cessazione dal servizio**, con effetti dall'inizio, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico.

Come specificato nella relazione tecnica, gli **oneri** relativi alla disposizione in commento, risultano pari, al **netto degli effetti fiscali**, a **20,1 milioni di euro** per l'anno **2025**, **56,1 milioni** di euro per l'anno **2026**, **92,1 milioni** di euro per l'anno **2027**, **96,1 milioni** di euro per l'anno **2028**, **72,7 milioni** di euro per l'anno **2029**, **46,8 milioni** di euro per l'anno **2030**, **5,9 milioni** di euro per l'anno **2031**.

La disposizione in esame interviene a novellare l'articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019, che disciplina il regime pensionistico anticipato "Opzione donna".

In particolare, il comma 1, lettera *a)*, modifica il comma 1-*bis* del richiamato articolo 16, stabilendo che il diritto al trattamento pensionistico anticipato Opzione donna si applica anche nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2024 (in luogo del 31 dicembre 2023 ivi previsto) hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno sessantuno anni, ferma restando la ricorrenza degli ulteriori requisiti già previsti dal comma 1-*bis* medesimo.

L'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 4 del 2019 – che ha ridisegnato l'istituto di pensionamento anticipato Opzione donna - prevede, in primo luogo che l'età anagrafica di 61 anni sia ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni.

Quanto agli ulteriori requisiti richiesti, si ricorda che, sempre ai sensi di tale comma 1-*bis*, le lavoratrici devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:



- a) assistere, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con *handicap* in situazione di gravità (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con *handicap* in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- b) avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
- c) essere lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa (di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296). Peraltro, per le lavoratrici rientrate in quest'ultima categoria la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di sessantuno anni di cui all'alinea del presente comma si applica a prescindere dal numero di figli.

Il comma 1, lettera *b*), interviene a modificare il comma 3 del citato articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019, n. 4, prevedendo che il termine entro cui il personale a tempo indeterminato del comparto scuola e AFAM può presentare domanda di cessazione dal servizio - attualmente fissato al 28 febbraio 2024 – sia posticipato al 28 febbraio 2025.

Per tale personale del comparto scuola e AFAM, tale termine ha effetti dall'inizio, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico.

**Articolo 24, comma 2**  
***(Pensione anticipata in base alla cosiddetta quota 103)***

Il **comma 2** dell'**articolo 24** prevede l'**estensione temporale di una fattispecie transitoria di diritto al trattamento pensionistico anticipato – cosiddetta quota 103** –, fattispecie che costituisce una possibilità alternativa rispetto alle altre ipotesi per le quali è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata.

L'estensione temporale in oggetto concerne i soggetti che conseguono i requisiti inerenti alla quota 103 – costituiti dal possesso di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva di almeno 41 anni – nel corso dell'anno 2025.

Resta fermo che: la fattispecie di quota 103 concerne i regimi pensionistici relativi ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, nonché, limitatamente alle forme gestite dall'INPS, i lavoratori autonomi e parasubordinati, con esclusione di alcune categorie di lavoratori pubblici; il trattamento in base alla quota 103 può essere richiesto anche negli anni successivi rispetto all'anno di maturazione dei relativi requisiti; per il trattamento liquidato in base alla quota 103 si applicano disposizioni specifiche sui criteri di calcolo, sui termini dilatori di decorrenza, sui limiti di cumulo con redditi da lavoro e sui termini per il riconoscimento dei trattamenti di fine servizio (comunque denominati) dei dipendenti pubblici (che accedano al pensionamento anticipato in base alla fattispecie in esame).

La **relazione tecnica** allegata al **disegno di legge** prevede, in relazione al presente **comma 2**, un **onere finanziario** (al netto degli effetti fiscali positivi) pari a **84,0 milioni di euro per l'anno 2025**, a **500,0 milioni per l'anno 2026**, a **363,0 milioni per l'anno 2027** e a 9,0 milioni per l'anno 2028, mentre per l'anno 2029 si prevede un effetto finanziario positivo (derivante da una minore spesa pensionistica), pari a 44,0 milioni.

Il **comma 2** del presente **articolo 24** opera la suddetta estensione temporale mediante l'inserimento di alcune novelle nell'articolo 14.1 del [D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26](#), e successive modificazioni<sup>20</sup>.

La disciplina sulla quota 103 concerne i regimi pensionistici relativi ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ovvero, limitatamente alle forme

---

<sup>20</sup> Riguardo in generale alla disciplina sulla quota 103, cfr. anche la [circolare](#) dell'INPS n. 39 del 27 febbraio 2024.

gestite dall'INPS, i lavoratori autonomi e parasubordinati, con esclusione<sup>21</sup> delle seguenti categorie di lavoratori pubblici: il personale militare delle Forze armate (ivi compreso il personale della Guardia di finanza), il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile (ivi compreso il Corpo di polizia penitenziaria), il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Si ricorda che, al fine del conseguimento della componente di quota 103 costituita dal requisito contributivo di 41 anni, i periodi assicurativi maturati nelle diverse gestioni pensionistiche summenzionate sono cumulabili secondo la disciplina richiamata che consente il cumulo gratuito delle contribuzioni pensionistiche<sup>22</sup>; resta fermo, come nella suddetta disciplina richiamata, che il cumulo<sup>23</sup>: è consentito, al fine del conseguimento del requisito contributivo, solo per periodi assicurativi non coincidenti (mentre al fine della misura del trattamento rilevano tutti i periodi, anche coincidenti); è subordinato alla condizione che il soggetto non sia già titolare di un trattamento pensionistico diretto<sup>24</sup>.

Come detto, il trattamento in base alla disciplina transitoria relativa alla quota 103 può essere richiesto anche negli anni successivi rispetto all'anno di maturazione dei relativi requisiti.

Riguardo agli specifici criteri di calcolo, il trattamento riconosciuto in base alla quota 103<sup>25</sup> è liquidato secondo il cosiddetto sistema contributivo integrale – applicato secondo i criteri definiti dal [D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180](#), per i soggetti che, avendo anche quote di contribuzione rientranti nel sistema retributivo, optino per l'applicazione del medesimo sistema contributivo integrale –; la misura mensile del trattamento, per i mesi di trattamento corrisposti prima della decorrenza ipotetica in base al requisito ordinario per la pensione di vecchiaia (pari attualmente a 67 anni)<sup>26</sup>, non può essere superiore a quattro volte il trattamento minimo pensionistico del regime generale INPS.

<sup>21</sup> Cfr. il comma 10 del citato articolo 14.1 del D.L. n. 4 del 2019.

<sup>22</sup> Cfr. il comma 2 del citato articolo 14.1 del D.L. n. 4 del 2019, il quale fa riferimento alla disciplina sul cumulo (in merito a quest'ultima, cfr. l'articolo 1, commi da 239 a 248, della [L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), e successive modificazioni).

<sup>23</sup> Cfr. la [circolare](#) dell'INPS n. 27 del 10 marzo 2023.

<sup>24</sup> Riguardo alla limitazione del riferimento ai soli trattamenti pensionistici diretti (con esclusione, dunque, di quelli in favore dei superstiti), cfr. la citata [circolare](#) dell'INPS n. 27 del 10 marzo 2023.

<sup>25</sup> Si ricorda che, per i soggetti che abbiano maturato i requisiti relativi alla quota 103 entro il 31 dicembre 2023, le norme sui criteri di calcolo e sui termini dilatori di decorrenza del trattamento sono diverse da quelle qui ricordate (a prescindere dalla data di presentazione della domanda di pensione). Cfr. il citato articolo 14.1 del D.L. n. 4 del 2019.

<sup>26</sup> Si ricorda che la norma fa riferimento, al fine specifico in esame, a tale requisito ordinario anche per i casi in cui il soggetto rientri nell'ambito di applicazione di un diverso requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia; cfr., in merito, la citata [circolare](#) dell'INPS n. 27 del 10 marzo 2023.

Si ricorda che il trattamento liquidato in base alla quota 103, per il periodo anteriore rispetto alla decorrenza ipotetica della pensione di vecchiaia<sup>27</sup>, non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione parziale di quelli da lavoro autonomo occasionale<sup>28</sup>; questi ultimi sono cumulabili nel limite di 5.000 euro lordi annui, limite che corrisponde – per i redditi da lavoro autonomo occasionale – a quello di esclusione<sup>29</sup> dalla contribuzione pensionistica.

La decorrenza del trattamento pensionistico riconosciuto in base alla quota 103<sup>30</sup> non può essere anteriore, nel caso di lavoratori privati, al primo giorno dell’ottavo mese successivo a quello di maturazione dei requisiti medesimi e, nel caso di dipendenti pubblici<sup>31</sup>, al primo giorno dopo la data di compimento del nono mese successivo alla suddetta maturazione, con presentazione della domanda di collocamento a riposo alla pubblica amministrazione di appartenenza con un preavviso di almeno sei mesi<sup>32</sup>; per i dipendenti del comparto scuola e AFAM<sup>33</sup> a tempo indeterminato il trattamento in esame decorre dal primo giorno dell'anno scolastico o accademico avente inizio nell'anno 2025 (o avente inizio in anni successivi, a seconda dell'anno di presentazione della domanda), a condizione che la domanda di cessazione dal servizio sia presentata entro il 28 febbraio 2025 (ovvero entro il 28 febbraio degli anni successivi)<sup>34</sup>.

<sup>27</sup> Al fine in oggetto, si fa riferimento al requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia specifico di ogni regime pensionistico; cfr. la citata [circolare](#) dell’INPS n. 27 del 10 marzo 2023.

<sup>28</sup> Si rileva che l'identica distinzione nella possibilità di cumulo, posta nell'ambito di precedenti norme transitorie in materia di pensionamenti anticipati, è stata ritenuta legittima dalla [sentenza n. 234](#) del 4 ottobre 2022-24 novembre 2022 della Corte costituzionale.

<sup>29</sup> Riguardo a quest'ultimo limite, cfr. l'articolo 44, comma 2, del [D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326](#).

<sup>30</sup> Come accennato, per i soggetti che abbiano maturato i requisiti relativi alla quota 103 entro il 31 dicembre 2023, le norme sui criteri di calcolo e sui termini dilatori di decorrenza del trattamento sono diverse da quelle qui ricordate (a prescindere dalla data di presentazione della domanda di pensione). Cfr. il citato articolo 14.1 del D.L. n. 4 del 2019.

<sup>31</sup> Il termine dilatorio relativo ai lavoratori privati si applica anche ai dipendenti pubblici che siano iscritti a forme pensionistiche proprie dei lavoratori privati.

Inoltre, per i dipendenti pubblici si applicano i termini temporali ad essi relativi anche qualora siano iscritti contestualmente presso più gestioni pensionistiche.

Riguardo alle distinzioni in oggetto, cfr. la citata [circolare](#) dell’INPS n. 27 del 10 marzo 2023.

<sup>32</sup> Ai sensi dei commi 2 e da 4 a 6 del citato articolo 14.1 del D.L. n. 4 del 2019, e successive modificazioni. In merito, cfr. anche la citata [circolare](#) dell’INPS n. 27 del 10 marzo 2023.

Si ricorda che l'alinea del suddetto comma 6 dell’articolo 14.1 richiama la specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e l'esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

<sup>33</sup> In quest'ultimo rientra il personale delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche – ISIA, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati.

<sup>34</sup> Cfr. il comma 9 dell'articolo 59 della [L. 27 dicembre 1997, n. 449](#), e successive modificazioni, comma richiamato dal comma 7 del citato articolo 14.1 del D.L. n. 4 del 2019, e successive modificazioni.

Per i dipendenti pubblici il possesso dei requisiti per l'accesso al pensionamento in base alla quota 103 non costituisce motivo di collocamento a riposo di ufficio, pur in caso di compimento del limite anagrafico per tale collocamento<sup>35</sup>; la normativa garantisce dunque al soggetto la possibilità di rimanere in servizio oltre tale limite, fermo restando il successivo collocamento a riposo di ufficio in caso di conseguimento dei requisiti posti da altre fattispecie di riconoscimento del pensionamento anticipato ovvero fino al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (pari attualmente, in genere, a 67 anni).

I requisiti inerenti alla quota 103 non possono essere considerati ai fini dell'applicazione ai lavoratori: degli accordi aziendali cosiddetti di isopensione – di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della [L. 28 giugno 2012, n. 92](#), e successive modificazioni –; degli istituti di assegno straordinario previsti dai fondi di solidarietà bilaterali – di cui all'articolo 26, comma 9, lettera b), e all'articolo 27, comma 5, lettera f), del [D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148](#) –, ferma restando, ai sensi della novella di cui all'articolo 1, comma 284, della [L. 29 dicembre 2022, n. 197](#)<sup>36</sup>, la possibilità che la regolamentazione del fondo preveda una specifica forma di assegno straordinario con riferimento ai requisiti inerenti alla quota 103; dell'indennità di prepensionamento nell'ambito dei contratti di espansione, disciplinata dall'articolo 41, comma 5-bis, del citato D.Lgs. n. 148 del 2015, e successive modificazioni.

La summenzionata novella<sup>37</sup> di cui all'articolo 1, comma 284, della L. n. 197 del 2022 specifica altresì che i termini temporali per il riconoscimento dei trattamenti di fine servizio (comunque denominati) dei dipendenti pubblici che accedono al pensionamento anticipato in base alla quota 103 decorrono solo con riferimento alla data in cui il diritto al trattamento pensionistico sarebbe maturato in base alla pensione di vecchiaia o alle forme di pensione anticipata di cui all'articolo 24 del [D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214](#), e successive modificazioni<sup>38</sup>.

Si ricorda altresì che la disciplina sulla quota 103 fa in ogni caso salve le normative che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento<sup>39</sup> – fermo restando che, come detto, la fattispecie di quota 103 ha

<sup>35</sup> Il comma 6, lettera d), del citato articolo 14.1 del D.L. n. 4 del 2019, infatti, esclude l'applicazione del principio di cui all'[articolo 2, comma 5, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125](#).

<sup>36</sup> Cfr. la parte della novella concernente l'articolo 22, comma 1, del citato D.L. n. 4 del 2019, e successive modificazioni.

<sup>37</sup> Cfr. la parte della novella concernente l'articolo 23, comma 1, del citato D.L. n. 4 del 2019, e successive modificazioni.

<sup>38</sup> Al fine in oggetto, non rileva, ai sensi dell'articolo 1, comma 201, della [L. 11 dicembre 2016, n. 232](#), la circostanza che il soggetto rientri nella disciplina pensionistica dei cosiddetti lavoratori precoci.

<sup>39</sup> Si rileva che nell'ambito della norma di salvezza (di cui al comma 8 del citato articolo 14.1 del D.L. n. 4 del 2019) rientrano anche i soggetti che, pur in possesso, entro il 31 dicembre 2022, dei requisiti previsti per la cosiddetta quota 102, abbiano inteso o intendano esercitare il diritto al trattamento in base a quest'ultima solo successivamente all'anno 2022. Riguardo alla norma che ha ammesso, per l'anno 2022, il pensionamento anticipato con la quota 102 - costituita dal possesso di almeno 62 anni di età e di almeno 38 anni di contribuzione - e alla relativa

carattere aggiuntivo rispetto alle altre fattispecie di riconoscimento del diritto alla pensione anticipata (per ciascuna delle quali resta applicabile la rispettiva disciplina) –.

Riguardo alla possibilità, per il lavoratore dipendente che abbia conseguito i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato in base alla quota 103 e che invece prosegua l'attività lavorativa, di richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell'importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito, si rinvia alla scheda sul precedente **articolo 23, comma 1**.

---

disposizione che fa salvo l'esercizio successivo del diritto, cfr. l'articolo 14, commi da 1 a 10, del citato D.L. n. 4 del 2019, e successive modificazioni.

## Articolo 24, commi 3 e 4 (Ape sociale)

L'**articolo 24**, ai **commi 3 e 4**, reca disposizioni in materia di **Ape sociale**. In particolare, il **comma 3** prevede di applicare fino al **31 dicembre 2025** le disposizioni in materia di **APE sociale** in favore dei **soggetti** che ne abbiano i requisiti.

Ai sensi del **comma 4**, il predetto **beneficio non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo**, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5 mila euro lordi annui.

Il **comma 3** dispone che l'autorizzazione di spesa, che finanzia il beneficio in esame, è **incrementata di 114 milioni** di euro per l'anno **2025**, **240 milioni** di euro per l'anno **2026**, **208 milioni** di euro per l'anno **2027**, **151 milioni** di euro per l'anno **2028**, **90 milioni** di euro per l'anno **2029** e **35 milioni** di euro per l'anno **2030**.

L'**articolo 24, comma 3**, è volto a prevedere l'applicazione sino al 31 dicembre 2025 delle disposizioni in materia di APE sociale - di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016 - in favore dei soggetti che si trovino al compimento dei 63 anni e 5 mesi in una delle condizioni previste dal comma 179 (disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità grave, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, dipendenti per lavori usuranti di cui all'allegato C).

Inoltre, sempre il comma 3 dispone l'applicazione delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (che semplifica la procedura per l'accesso all'APE sociale)<sup>40</sup>, anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso del 2025.

<sup>40</sup> Il richiamato comma 165 stabilisce per i soggetti che si trovavano nelle condizioni per la fruizione dell'istituto nel corso dell'anno 2018 un termine di presentazione della domanda entro il 31 marzo 2018, ovvero (in deroga a quanto previsto dal D.P.C.M. 88/2017), entro il 15 luglio 2018. Ai sensi del terzo periodo, restava comunque fermo che le domande presentate oltre il 15 luglio 2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2018 venissero prese in considerazione esclusivamente se all'esito dello specifico monitoraggio e ordinamento delle domande per l'accesso all'istituto e l'eventuale clausola di salvaguardia residuavano le necessarie risorse finanziarie.

La Relazione tecnica fa poi presente che, tenuto conto degli elementi di monitoraggio e di previsione aggiornata disponibili per l'applicazione della misura in esame per il 2024 - che evidenziano una generazione di beneficiari presumibilmente non inferiore a circa 15.000 beneficiari e dell'evoluzione attesa per l'anno 2025 -, vi è la conseguente necessità di incrementare la relativa autorizzazione di spesa per gli accessi 2025, stimati in circa 18.000, conseguendone maggiori oneri in termini di incremento del limite di spesa.

Il comma 3 in commento dispone quindi che l'autorizzazione di spesa che finanzia la suddetta misura (di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016) è incrementata di 114 milioni di euro per l'anno 2025, 240 milioni di euro per l'anno 2026, 208 milioni di euro per l'anno 2027, 151 milioni di euro per l'anno 2028, 90 milioni di euro per l'anno 2029 e 35 milioni di euro per l'anno 2030.

Il **comma 4** prevede, infine, che il beneficio in esame non sia cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, salvo quelli che derivino da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5 mila euro lordi annui.

#### • *APE sociale*

L'Ape sociale consiste in una indennità, pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, comunque di importo massimo pari a 1.500 euro, non cumulabile con altri trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria. È corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, al compimento dei 63 anni e 5 mesi (requisito così elevato, rispetto ai precedenti 63 anni, dalla legge di bilancio 2024), a favore dei seguenti soggetti:

- persone con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato (in quest'ultimo caso, occorre aver lavorato per almeno diciotto mesi nei tre anni precedenti) e che hanno concluso la prestazione per la disoccupazione loro spettante;
- persone con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave o un parente o un affine di secondo grado convivente i cui genitori o il cui coniuge abbia più di settant'anni o siano anch'essi affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti o mancanti;
- persone con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni e con una capacità lavorativa ridotta di almeno il 74 per cento;
- lavoratori dipendenti con almeno 36 anni di anzianità contributiva che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci anni o almeno sei anni negli ultimi sette anni attività lavorative gravose. L'elenco di tali professioni è stato aggiornato ed



esteso con la legge di bilancio 2022, che ha previsto anche un'anzianità contributiva più bassa, pari a 32 anni, per gli operai edili, i ceramisti e i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.

Per le donne i requisiti di anzianità contributiva previsti sono ridotti di 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (APE sociale donna).

## **Articolo 25** ***(Incremento transitorio delle pensioni minime)***

L'**articolo 25** prevede, per i trattamenti pensionistici, **in via aggiuntiva** rispetto alla disciplina della perequazione automatica dei medesimi<sup>41</sup>, **un incremento transitorio – con riferimento esclusivo alle mensilità relative agli anni 2025 e 2026 – per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia pari o inferiore al trattamento minimo del regime generale INPS**. Tale incremento è pari a 2,2 punti percentuali per l'anno 2025 e a 1,3 punti percentuali per l'anno 2026; la seconda percentuale non si somma alla prima; l'incremento per l'anno 2026 si applica, dunque, sulla base di calcolo al netto del primo incremento, fermo restando il previo adeguamento della medesima base in virtù della perequazione automatica (la quale è applicata anch'essa sui valori al netto del precedente incremento transitorio).

La **relazione tecnica** allegata al disegno di legge quantifica l'**onere finanziario** derivante dal presente articolo 25 in **290 milioni di euro per l'anno 2025** e in **175 milioni per l'anno 2026**.

Gli incrementi transitori di cui al presente **articolo 25** sono posti in termini identici a quelli – anch'essi transitori – previsti per gli anni 2023 e 2024<sup>42</sup>, fatte salve le diverse percentuali e fermo restando il principio che la base di calcolo è determinata al netto degli incrementi riconosciuti (in via temporanea) per i singoli anni precedenti. Si ricorda che le percentuali degli incrementi transitori in oggetto sono state pari a 1,5 punti per l'anno 2023 – ovvero a 6,4 punti per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni – e a 2,7 punti per l'anno 2024.

Gli incrementi transitori in esame non concernono i trattamenti di natura assistenziale<sup>43</sup>.

I medesimi incrementi si applicano su tutte le mensilità dell'anno a cui si riferiscono, ivi compresa la tredicesima mensilità, mentre non si applicano

---

<sup>41</sup> Riguardo alla disciplina generale della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, si rinvia alla scheda sul successivo **articolo 27**.

<sup>42</sup> Questi ultimi incrementi sono stati disposti dall'articolo 1, comma 310, della [L. 29 dicembre 2022, n. 197](#); gli incrementi di cui al presente **articolo 25** sono introdotti mediante una novella del suddetto comma 310.

<sup>43</sup> Cfr. la [circolare](#) dell'INPS n. 35 del 3 aprile 2023 (emanata di intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali). Gli incrementi, inoltre, non concernono i trattamenti pensionistici delle forme gestite dagli enti previdenziali di diritto privato.

sulla cosiddetta quattordicesima (eventualmente spettante)<sup>44</sup>.

Nell'ambito delle norme transitorie in esame, il trattamento minimo del regime generale INPS che si prende in considerazione è quello spettante per l'anno di riferimento (cioè, per l'anno di applicazione dell'incremento transitorio)<sup>45</sup>.

Per i casi in cui il valore del complesso dei trattamenti pensionistici del soggetto sia di poco superiore al minimo, l'incremento transitorio in esame si applica fino a concorrenza dell'importo costituito dall'applicazione dell'incremento medesimo sul suddetto minimo.

Gli incrementi temporanei in esame rientrano nel reddito imponibile (al fine dell'applicazione delle imposte sui redditi).

Il presente **articolo 25** specifica che i nuovi incrementi temporanei vengono previsti a completamento di quelli (anch'essi, come detto, temporanei) intesi a contrastare le tensioni inflazionistiche registrate negli anni 2022 e 2023 e nelle more dell'avvio di un programma di potenziamento, compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica, delle misure strutturali vigenti a sostegno dei pensionati in condizioni disagiate.

---

<sup>44</sup> Quest'ultima non rileva neanche per il calcolo – al fine della determinazione del diritto agli incrementi transitori – dell'importo del complesso dei trattamenti pensionistici del soggetto; cfr. la citata [circolare](#) dell'INPS n. 35 del 3 aprile 2023.

<sup>45</sup> Tale criterio – che è valido sia per la determinazione della base di calcolo dell'incremento sia per la determinazione del diritto agli incrementi transitori – implica una modalità di anticipazione e di conguaglio, in relazione, rispettivamente, al valore provvisorio e al valore definitivo del trattamento minimo INPS per ciascun anno; cfr. la citata [circolare](#) dell'INPS n. 35 del 3 aprile 2023.

## Articolo 26

### *(Accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o più figli)*

L'articolo 26 eleva il limite massimo della riduzione del requisito anagrafico per il trattamento pensionistico prevista, per le lavoratrici madri rientranti nel sistema contributivo integrale, in relazione ad ogni figlio. Il limite viene elevato da dodici a sedici mesi, ferma restando la misura della riduzione per ciascun figlio, pari a quattro mesi; l'effetto della novella concerne, dunque, le lavoratrici con quattro o più figli.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge quantifica gli effetti finanziari negativi netti derivanti dal presente articolo in un importo pari a **0,7 milioni di euro per l'anno 2025, 0,8 milioni per l'anno 2026, 1,1 milioni per l'anno 2027** e in un importo annuo crescente fino all'anno 2034, anno per il quale viene quantificato un importo pari a 6,3 milioni; per gli anni successivi, la **relazione tecnica** osserva che gli oneri hanno un profilo ancora crescente, ma comunque di entità contenuta, e che i medesimi trovano compensazione nell'ambito degli interventi in materia pensionistica contenuti nel presente provvedimento. Come indicato nell'**allegato 3** del disegno di legge, i valori sono identici tra di essi, in termini di competenza contabile, fabbisogno di cassa e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

Il beneficio di riduzione oggetto della presente novella<sup>46</sup> concerne il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, requisito pari attualmente a 67 anni<sup>47</sup>. Il beneficio concerne esclusivamente le lavoratrici madri rientranti nel sistema contributivo integrale; rientrano in tale ambito i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e quelli che abbiano optato per il suddetto sistema<sup>48</sup>. La novella eleva da dodici a sedici mesi il limite massimo della riduzione, ferma restando la misura della riduzione per ciascun figlio, pari a quattro mesi; l'effetto della novella concerne, dunque, le lavoratrici con quattro o più figli.

Si ricorda che il beneficio in esame prescinde dall'assenza dal lavoro per i periodi in oggetto.

---

<sup>46</sup> La novella concerne l'articolo 1, comma 40, della [L. 8 agosto 1995, n. 335](#).

<sup>47</sup> Tale limite è suscettibile di futuri adeguamenti in base all'evoluzione della speranza di vita (cfr. l'articolo 24, comma 9, del [D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214](#)).

<sup>48</sup> A quest'ultimo riguardo, cfr. il [D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180](#).

La novella non modifica la misura del beneficio alternativo alla suddetta riduzione<sup>49</sup>, in base al quale la lavoratrice madre può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con l'applicazione di un coefficiente moltiplicatore, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.

---

<sup>49</sup> Cfr. il citato articolo 1, comma 40, della L. n. 335 del 1995.

## **Articolo 27** ***(Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dei residenti all'estero)***

L'articolo 27 esclude per i soggetti residenti all'estero il riconoscimento, per l'anno 2025, dell'incremento, a titolo di perequazione automatica, della misura complessiva dei trattamenti pensionistici individuali, limitatamente ai casi in cui tale misura complessiva sia superiore all'importo del trattamento minimo del regime generale INPS<sup>50</sup>. L'esclusione per i soggetti summenzionati è operata in via eccezionale (fermo restando l'effetto dell'esclusione, relativa all'anno 2025, anche sui ratei di trattamento corrisposti negli anni successivi al 2025). Viene in ogni caso fatta salva l'attribuzione dell'incremento fino a concorrenza dell'importo minimo, come maggiorato in base al medesimo meccanismo di perequazione automatica.

La **relazione tecnica** allegata al disegno di legge quantifica la **minore spesa pensionistica** derivante dal presente **articolo 27** in un importo pari (al netto degli effetti fiscali) a **8,6 milioni di euro per ciascun anno del periodo 2025-2028**; negli anni successivi, l'effetto previsto di minore spesa si riduce progressivamente, in ragione della previsione di una riduzione progressiva del numero di soggetti interessati (per l'anno 2034, che è l'ultimo preso in considerazione nelle stime, l'importo della minore spesa, sempre al netto degli effetti fiscali, è quantificato in 7,8 milioni).

Il **presente articolo** stabilisce, per la fattispecie summenzionata e nei termini summenzionati, un'esclusione transitoria dalla disciplina generale della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici.

Si ricorda che, in base alla disciplina generale, gli incrementi a titolo di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici – ivi compresi i trattamenti di natura assistenziale –<sup>51</sup> si basano sulla variazione dell'indice del costo della vita e decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento<sup>52</sup>. Più in particolare, la decorrenza dal 1° gennaio dell'anno

<sup>50</sup> Riguardo al trattamento minimo, cfr. *infra*, anche in nota.

<sup>51</sup> L'istituto della perequazione automatica non concerne i trattamenti delle forme gestite dagli enti previdenziali di diritto privato; per tali trattamenti, la perequazione si applica in base alla disciplina della singola gestione.

<sup>52</sup> Più in particolare, la rivalutazione si commisura al rapporto percentuale tra il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno di riferimento e il valore medio del medesimo indice relativo all'anno precedente.

L'aumento della rivalutazione automatica dovuto viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare

successivo concerne sia l'incremento riconosciuto in base alla variazione dell'indice del costo della vita relativa all'anno precedente e provvisoriamente accertata con decreto ministeriale entro il 20 novembre di quest'ultimo anno<sup>53</sup> sia l'eventuale conguaglio, relativo alla differenza tra il valore – definitivamente accertato con il suddetto decreto – della variazione dell'indice relativo al penultimo anno precedente e il valore provvisoriamente accertato con il precedente decreto annuo<sup>54</sup>. Tale eventuale conguaglio comprende il ricalcolo, in via retroattiva, dei ratei di pensione decorrenti dal 1° gennaio dell'anno precedente.

Sempre in base alla disciplina generale, la perequazione è riconosciuta: nella misura del 100% della variazione dell'indice del costo della vita per la fascia di importo complessivo (sempre lordo) dei trattamenti pensionistici del soggetto fino a 4 volte il trattamento minimo INPS<sup>55</sup>; nelle misure del 90% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici compresa tra 4 e 5 volte il predetto minimo e del 75% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti superiore a 5 volte il medesimo minimo<sup>56</sup>. Si ricorda che, nell'ambito della disciplina della perequazione automatica, si fa riferimento (in via interpretativa) all'importo del trattamento minimo INPS nell'anno precedente a quello di applicazione della perequazione medesima.

Riguardo alla giurisprudenza costituzionale in materia di perequazione automatica, si ricorda che la [sentenza](#) della Corte costituzionale n. 234 del 22 ottobre 2020-9 novembre 2020, facendo riferimento anche a precedenti sentenze della stessa Corte, ha rilevato che il carattere parziale, per alcuni trattamenti pensionistici, della rivalutazione al costo della vita non costituisce, di per sé, una violazione del principio di adeguatezza dei trattamenti previdenziali (principio di cui all'articolo 38, secondo comma, della [Costituzione](#)) e che, nella valutazione del rispetto o meno (da parte di normative che presentino il suddetto effetto) di tale principio, sono fondamentali "la considerazione differenziata dei trattamenti di

---

complessivo (articolo 34, comma 1, della [L. 23 dicembre 1998, n. 448](#), e successive modificazioni). Nella valutazione dell'importo complessivo dei trattamenti pensionistici del soggetto si deve tener conto (ai sensi del medesimo articolo 34, comma 1, della L. n. 448, e successive modificazioni) anche degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi, assegni che sono quindi inclusi nella base di riferimento pur essendo estranei all'ambito di applicazione degli incrementi a titolo di perequazione.

<sup>53</sup> Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (cfr. l'articolo 24, comma 5, della [L. 28 febbraio 1986, n. 41](#)).

<sup>54</sup> La decorrenza sia degli incrementi a titolo di perequazione sia dei relativi conguagli dal 1° gennaio (dell'anno successivo a quello rispettivamente di riferimento) è stata introdotta dall'articolo 14 della [L. 23 dicembre 1994, n. 724](#).

<sup>55</sup> Al fine in oggetto, si fa riferimento (in via interpretativa) all'importo del trattamento minimo INPS nell'anno precedente a quello di applicazione della perequazione medesima.

<sup>56</sup> Tali aliquote a regime sono poste dall'articolo 1, comma 478, della [L. 27 dicembre 2019, n. 160](#), e hanno trovato applicazione (per la prima volta) per la perequazione riconosciuta dal 1° gennaio 2022. Riguardo ai criteri di calcolo per la perequazione per gli anni 2020 e 2021, cfr. il comma 477 dello stesso articolo 1 della L. n. 160. Per la perequazione relativa al 2023, cfr. l'articolo 1, comma 309, della [L. 29 dicembre 2022, n. 197](#), e successive modificazioni. Per la perequazione relativa al 2024, cfr. l'articolo 1, comma 135, della [L. 30 dicembre 2023, n. 213](#).

quiescenza in base al loro importo" nonché la sussistenza di una "motivazione sostenuta da valutazioni della situazione finanziaria basate su dati oggettivi, emergenti, ad esempio, dalle relazioni tecniche di accompagnamento delle misure legislative".



## **Articolo 28** *(Misure in materia di previdenza complementare)*

L'**articolo 28, comma 1**, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la possibilità, per i soggetti che liquidano la pensione con il sistema contributivo, di computare, su richiesta dell'assicurato, ai fini del raggiungimento dell'importo soglia necessario per la liquidazione della pensione di vecchiaia, unitamente all'ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita. La norma inoltre interviene sulle modalità di determinazione del valore teorico della rendita complementare ai soli fini del calcolo del raggiungimento del valore soglia previsto, prevedendo altresì che le forme di previdenza complementare rilascino una proiezione certificata attestante il valore della rendita calcolabile secondo gli schemi in uso nella singola forma di previdenza complementare.

**Il comma 2** rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei criteri di computo e delle modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita secondo quanto previsto dal comma 1.

L'articolo, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, richiedendo per la sua attuazione un decreto attuativo, non reca **oneri** per l'anno 2025, mentre reca **0,5 milioni di euro per l'anno 2026, 0,9 milioni di euro nell'anno 2027**, 1,2 milioni di euro per l'anno 2028, 1,5 milioni di euro per l'anno 2029, 2,1 milioni di euro per l'anno 2030, 3,1 milioni di euro per l'anno 2031, 4,1 milioni di euro per l'anno 2032, 4,8 milioni di euro per l'anno 2033 e 5, 3 milioni di euro per l'anno 2034. Dal 2035 gli oneri pensionistici hanno un profilo pure crescente, ma comunque di entità contenuta, che trova compensazione nell'ambito degli interventi in materia pensionistica contenuti nel presente provvedimento.

**L'articolo 28, comma 1**, apportando modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214<sup>57</sup>, prevede che i soggetti che liquidano la

<sup>57</sup> Si ricorda che ai sensi del comma 7 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il diritto alla pensione di vecchiaia in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore all'importo dell'assegno sociale rivalutato in base alla media mobile quinquennale del tasso di variazione del PIL, nel 2024 pari a 534,41 euro

pensione con il sistema contributivo possono, sulla base di una opzione volontaria, computare, esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'importo soglia necessario per la liquidazione della pensione di vecchiaia, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita non inferiore al 50 per cento del montante accantonato nel fondo ai sensi dell'articolo 11 comma 3 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e solo su richiesta dell'assicurato, unitamente all'ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare. Il valore teorico della rendita complementare, ai soli fini del calcolo del raggiungimento del valore soglia previsto (nel 2024 pari a 534,41 euro mensili), è determinato trasformando il montante effettivo accumulato in ciascuna forma di previdenza complementare con il valore dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6 della legge 8 agosto 1995, n. 335<sup>58</sup> vigente al momento del pensionamento.

La norma introduce inoltre l'obbligo di mettere a disposizione una proiezione certificata che consenta di avere una rappresentazione affidabile dell'importo della futura rendita in modo da comprendere l'ulteriore reddito a disposizione unitamente alla pensione erogata dall'ente previdenziale pubblico.

Al riguardo, la relazione tecnica del provvedimento, precisa come già attualmente le forme di previdenza complementare rilascino annualmente una nota informativa che contiene già le proiezioni delle diverse tipologie di prestazioni richiedibili dagli assicurati, ivi incluse le rendite, prevedendo la norma in esame uno specifico obbligo per il caso di specie (richiesta di una pensione contributiva con opzione di rendita).

Si ricorda che nel nostro ordinamento, la materia delle forme pensionistiche complementari è disciplinata dal D.Lgs. 252/2005, come sostanzialmente modificato dal D.Lgs. 28/2007 (di recepimento della direttiva 2003/41/CE), nonché, successivamente, dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, con cui

---

mensili, unitamente alla maturazione del requisito anagrafico di 67 anni di età, adeguato agli incrementi della speranza di vita.

<sup>58</sup> Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.335, l'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa nonché l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e delle relative ritenute indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2016/2341, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali. Tale direttiva è volta alla creazione di un quadro normativo unitario minimo e armonizzato della previdenza integrativa, a rafforzare il sistema di *governance* e di gestione del rischio, rimuovere alcune barriere che ostacolano l'attività transfrontaliera dei fondi pensione (oggetto di discipline differenti nei vari Paesi), consolidare la trasparenza e l'informazione agli iscritti e ai pensionati, cercando, nel contempo, di assicurare alle autorità competenti tutti gli strumenti necessari per poter effettivamente svolgere la vigilanza ed il controllo sugli EPAP.

Il citato decreto legislativo n. 147 del 2018 è stato adottato al fine di adeguare la normativa nazionale in materia di forme pensionistiche complementari e di attività di vigilanza sulle stesse da parte della COVIP.

Si ricorda, inoltre, che, per quanto attiene alle prestazioni, l'articolo 11 del D.Lgs. 252/2005 ha ridefinito i requisiti e le modalità di accesso alle prestazioni complementari, stabilendo (comma 2) che, a condizione di possedere almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisca al momento della maturazione dei requisiti stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza.

**Il comma 3**, in particolare, prevede che le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata in capitale.

Per quanto attiene agli obblighi di informativa, si ricorda che gli artt. da 13-bis a 13-septies nel D.Lgs. 252/2005) prevedono:

- che gli aderenti e i beneficiari siano adeguatamente informati sulle condizioni della rispettiva forma pensionistica complementare (tra cui il profilo di investimento e la natura dei rischi finanziari), nonché su tutte le modifiche relative alle regole del fondo e alle riserve tecniche;
- che i potenziali aderenti siano informati su determinati elementi (come, ad esempio, i tipi di prestazione del fondo e le opzioni di investimento a loro disposizione) prima della loro adesione;
- che a ciascun aderente vengano trasmessi un documento annuale sulla propria posizione individuale e, almeno tre anni prima della possibile età di pensionamento, informazioni circa le opzioni di erogazione delle prestazioni pensionistiche;
- che ai beneficiari siano fornite informazioni periodiche sulle opzioni esercitabili per l'erogazione delle rendite.

**Il comma 2** prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati **i criteri di computo e le modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita secondo quanto previsto dal comma 1**, tenuto conto dei contenuti delle decisioni Eurostat in merito alla conferma del trattamento contabile delle prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare anche a seguito di quanto disciplinato dal comma 1.

Si osserva, infine, che la relazione tecnica relativa al provvedimento segnala che per effetto della disposizione in esame si potrà verificare un anticipo del pensionamento per la maturazione anticipata dell'importo soglia per accedere al pensionamento di vecchiaia, a seguito dell'aggiunta alla pensione pubblica maturata della rendita derivante dalla previdenza complementare.

Richiedendo per la sua attuazione un decreto attuativo<sup>59</sup>, esso non reca oneri per l'anno 2025, mentre reca 0,5 milioni di euro per l'anno 2026, 0,9 milioni di euro nell'anno 2027, 1,2 milioni di euro per l'anno 2028, 1,5 milioni di euro per l'anno 2029, 2,1 milioni di euro per l'anno 2030, 3,1 milioni di euro per l'anno 2031, 4,1 milioni di euro per l'anno 2032, 4,8 milioni di euro per l'anno 2033 e 5,3 milioni di euro per l'anno 2034. Nella relazione tecnica infine si segnala che dal 2035 gli oneri pensionistici hanno un profilo pure crescente, ma di entità contenuta che trova compensazione nell'ambito degli interventi in materia pensionistica contenuti nel presente provvedimento

---

<sup>59</sup> La relazione tecnica segnala che per l'adozione di tale decreto, infatti, al fine di valutarne la neutralità sui saldi di finanza pubblica, occorrerà avere la certezza che l'autorità statistica europea non ritenga di dover modificare la classificazione contabile della rendita da previdenza complementare considerando in un unico trattamento pensionistico la suddetta rendita unitariamente alla prestazione della previdenza pubblica obbligatoria.

## **Articolo 29** ***(Disposizioni in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati)***

L'**articolo 29** esclude dall'applicazione della legislazione in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati, nonché dei lavoratori frontalieri, le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025.

L'**articolo** in esame comporta **effetti positivi per la finanza pubblica**, pari a **17 milioni di euro nel 2025, 37,3 milioni di euro nel 2026, 38,2 milioni di euro nel 2027, 39 milioni di euro nel 2028, 39,8 milioni di euro nel 2029, 40,6 milioni di euro nel 2030, 41,4 milioni di euro nel 2031, 42,2 milioni di euro nel 2032, 43,1 milioni di euro nel 2033 e 44 milioni di euro nel 2034.**

L'**articolo 29** prevede che a partire dal 1° gennaio 2025 le disposizioni recate dalla legge 25 luglio 1975, n. 402 - che riconoscono il trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni ai lavoratori italiani rimpatriati, nonché ai lavoratori frontalieri, in caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero - non si applichino alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025.

La relazione tecnica, nel riportare gli effetti finanziari complessivi derivanti dal provvedimento normativo di abrogazione delle disposizioni in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati, ascrive effetti positivi per la finanza pubblica, pari a 17 milioni di euro nel 2025, 37,3 milioni di euro nel 2026, 38,2 milioni di euro nel 2027, 39 milioni di euro nel 2028, 39,8 milioni di euro nel 2029, 40,6 milioni di euro nel 2030, 41,4 milioni di euro nel 2031, 42,2 milioni di euro nel 2032, 43,1 milioni di euro nel 2033 e 44 milioni di euro nel 2034.

Si ricorda che tale legge n. 402 del 1975 prevede che, in caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero, i lavoratori italiani rimpatriati, nonché i lavoratori frontalieri, hanno diritto al trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni<sup>60</sup>, detratto il periodo eventualmente indennizzato in base a norme di accordi internazionali. Per lo stesso periodo i

---

<sup>60</sup> L'importo viene calcolato nella misura del 30% della retribuzione convenzionale fissata con un decreto del Ministero del Lavoro pubblicato ogni anno.

lavoratori medesimi hanno diritto agli assegni familiari ed all'assistenza sanitaria per sé e per i familiari a carico.

La concessione di tali prestazioni è subordinata alla condizione che il rimpatrio sia intervenuto entro il termine di 180 giorni dalla data del licenziamento o dalla fine del contratto di lavoro stagionale e sempreché il rimpatrio stesso risulti in data successiva al 1° novembre 1974.

Inoltre, il trattamento di cui all'articolo 1 è dovuto a condizione che il lavoratore interessato si sia iscritto all'ufficio di collocamento del luogo di residenza sul territorio italiano entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data del rimpatrio, ovvero, per i frontalieri, dalla data del mancato rinnovo del contratto di lavoro.

I lavoratori che abbiano fruito di tale trattamento previsto possono nuovamente beneficiarne sempreché abbiano effettuato un nuovo periodo di lavoro dipendente di almeno dodici mesi, di cui non meno di sette effettuati all'estero.

**Articolo 30**  
*(Proroga ammortizzatori sociali mediante utilizzi del Fondo sociale per occupazione e formazione e disposizioni per l'attuazione del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori)*

L'articolo 30 proroga alcune misure di sostegno al reddito, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. Tali interventi concernono l'indennità per i lavoratori della pesca e dei *call-center*, l'integrazione al reddito per i dipendenti ex-Ilva, il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese che operano in aree di crisi industriale complessa, che cessano l'attività o in caso di riorganizzazione o crisi aziendale, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. In particolare, sono stanziati:

- **30 mln** di euro per il 2025 per il fermo **pesca**;
- **70 mln** di euro per il 2025 per la CIGS per le imprese situate in aree di **crisi industriale complessa**;
- **100 mln** di euro per il 2025 per la CIGS per **cessazione attività**;
- **19 mln** di euro per il 2025 per il sostegno al reddito dei dipendenti **ex ILVA**;
- **100 mln** di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 per la CIGS per **crisi aziendale**;
- **20 mln** di euro per il 2025 per i lavoratori dei *call center*

La disposizione prevede altresì la proroga di talune convenzioni per l'impiego di lavoratori socialmente utili e alcune misure volte all'**attuazione del Programma GOL** (Garanzia occupabilità lavoratori).

La relazione tecnica sull'**articolo 30** non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in esso contenute, in quanto il finanziamento è disposto a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, già presenti a legislazione vigente.

***Indennità per i lavoratori del settore della pesca (comma 1)***

Per l'erogazione, anche **per il 2025**, dell'**indennità giornaliera** onnicomprensiva prevista per i **lavoratori dipendenti** da imprese adibite alla **pesca** marittima nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, vengono stanziati risorse nel limite di **30 milioni** di euro per il medesimo anno 2025, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione<sup>61</sup>.

<sup>61</sup> Di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008.

La suddetta indennità è pari ad un importo non superiore a **30 euro giornalieri** ed è riconosciuta ad ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca.

Si ricorda che la misura in oggetto è stata rifinanziata più volte, da ultimo dall'art. 1, c. 169, della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) nella misura di 30 mln di euro.

***Proroga CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa (comma 2)***

La norma in esame stanziava **per il 2025** ulteriori risorse, pari a **70 milioni** di euro a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, per la **prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale**, riconosciuti in deroga ai limiti generali di durata vigenti, **e di mobilità in deroga**, previsti – rispettivamente, dall'art. 44, co. 11-*bis*, del D.Lgs. 148/2015, e dall'art. 53-*ter* del D.L. 50/2017 - in favore dei **lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa**.

Le suddette risorse saranno ripartite tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e potranno essere destinate dalle Regioni, nel 2025, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, alle medesime finalità.

La disposizione in commento affida all'INPS, ai fini del **rispetto del limite delle disponibilità finanziarie assegnate**, il controllo ed il monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni e ne dà riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali almeno semestralmente.

L'articolo 44, comma 11-*bis* del D.Lgs. n. 148/2015 autorizza un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, previo accordo stipulato in sede governativa, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa che, a tal fine, debbono presentare un piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni del citato decreto, né secondo le disposizioni attuative dello stesso. Tali risorse, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, sono assegnate alle regioni dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che provvede ad una ripartizione proporzionale alle esigenze rappresentate.

Ai sensi dell'articolo 53-*ter* del D.L. 50/2017, le suddette risorse finanziarie possono essere destinate dalle regioni, nei limiti della parte non utilizzata, per la prosecuzione - senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al DM n. 83473 del 1° agosto 2014 - del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di



crisi industriale complessa e che, alla data del 1° gennaio 2017, risultavano beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale.

Inizialmente, il citato art. 44, co. 11-*bis*, del D.Lgs. 148/2015 ha disposto che il trattamento straordinario di integrazione salariale ivi previsto fosse concesso entro un limite massimo di spesa di 216 mln di euro per il 2016 (ripartite con il [decreto interministeriale n. 1 del 12 dicembre 2016](#)) e di 117 mln per il 2017 (ripartite con il [decreto interministeriale n. 12 del 5 aprile 2017](#)).

Successivamente, le leggi di bilancio dal 2018 al 2023, per la prosecuzione dei trattamenti di CIGS in oggetto, hanno più volte autorizzato l'impiego delle risorse residue anche per le annualità successive al 2017 e hanno altresì stanziato ulteriori risorse. In dettaglio:

- per il 2018 e 2019 è stato consentito l'impiego delle risorse residue stanziato per il 2016 ed il 2017 (art. 1, co. 139, della L. 205/2017 e art. 1, co. 282, della L. 145/2018);
- per il 2019 sono stati stanziati ulteriori 117 mln di euro, ripartiti con il [decreto interministeriale n. 16 del 29 aprile 2019](#) (art. 1, co. 282, della L. 145/2018);
- per il 2020 sono stati stanziati ulteriori 45 mln di euro, ripartiti con il [DM 5 marzo 2020](#) (art. 1, co. 491, L. 160/2019);
- per il 2021 sono stati stanziati ulteriori 180 mln di euro, ripartiti con il [DM n. 18 del 16 aprile 2021](#) (art. 1, co. 289, L. 178/2020)<sup>62</sup>;
- per il 2022 sono stati stanziati ulteriori 60 mln di euro, ripartiti con il [DM n. 5 del 9 marzo 2022](#) (art. 1, co. 127, L. 234/2021);
- per il 2023 sono stati stanziati ulteriori 70 mln di euro, ripartiti con apposito [DM](#) (art. 1, c. 325, L. 197/2022);
- per il 2024 sono stati stanziati ulteriori 70 mln di euro, ripartiti con DM 11 aprile 2024, n. 886 (art. 1, c. 170, L. 213/2023).

#### ***Proroga CIGS per cessazione di attività (commi 3 e 4)***

La disposizione in commento proroga **per il 2025** - nel limite di spesa di **100 milioni** di euro per il medesimo anno, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione - la possibilità (attualmente prevista sino al 2024) per le **imprese che cessano l'attività produttiva** di accedere ad un **trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale** per un periodo massimo di **12 mesi**, finalizzato alla gestione degli esuberi di personale (ex art. 44 del D.L. 109/2018) (**comma 4**).

<sup>62</sup> La medesima legge di bilancio 2021 (al comma 290) ha istituito un Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa individuate dalle regioni per l'anno 2020 e non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria.

Tale facoltà è concessa in deroga ai limiti generali di durata vigenti<sup>63</sup> e, in base alla novella apportata dalla disposizione in commento, anche qualora il datore abbia occupato mediamente meno di quindici dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione della domanda<sup>64</sup> (**comma 3**).

La disposizione in commento fa salva la disciplina prevista dal richiamato articolo 44 del D.L. 109/2018 (vedi *infra*) in materia di condizioni e presupposti per l'accesso al suddetto intervento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività.

In particolare l'autorizzazione è concessa:

- qualora sussista una delle seguenti ipotesi:
  - risultino concrete prospettive di cessione dell'attività, con conseguente riassorbimento occupazionale;
  - sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo;
  - siano svolti specifici percorsi di politica attiva del lavoro, posti in essere dalla regione interessata e relativi ai lavoratori dell'azienda in oggetto;
- per un periodo massimo complessivo di dodici mesi;
- anche in deroga ai limiti di durata massima per la cassa integrazione ordinaria e straordinaria, che prevedono, rispettivamente, in generale, una durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile e di 12 mesi, anche continuativi, in caso di crisi aziendale;
- subordinatamente alla conclusione di un accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in cui viene altresì verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario e indicato il relativo onere finanziario. Tali accordi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile del rispetto dei limiti di spesa. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, non possono essere stipulati altri accordi.

In attuazione della delega di cui alla L. 183/2014, che ha disposto, nell'ambito del riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di lavoro, l'esclusione di ogni forma di integrazione salariale in caso di cessazione definitiva dell'attività aziendale

---

<sup>63</sup> Si ricorda che i limiti di durata della CIGS sono, per ogni unità produttiva, pari a: 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per la fattispecie di programma di riorganizzazione aziendale; 12 mesi, anche continuativi, per la fattispecie di crisi aziendale (e connesso piano di risanamento), con divieto di nuova concessione prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione e fatto salvo il rispetto del limite di 24 mesi in un quinquennio mobile (ovvero di 30 mesi per le imprese - industriali o artigiane - dell'edilizia e del settore lapideo).

<sup>64</sup> La facoltà in oggetto è infatti riconosciuta anche in deroga all'art. 20, c. 3-bis, del D.Lgs. 148/2015.

o di un ramo di essa, il D.Lgs. 148/2015 ha escluso (dal 1° gennaio 2016) la cessazione di attività di impresa (o di un ramo di essa) tra le cause di richiesta di cassazione integrazione guadagni. Tuttavia, l'articolo 21, comma 4, del medesimo decreto n. 148 ha previsto (in deroga ai limiti di durata massima) la possibilità di autorizzare, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018 (a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione), sino a un limite massimo di 12, 9 e 6 mesi, e previo accordo stipulato in sede governativa, un ulteriore intervento di CIGS, nel caso in cui all'esito dello specifico programma di crisi aziendale, l'impresa avesse cessato l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale.

Successivamente, il richiamato art. 44 del D.L. 109/2018 – come modificato da ultimo dal D.L. 162/2019 - ha prorogato la concessione della CIGS in oggetto per il periodo dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020, nel limite di spesa costituito dalle risorse stanziare ai sensi del predetto art. 21, c. 4, del D.Lgs. 148/2015 e non utilizzate, nonché (come disposto dai decreti legge nn. 124 e 162 del 2019) nel limite di 45 milioni di euro per il 2019 e di 28,7 milioni di euro per il 2020.

Infine, il trattamento in oggetto è stato prorogato anche per gli anni 2021 e 2022 (art. 1, co. 278, L. 178/2020) nel limite di spesa, rispettivamente, di 200 e di 50 milioni di euro, per il 2023 (art. 1, co. 329, L. 197/2022) nel limite di spesa di 50 mln di euro, e, da ultimo, per il 2024 (art. 1, c. 172, L. 213/2023) nel limite di spesa di 100 mln di euro.

#### ***Integrazione delle misure di sostegno al reddito per i dipendenti ex ILVA (comma 5)***

Viene altresì prorogata **per il 2025** - nel limite di spesa di **19 mln** di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione - l'**integrazione economica**, per la parte non coperta, **del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria** riconosciuta, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche (ex art. 1-*bis*, del D.L. 243/2016, vedi *infra*), in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del **gruppo ILVA**.

Il richiamato art. 1-*bis* del D.L. 243/2016 ha autorizzato una spesa di 24 mln di euro per il 2017 allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia stato avviato o prorogato, nel corso dello stesso anno, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (anche in relazione ad impegni dei lavoratori in corsi di formazione professionale per la gestione delle bonifiche relative ai medesimi stabilimenti). La misura è stata successivamente prorogata per il 2018 nel limite di spesa di 24 milioni di euro<sup>65</sup>, per il 2019 nel limite di spesa di 35 milioni di euro<sup>66</sup>

<sup>65</sup> Cfr. art. 1, co. 1167, della L. 205/2017.

<sup>66</sup> Cfr. art. 1, co. 248, della L. 145/2018.

e per gli anni dal 2020 al 2024 nel limite di spesa di 19 milioni di euro per ciascun anno<sup>67</sup>.

La Relazione tecnica allegata al presente disegno di legge specifica che i destinatari del trattamento di CIGS per le tre aziende del Gruppo Ilva sono complessivamente 2131 lavoratori, di cui 1808 dipendenti da Ilva, 311 dipendenti da Sanac e 12 dipendenti da Taranto Energia. Dai dati forniti dal personale della Direzione Ilva si prevede una sospensione media rispettivamente di 1.786, 311 e 12 lavoratori, per un totale di n. 2.109 unità lavorative.

### ***CIGS per riorganizzazione, contratti di solidarietà e crisi aziendale (comma 6)***

La disposizione in commento proroga per gli anni dal 2025 al 2027 la possibilità, di cui all'art. 22-*bis* del D.Lgs. 148/2015, per le **imprese con rilevanza economica strategica** anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di **trattamento di integrazione salariale straordinaria**, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa vigente<sup>68</sup>.

A tal fine vengono stanziati **100 milioni** di euro per ciascuna delle predette annualità dal 2025 al 2027.

Si ricorda che il trattamento in oggetto è stato prorogato fino al 2024 dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, c. 129, L. 234/2021).

L'ulteriore periodo di CIGS in oggetto può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.

La disposizione in commento non interviene sulla disciplina in materia di condizioni e presupposti per l'accesso alla proroga del richiamato trattamento straordinario di integrazione salariale.

In base al richiamato art. 22-*bis* l'autorizzazione dell'ulteriore periodo di CIGS da parte delle imprese di rilevanza economica strategica è subordinata alla presentazione di piani di interventi volti a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva, ovvero a gestire processi di transizione (come specificato dall'art. 52, co. 1, lett. *b*), del ddl in esame, con riferimento all'art. 21, co. 2, del D.Lgs. 148/2015), e comunque finalizzati al recupero occupazionale, anche in termini di riqualificazione professionale e di potenziamento delle competenze (come specificato dall'art. 52, co. 1, lett. *c*), del ddl in esame, con riferimento all'art. 21, co. 2, del D.Lgs. 148/2015)) e alla sussistenza di una delle seguenti ipotesi:

1. il programma di riorganizzazione aziendale comprenda investimenti complessi, non attuabili nel limite temporale di durata del trattamento straordinario;

---

<sup>67</sup> Cfr. art. 11-*quater*, co. 1, del D.L. 162/2019, art. 9 del D.L. 41/2021, art. 1, co. 128, L. 234/2021, art. 1, co. 328, L. 197/2022 e art. 1, c. 173, L. 213/2023

<sup>68</sup> Per i limiti di durata della CIGS cfr. *supra*.

2. il medesimo programma contenga piani di recupero occupazionale e azioni di riqualificazione non attuabili nel suddetto limite temporale;
3. per la causale contratto di solidarietà;
4. il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi, non attuabili nel limite temporale di durata del trattamento.

Per le ipotesi da 1 a 3 si prevede che la proroga possa essere concessa fino ad un limite di 12 mesi, mentre per la quarta ipotesi si ammette un limite massimo di 6 mesi.

***Proroga delle convenzioni per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili (comma 7)***

Viene altresì prevista la proroga dal 31 dicembre 2024<sup>69</sup> **al 31 dicembre 2025** del termine per la possibilità di applicazione di alcune **convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili**.

Le convenzioni interessate dalla presente proroga sono stipulate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con alcune regioni (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia), al fine di garantire il pagamento dei sussidi, nonché l'attuazione di misure di politiche attive per il lavoro in favore dei lavoratori socialmente utili appartenenti alla cosiddetta platea storica<sup>70</sup>. La proroga è disposta nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***Sostegno al reddito per i lavoratori dei call center (comma 8)***

La disposizione in commento rifinanzia anche **per il 2025**, nella misura di **20 milioni di euro** - a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione<sup>71</sup> - le misure di sostegno al reddito previste in favore dei **lavoratori dipendenti** dalle imprese del settore **dei call center** dall'art. 44, co. 7, del D.Lgs. 148/2015, non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con un organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda.

La misura dell'indennità in oggetto è pari al trattamento massimo di integrazione salariale ordinaria e straordinaria e può essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una crisi aziendale ed il relativo programma contenga un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri creatisi.

In base al combinato disposto del richiamato art. 44, co. 7, del D.Lgs. 148/2015 e del relativo decreto attuativo DM 22763/2015, le citate misure di sostegno al reddito consistono nell'erogazione di un'indennità in favore dei lavoratori appartenenti alle aziende del settore dei *call center* non rientranti nel campo di

<sup>69</sup> Termine così posto, da ultimo, dall'art. 28-bis del D.L. 60/2024.

<sup>70</sup> Le convenzioni in oggetto riguardano infatti l'utilizzazione di soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 (ex art. 2, c. 1, del D.Lgs. 81/2000.

<sup>71</sup> Di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008.

applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con un organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda, con unità produttive site in diverse Regioni o Province autonome, e che abbiano attuato, entro la scadenza del 31 dicembre 2013, le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto.

Si ricorda che la misura di cui al presente comma è stata rifinanziata più volte, da ultimo, per il 2024, dall'art. 1, c. 168, della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) nel limite di spesa di 10 mln di euro.

#### ***CIGS per le imprese di interesse strategico nazionale (comma 9)***

La disposizione in commento riconosce un ulteriore periodo di **trattamento straordinario di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2025, alle imprese di interesse strategico nazionale** con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati. Tale ulteriore periodo è riconosciuto **in continuità con le tutele già autorizzate, e quindi anche con effetto retroattivo**, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa generale<sup>72</sup> e nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro per il 2025.

Per la domanda relativa al prolungamento in oggetto non si applicano le norme inerenti alla consultazione sindacale e agli altri termini temporali e modalità per la procedura di trattamento in questione (di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 148/2015).

Come anticipato, i trattamenti in oggetto sono riconosciuti nel limite di spesa di 63,3 euro per il 2025, a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione. L'INPS provvede al monitoraggio di tale limite di spesa e, qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande.

Si ricorda che il trattamento in oggetto è stato riconosciuto fino al 31 dicembre 2024 dall'art. 1, c. 175, della L. 213/2023.

Si segnala, infine, che l'art. 3, c. 1, del D.L. 4/2024 – recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico – specifica che, anche qualora sia disposta l'amministrazione straordinaria (con conseguente prosecuzione aziendale), il suddetto beneficio resta fermo, nell'ambito del predetto limite di spesa, qualora il trattamento (o la prosecuzione dello stesso) sia già autorizzato o in corso di autorizzazione.

#### ***Attuazione Programma GOL (comma 10)***

Ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei *target* del **Programma GOL** (Garanzia occupabilità lavoratori) – previsto dal PNRR nell'ambito della Riforma delle politiche attive del lavoro e della formazione, 1.1 – la presente disposizione consente alle regioni di destinare le **risorse** loro

---

<sup>72</sup> Per tali limiti, cfr. supra.

assegnate nell'ambito di tale programma anche al finanziamento delle **iniziative di formazione attivate dalle imprese** a favore dei lavoratori rientranti nelle categorie individuate dalla suddetta Riforma 1.1.

L'obiettivo della Riforma 1.1, rientrante nella Missione 5, Componente 1, del PNRR, è promuovere un sistema attivo del mercato del lavoro più efficiente grazie a servizi specifici per l'impiego e piani personalizzati di attivazione del mercato del lavoro. I soggetti coinvolti dalla Riforma sono i soggetti disoccupati o in transizione, quindi beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza o in assenza di un rapporto di lavoro o di misure di sostegno al reddito, nonché i soggetti fragili o vulnerabili con difficoltà a livello occupazionale.

## Articolo 34 (Misure in materia di congedi parentali)

Il **comma 1** dell'**articolo 34** prevede, con riferimento ai **lavoratori dipendenti** e limitatamente a un periodo o a un complesso di periodi<sup>73</sup> **compresi entro il sesto anno di vita del bambino** – ovvero entro il sesto anno dall'ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento<sup>74</sup> –, **un elevamento della misura dell'indennità per congedo parentale**; tale elevamento è riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di periodo<sup>75</sup>) alla madre o al padre e concerne, nel limite di due mesi, i periodi di congedo successivi a un primo mese di congedo parentale; in base a tale elevamento, l'aliquota (commisurata sulla retribuzione) per il calcolo dell'indennità per congedo parentale è pari, limitatamente al periodo o ai periodi in oggetto, **all'ottanta per cento – anziché al sessanta per cento, già previsto per il secondo mese, e al trenta per cento, già previsto per il terzo mese** –. In conseguenza di tale novella, i periodi complessivamente fruibili con una indennità pari all'ottanta per cento sono dunque elevati da uno a tre mesi (sempre in alternativa tra i genitori e fino al sesto anno summenzionato). Il **comma 2** del **presente articolo** definisce i termini transitori di applicazione della novella di cui al **comma 1**.

Gli **effetti finanziari negativi** derivanti dall'**articolo 34** sono quantificati nella **relazione tecnica** in un importo complessivamente pari a **183 milioni di euro per l'anno 2025, 285 milioni per l'anno 2026, 398 milioni per l'anno 2027** e in un importo annuo crescente negli anni successivi (nel 2034 – ultimo anno preso in considerazione nelle stime – l'importo è quantificato in 494 milioni). I valori in esame sono comprensivi (in termini di competenza contabile) della quota di maggiore spesa per la contribuzione figurativa.

La novella di cui al **comma 1** del **presente articolo 34** concerne l'articolo 34, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al [D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151](#), e successive modificazioni.

<sup>73</sup> Si ricorda che i congedi parentali sono fruibili in forma frazionata (cfr. l'articolo 32, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al [D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151](#), e successive modificazioni).

<sup>74</sup> Si ricorda che, in ogni caso, il congedo non può essere fruito dopo il compimento della maggiore età del soggetto adottato o in affidamento (articolo 36, comma 2, del citato testo unico, e successive modificazioni).

<sup>75</sup> Riguardo alla fruibilità in forma frazionata, cfr. *supra*, in nota.



Si ricorda che la precedente novella operata dall'articolo 1, comma 179, della [L. 30 dicembre 2023, n. 213](#), oltre ad elevare, a regime, l'aliquota summenzionata di calcolo dal trenta per cento al sessanta per cento per il secondo mese, ha elevato per il solo anno 2024 l'aliquota medesima, relativa al secondo mese, all'ottanta per cento. La novella di cui al citato comma 179 è in sostanza assorbita dalla novella di cui al presente **articolo 34, comma 1**.

Il nuovo elevamento in esame, ai sensi del **comma 2 del presente articolo**, non si applica per i casi in cui – per la madre o, rispettivamente, per il padre – il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2024<sup>76</sup>; viene fatto salvo, per i casi in cui il congedo di maternità o di paternità sia terminato nel corso dell'anno 2024, l'elevamento all'ottanta per cento per il secondo mese. Quest'ultimo elevamento, come detto, è stato già riconosciuto dalla novella di cui al citato articolo 1, comma 179, e può essere ora fruito (in base ai **commi 1 e 2 del presente articolo 34**) anche nel periodo successivo all'anno 2024; restano esclusi (come già previsto nella novella di cui al suddetto articolo 1, comma 179) i casi in cui il congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2023. *Sotto il profilo redazionale, si valuti l'opportunità di una riformulazione della suddetta disciplina transitoria di cui al **comma 2**, al fine di esplicitare le categorie a cui si riferisce l'avverbio "rispettivamente"*.

Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 34 del suddetto testo unico riconosce il trattamento economico – pari, come accennato, ad una quota percentuale della retribuzione<sup>77</sup> e costituito da un'indennità corrisposta dall'INPS o, per i dipendenti pubblici, dal datore di lavoro – per i seguenti periodi di congedo parentale, salvi i casi di periodo più ampio in relazione al reddito individuale o all'ipotesi che il congedo riguardi un minore disabile in situazione di gravità accertata<sup>78</sup>: per tre mesi per ciascun genitore – tale diritto non è trasferibile all'altro genitore –; per un ulteriore periodo di tre

<sup>76</sup> Riguardo al termine finale del periodo di congedo di maternità, cfr. gli articoli 16, 16-*bis*, 20 e 26 del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001, e successive modificazioni. Riguardo al termine finale del periodo di congedo di paternità, cfr. gli articoli 27-*bis*, 28 e 31 del medesimo testo unico, e successive modificazioni.

<sup>77</sup> Per i dipendenti pubblici, in genere, in base ai relativi contratti collettivi, l'indennità in esame è pari, per il primo mese, al cento per cento della retribuzione. Riguardo alla determinazione della base di calcolo su cui si applica la suddetta aliquota del trenta per cento, si rinvia alla [circolare](#) dell'INPS n. 122 del 27 ottobre 2022.

<sup>78</sup> Si ricorda infatti che i commi 2 e 3 del citato articolo 34 del testo unico, e successive modificazioni, riconoscono la suddetta indennità per tutti i periodi di congedo fruibili dal soggetto, qualora il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o qualora si rientri nelle fattispecie di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33 del suddetto testo unico, e successive modificazioni (articolo concernente l'ipotesi che il congedo riguardi un minore disabile in situazione di gravità accertata).

Riguardo alla durata dei periodi congedo fruibili, si rinvia alla citata [circolare](#) dell'INPS n. 122 del 2022.

mesi, fruibile in alternativa (o anche divisibile) tra i genitori<sup>79</sup>; per nove mesi di congedo, qualora vi sia un solo genitore o l'affidamento del minore sia esclusivo di un genitore.

La novella in esame inserisce la norma sul suddetto elevamento nel primo periodo del citato articolo 34, comma 1, del testo unico, e successive modificazioni. *Si valuti l'opportunità di inserire una novella di coordinamento nel terzo periodo dello stesso articolo 34, comma 1, periodo relativo ai nove mesi di congedo parentale a cui ha diritto il genitore unico o titolare dell'affidamento esclusivo, al fine di fare salva esplicitamente – nell'ambito della formulazione sull'aliquota del trenta per cento – l'ipotesi di elevamento in oggetto.*

---

<sup>79</sup> Cfr. la citata [circolare](#) dell'INPS n. 122 del 2022.

## Articolo 35

### *(Disposizioni in materia di decontribuzione di lavoratrici madri)*

L'articolo 35 reca disposizioni in materia di **decontribuzione di lavoratrici madri**, riconoscendo un **parziale esonero contributivo della quota dei contributi** previdenziali per l'**invalidità**, la **vecchiaia** e i **superstiti**, a carico del lavoratore, **in favore delle lavoratrici dipendenti**, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e **autonome** che **percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione** e che **non hanno optato per il regime forfetario**.

La disposizione individua quindi i **requisiti di concessione dell'esonero**.

Come specificato nella medesima disposizione e nella relazione tecnica, dalla disposizione in commento conseguono **oneri, in termini di maggiori spese, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025**.

La disposizione di cui all'articolo 35 prevede il riconoscimento, nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, di un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, in favore delle lavoratrici dipendenti - ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico - e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario.

A tal proposito, si ricorda che l'ambito operativo del regime di contabilità semplificata è disciplinato dall'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, in cui sono riportati i requisiti dimensionali affinché le imprese ricadano nel regime di contabilità semplificata. Tale regime comporta una semplificazione nella tenuta delle scritture previste dal codice civile e, dal punto di vista fiscale, specifiche modalità di determinazione del reddito imponibile. A tali soggetti si applica il sistema di scaglioni e aliquote IRPEF. Rientrano in tale regime le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali, con ricavi non superiori a 500 mila euro per prestazioni di servizi o a 800 mila euro per altre attività. L'imponibile è determinato sul principio di cassa "impuro" (perché, ad esempio, rimane necessario l'ammortamento dei beni strumentali – anziché la sua deduzione integrale nell'esercizio entro il quale il costo viene sostenuto – e la deduzione degli accantonamenti di quiescenza e previdenza per il personale dipendente).

Si rammenta, altresì, che sono considerati redditi da partecipazione le quote di reddito derivanti da partecipazioni in società e associazioni o imprese familiari o coniugali:

- dai soci delle società di persone ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR;
- dai collaboratori di imprese familiari;
- dal coniuge che partecipa all'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- dalle persone fisiche, membri di Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) residenti nel territorio dello Stato o, se non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato;
- dai soci di società che hanno optato per il regime della trasparenza ai sensi dell'art. 116 del TUIR.

Infine, si ricorda sinteticamente che il regime forfetario è stato introdotto dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 54-89 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014) ed è destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni. Esso prevede rilevanti semplificazioni ai fini Iva e ai fini contabili, e consente, altresì, la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un'unica imposta con aliquota al 15 per cento sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap. Esso è inteso dal legislatore come il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione. La sua applicazione, pertanto, è subordinata solo al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti prescritti dalla legge. Il comma 54 della legge di bilancio 2023 innalza a 85 mila euro (rispetto al precedente limite previsto a 65 mila euro) la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un'imposta forfetaria del 15 per cento sostitutiva di quelle ordinariamente previste. La disposizione prevede inoltre che tale agevolazione cessa immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro, senza aspettare l'anno fiscale seguente.

Per un ulteriore approfondimento dell'istituto, si rinvia al [sito dell'Agenzia delle entrate](#).

Sono quindi individuati i requisiti di concessione dell'esonero, prevedendosi, in particolare, che:

- le lavoratrici devono essere madri di due o più figli;
- l'esonero medesimo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo ovvero, a decorrere dall'anno 2027, se madri di tre o più figli, fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

La disposizione prevede, inoltre, che il beneficio in esame non si applichi per gli anni 2025 e 2026 in favore delle lavoratrici che risultano essere beneficiarie dell'esonero contributivo già disposto dall'articolo 1, comma 180, della legge n. 213 del 2023.

Si ricorda, al proposito, che l'articolo 1, comma 180, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio per l'anno 2024) ha previsto che, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, sia riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

Ulteriore requisito per la concessione del beneficio previsto dalla disposizione in esame è che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40 mila euro su base annua. Si precisa, in ogni caso, che resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Si ricorda che tale è la quota della retribuzione pensionabile accantonata ai fini della determinazione dell'ammontare della rendita. Per i lavoratori dipendenti essa è pari al 33%, per i lavoratori autonomi al 22,65%.

Per l'attuazione della presente disposizione è prevista l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In particolare, si demanda ad apposito decreto ministeriale - da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge - la disciplina delle modalità attuative di quanto ivi previsto, e, in particolare, la misura dell'esonero contributivo, le modalità per il riconoscimento dello stesso e le procedure per il rispetto delle risorse stanziare.

## **Articolo 68, commi 5 e 6** ***(Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori)***

I **commi 5 e 6 dell'articolo 68** prevedono, **limitatamente ai periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, una disciplina più favorevole** – rispetto a quella stabilita a regime e già più volte interessata da modifiche transitorie – **in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore<sup>80</sup> per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (*fringe benefits*)**; il regime transitorio di cui ai **commi in esame** è identico a quello previsto per il periodo d'imposta 2024<sup>81</sup>. Il regime transitorio più favorevole consiste: nell'elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta) a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori; nell'inclusione nel regime di esenzione (nell'ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate direttamente dal datore di lavoro, o rimborsate dal medesimo al lavoratore, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione dell'abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.

Le esenzioni riconosciute ai sensi del regime transitorio in esame concernono anche la base imponibile della contribuzione previdenziale.

La **relazione tecnica** allegata al **disegno di legge** quantifica l'importo delle **minori entrate tributarie** derivante dai commi 5 e 6 in esame in **277,8 milioni di euro per l'anno 2025, 302,0 milioni per l'anno 2026, 300,2 milioni per l'anno 2027** e 22,4 milioni per l'anno 2028 (mentre si prevede un effetto fiscale positivo per l'anno 2029, pari a 1,8 milioni). La stessa **relazione** quantifica l'importo delle **minori entrate contributive** derivanti

<sup>80</sup> Per i titolari di redditi assimilati a quello da lavoro dipendente, cfr. *infra*, in nota.

<sup>81</sup> Le norme speciali relative al periodo di imposta 2024 sono state poste dall'articolo 1, commi 16 e 17, della [L. 30 dicembre 2023, n. 213](#). Riguardo ad esse, cfr. anche la [circolare](#) dell'Agenzia delle entrate n. 5/E del 7 marzo 2024. Si ricorda che i suddetti commi 16 e 17, pur facendo testualmente riferimento ai soli lavoratori dipendenti, sono stati ritenuti applicabili anche ai titolari di redditi assimilati a quello da lavoro dipendente; cfr. la suddetta [circolare](#) dell'Agenzia delle entrate n. 5/E, che conferma, in quanto compatibili, le indicazioni della [circolare](#) dell'Agenzia delle entrate n. 23/E del 1° agosto 2023, circolare relativa alla disciplina transitoria per il periodo di imposta 2023, la quale ultima presentava, riguardo al profilo delle categorie di lavoratori, una sostanziale identità di linguaggio con le norme relative al periodo di imposta 2024 e con le disposizioni di cui ai **commi 5 e 6** in esame. La suddetta estensione ai redditi assimilati può essere quindi ritenuta implicita anche nell'ambito della disciplina transitoria di cui ai medesimi **commi 5 e 6**. Riguardo alle categorie di redditi assimilati a quello da lavoro dipendente, cfr. l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni.

dai medesimi commi 5 e 6 in **370,4 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.**

Il regime generale di esenzione in oggetto – di cui all'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi<sup>82</sup> – concerne non solo il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ma anche – in base al rinvio, di cui all'articolo 12 della [L. 30 aprile 1969, n. 153](#), e successive modificazioni, al medesimo regime fiscale (di cui al testo unico suddetto) – la base imponibile della contribuzione previdenziale. Come accennato, anche la norma transitoria in oggetto – secondo l'interpretazione già seguita in passato<sup>83</sup> – si applica anche per la determinazione della base imponibile della contribuzione previdenziale<sup>84</sup>.

Riguardo alla nozione di figli fiscalmente a carico, si ricorda che, in base all'articolo 12, comma 2, del suddetto testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni – comma richiamato dal presente **comma 5** –, sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 4.000 euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a ventiquattro anni (per il computo di tali limiti si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili). Al fine del beneficio di cui ai **commi 5 e 6**, secondo l'interpretazione già seguita dall'Agenzia delle entrate in relazione alle precedenti norme transitorie (relative al periodo di imposta 2023 e al periodo di imposta 2024)<sup>85</sup>, la condizione a cui è subordinato il limite più elevato è soddisfatta anche qualora il figlio sia a carico ripartito con l'altro genitore nonché qualora il lavoratore non benefici della detrazione fiscale per il figlio a carico in ragione del riconoscimento (in relazione al medesimo figlio) dell'assegno unico e universale per i figli a carico. Inoltre, sono esplicitamente ricompresi nell'ambito dei **commi 5 e 6** i figli fiscalmente a carico nati fuori del matrimonio o adottivi, affiliati o affidati.

I **commi 5 e 6** in esame si pongono in deroga esclusivamente alla **prima parte** dell'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del citato testo unico delle imposte sui redditi; resta quindi fermo il principio che, qualora il valore dei beni o dei servizi forniti risulti complessivamente superiore al limite in oggetto, l'intero valore rientra nell'imponibile fiscale e contributivo – come esplicitato in sede di interpretazione delle suddette precedenti norme

<sup>82</sup> Di cui al citato D.P.R. n. 917 del 1986.

<sup>83</sup> Cfr. la [circolare](#) dell'INPS n. 49 del 31 maggio 2023; cfr. anche la **relazione tecnica** allegata al disegno di legge.

<sup>84</sup> Per i titolari di redditi assimilati a quello da lavoro dipendente, cfr. *supra*, in nota.

<sup>85</sup> Cfr. la citata [circolare](#) dell'Agenzia delle entrate n. 23/E del 1° agosto 2023, la quale, come detto, è richiamata, in via generale e in quanto compatibile, dalla [circolare](#) dell'Agenzia delle entrate n. 5/E del 7 marzo 2024.

transitorie<sup>86</sup> –.

Il medesimo **comma 5** prevede che i datori di lavoro provvedano all’attuazione del regime transitorio più favorevole in esame previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, ove presenti<sup>87</sup>.

Il **comma 6** specifica che il regime transitorio in esame si applica nella suddetta misura più favorevole se il lavoratore dichiara al datore di lavoro di avere diritto a quest’ultima, indicando il codice fiscale del figlio (o dei figli) a carico.

---

<sup>86</sup> Cfr. la citata [circolare](#) dell’Agenzia delle entrate n. 23/E del 1° agosto 2023, la quale, come detto, è richiamata, in via generale e in quanto compatibile, dalla [circolare](#) dell’Agenzia delle entrate n. 5/E del 7 marzo 2024.

<sup>87</sup> In merito a tale condizione per il beneficio fiscale, cfr. anche la citata [circolare](#) dell’Agenzia delle entrate n. 23/E del 1° agosto 2023 (circolare che, come detto, è richiamata, in via generale e in quanto compatibile, dalla [circolare](#) dell’Agenzia delle entrate n. 5/E del 7 marzo 2024).



**Articolo 72, commi 1, 2 e 5**  
***(Incentivi per il rilancio occupazionale ed economico)***

L'**articolo 72, al comma 1**, proroga fino al 31 dicembre 2024, con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024, l'esonero parziale dei contributi dovuti dai datori di lavoro del settore privato operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia (decontribuzione Sud).

**Il comma 2**, per effetto di quanto previsto al comma 1, incrementa **i limiti di spesa** previsti da disposizioni che disciplinano incentivi occupazionali nel periodo 1° settembre 2024-31 dicembre 2025 a favore di giovani, donne e aree del mezzogiorno.

**Il comma 5** prevede che agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 3,2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il Prospetto degli effetti finanziari ascrive al **comma 1** un effetto di **minori oneri** per la finanza pubblica pari a **5.489,1 milioni di euro per il 2025, 3.291,0 milioni di euro per il 2026 e 3.441,6 milioni di euro per il 2027**.

La RT afferma inoltre che **dal comma 2** derivano **maggiori oneri** pari a **98,3 milioni per il 2025, 52 milioni per il 2026 e 34,9 milioni per il 2027**.

Il comma 2, inoltre, reca oneri pari a 3,2 milioni di euro per l'anno 2024 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

**L'articolo 72, al comma 1, proroga fino al 31 dicembre 2024** l'esonero parziale dei contributi dovuti dai datori di lavoro operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia (**decontribuzione Sud**), con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024. Tale disposizione fa seguito alla decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 della Commissione europea, che ha esteso l'applicabilità della decontribuzione in oggetto fino al 31 dicembre 2024 alle medesime condizioni finora vigenti, vale a dire con riferimento all'ambito territoriale di applicazione e all'aliquota dello sgravio pari al 30 per cento, ribadendo che le agevolazioni in questione saranno comunque concesse entro il limite temporale del 30 giugno 2024.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2025 non sarà più possibile usufruire della suddetta misura agevolativa, determinando, conseguentemente, **minori oneri per la finanza pubblica rispetto a quanto previsto a normativa vigente**.

Si ricorda che i commi da 161 a 169 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevedono, per il periodo 2021-2029, un esonero contributivo parziale – attraverso il richiamo dell'articolo 27, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 - in favore dei datori di lavoro del settore privato operanti in alcune regioni, ponendo i relativi oneri, per gli anni 2022 e seguenti, a carico di risorse finanziarie di fonte europea. L'esonero in questione è fruibile per dodici mesi o per diciotto se la suddetta assunzione è a tempo indeterminato o se vi è una trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato, e la percentuale dei contributi da versare da parte del datore di lavoro è pari al **30 per cento fino al 2025**, al 20 per gli anni 2026 e 2027 e al 10 per gli anni 2028 e 2029 (art. 1, co. 161, L. 178/2020). La Commissione europea ha autorizzato l'applicabilità della decontribuzione in oggetto sino al 31 dicembre 2024. Le regioni che rientrano nel beneficio, in base al richiamo dell'articolo 27, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, sono l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna, la Sicilia. Il comma 164 specifica che, per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, la misura è concessa in conformità alla Comunicazione della Commissione europea ivi richiamata, mentre, per il periodo successivo (1° luglio 2021-31 dicembre 2029), il comma 165 subordina l'efficacia del beneficio all'autorizzazione della Commissione europea. I commi 166 e 168 pongono alcune norme finali, mentre i commi 167 e 169 concernono la quantificazione degli oneri finanziari in oggetto e il concorso alla relativa copertura. Riguardo a quest'ultimo, si dispongono l'utilizzo del Fondo di cui al successivo comma 1037 (fondo per l'attuazione del Programma Next Generation EU) e la riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

**Il comma 2**, come indicato nella relazione illustrativa del provvedimento, dà conto con riferimento ai limiti di spesa di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto-legge n. 60 del 2024 del venir meno dell'effetto riduttivo degli oneri ascritto alla decontribuzione sud viceversa computato nella determinazione dei predetti limiti di spesa, non essendo la stessa prorogata per le assunzioni effettuate successivamente al 30 giugno 2024 (la proroga fino al 31 dicembre 2024 – autorizzata dalla Commissione europea con la decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024, trova applicazione esclusivamente rispetto ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024). Pertanto, la disposizione provvede ai relativi incrementi dei limiti di spesa in maniera corrispondente all'effetto riduttivo considerato in sede di DL n. 60/2024 e non più attuale.

**Tale comma 2**, per effetto di quanto previsto al comma 1, modifica i limiti di spesa previsti dagli articoli da 22 a 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

Si tratta dei limiti di spesa contemplati dalle disposizioni del richiamato decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito che prevedono: un esonero contributivo

transitorio in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate nel periodo 1° settembre 2024-31 dicembre 2025, al fine di incrementare l'occupazione giovanile (art. 22, comma 7, primo periodo); uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati, che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono a tempo indeterminato donne in situazioni di svantaggio (art. 23, comma 4, primo periodo); un esonero transitorio dalla contribuzione previdenziale in favore di alcuni datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate nel periodo 1° settembre 2024-31 dicembre 2025 e relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, corrispondenti all'ambito territoriale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) (art. 24, comma 7, primo periodo).

Si prevede, nel dettaglio, **un incremento del limite di spesa** di cui all'articolo 22, comma 7, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 60 del 2024 di 0,7 milioni di euro per l'anno 2024, 16,3 milioni di euro per l'anno 2025, 15,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 5,6 milioni di euro per l'anno 2027 (lettera a)); un incremento del limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 4, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 60 del 2024, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024, 14,4 milioni di euro per l'anno 2025, 17,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 9,1 milioni di euro per l'anno 2027 (lettera b)); un incremento del limite di spesa di cui all'articolo 24, comma 7, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 60 del 2024, di 2,1 milioni di euro per l'anno 2024, 68,9 milioni di euro per l'anno 2025, 73,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 28,7 milioni di euro per l'anno 2027 (lettera c)).

**Il comma 5**, infine, prevede che agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 3,2 milioni di euro per l'anno 2024<sup>88</sup>, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale.

---

<sup>88</sup> Si tratta dei 0,7 milioni di euro per l'anno 2024 (bonus giovani), di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 (donne svantaggiate), di 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 (Mezzogiorno)

**Articolo 110, commi 1 e 2**  
***(Riduzione del turn-over nelle amministrazioni statali, nelle agenzie e negli enti pubblici non economici)***

L'articolo 110, commi 1 e 2, prevede per il 2025 una riduzione del 25% del *turn over* nelle amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo), nelle agenzie e negli enti pubblici non economici **con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato**, disponendo che tali amministrazioni possono procedere, nel medesimo 2025, ad assunzioni a tempo indeterminato di personale in misura non superiore ad un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75% (in luogo del 100% attualmente previsto) di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

Come riportato nella Relazione tecnica al presente disegno di legge, la riduzione del *turn over* prevista dal comma 2 comporta un **risparmio** pari a **140.927.492 euro** per il 2025 ed un risparmio dello stesso importo a decorrere dal 2026.

Il **comma 1** prevede che le suddette amministrazioni procedano ad una **revisione** dei propri **fabbisogni di personale** e alla riduzione del *turn over* prevista dal successivo comma 2, al fine di implementare l'attuazione della riforma della Pubblica amministrazione prevista dal PNRR, realizzando recuperi di efficienza dai processi di digitalizzazione, semplificazione e riorganizzazione individuati dal medesimo Piano.

Come anticipato, il comma 2 prevede che le suddette pubbliche amministrazioni, con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, possano procedere, per il 2025, ad **assunzioni** di personale a tempo indeterminato **nel limite** di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa **pari al 75%** di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, con una diminuzione del 25% della quota prevista a legislazione vigente.

Si ricorda che in base a quanto previsto dall'art. 3 della L. 56/2019 – modificato dalla disposizione in commento – dal 1° gennaio 2019 nelle amministrazioni statali sono venute meno le limitazioni alla sostituzione del personale in uscita introdotte a decorrere dal 2008. Attualmente, quindi, la percentuale del personale che si può assumere è pari al contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

La **riduzione del *turn over*** prevista dalla disposizione in commento **non si applica**, oltre che alle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale (in quanto enti pubblici economici) e alle amministrazioni con meno di 20 dipendenti a tempo indeterminato, anche al personale togato delle magistrature e agli avvocati e procuratori dello Stato per i quali dal 2025 le assunzioni sono consentite sino al 100 per cento delle unità cessate nell'anno precedente, come previsto dalla normativa vigente.

Per la destinazione delle economie risultanti da quanto previsto dal comma 2 dell'art. 110, nonché per la possibilità di derogarvi e per l'adeguamento della dotazione organica delle amministrazioni interessate, si rimanda alle schede di lettura relative ai commi da 11 a 15 del presente articolo 110.

In considerazione della previsione dell'adeguamento della dotazione organica delle amministrazioni interessate (di cui al comma 13) e della riduzione del *turn over* prevista dal comma 2, espressa in termini di riduzione percentuale della spesa, potrebbe, dunque, risultare *opportuno valutare gli effetti di tale riduzione sulla composizione e sul numero di posti vacanti nell'ambito della dotazione organica che, per loro natura, non sono di norma conteggiati all'interno del budget assunzionale.*

### **Articolo 110, comma 3** *(Riduzione di oneri per le forze armate)*

L'articolo 110, al comma 3, dispone un incremento della percentuale di riduzione degli oneri, a partire dal 2025, per il personale delle forze armate.

L'articolo 110, comma 3, comporta, secondo la relazione tecnica, un effetto di risparmio, dal 2025, pari a **24.463.092 euro**.

Il comma in esame interviene sull'articolo 584, comma 3-*bis*, del codice dell'ordinamento militare (d.lgs. 66/2010), disponendo una maggiore riduzione degli oneri (correlati alla riduzione organica), a partire dal 2025, rispetto a quanto già previsto da tale disposizione.

Più precisamente, tale comma, nella formulazione vigente, dispone la riduzione di 62,3 milioni per l'anno 2015 e del 12 per cento a decorrere dal 2016 degli oneri previsti dagli articoli 582 e 583 del Codice dell'ordinamento militare e riguardanti:

- la graduale riduzione a 190 mila unità dell'organico delle Forze armate, a esclusione dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto (art 582).

Tale importo ammonta a regime, dal 2020, a 511.131.247,19.

- la consistenza dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, determinata con decreto del Ministro della difesa (art. 583).

Tali importi sono stabiliti secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri previsti per l'anno di riferimento dall'articolo 582; per l'ultimo anno indicato dalla norma, il 2021, l'importo è pari a 153.827.384,36.

Il medesimo comma 3-*bis* prevede inoltre una riduzione pari a 4.000.000 di euro, a decorrere dal 2018, per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto, a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 585).

Ciò premesso, con la disposizione in esame si interviene sull'illustrato comma 3-*bis* disponendo ulteriori riduzioni. In particolare:

- la lettera *a*), dispone che la **riduzione** illustrata sia, a partire dal 2025, pari al **15,58** per cento, anziché pari al 12 per cento;
- la lettera *b*) invece prevede che la **riduzione** degli oneri delle consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto aumenti, dal 2025, da 4.000.000 a **4.657.573**.

<b>Codice dell'ordinamento militare (d.lgs. 66/2010)</b>	
<b>Testo vigente</b>	<b>Modificazioni apportate dall'art. 110, comma 3</b>
Art. 584, comma 3- <i>bis</i>	Art. 584, comma 3- <i>bis</i>
<p>3-<i>bis</i>. In aggiunta alle riduzioni previste dal comma 1 e agli effetti di risparmio correlati alla riduzione organica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli oneri previsti dagli articoli 582 e 583 del presente codice sono ulteriormente ridotti per complessivi 62,3 milioni di euro per l'anno 2015 e <b>del 12 per cento a decorrere dall'anno 2016</b>. Gli oneri previsti dall'articolo 585 del presente codice sono ridotti di euro 4.000.000 <b>a decorrere dall'anno 2018</b>.</p>	<p>3-<i>bis</i>. In aggiunta alle riduzioni previste dal comma 1 e agli effetti di risparmio correlati alla riduzione organica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli oneri previsti dagli articoli 582 e 583 del presente codice sono ulteriormente ridotti per complessivi 62,3 milioni di euro per l'anno 2015, <b>del 12 per cento dall'anno 2016 all'anno 2024 e del 15,58 per cento a decorrere dall'anno 2025</b>. Gli oneri previsti dall'articolo 585 del presente codice sono ridotti di euro 4.000.000 <b>dall'anno 2018 all'anno 2024 e di euro 4.657.573 a decorrere dall'anno 2025</b>.</p>

**Articolo 110, comma 4, lettera a)**  
***(Limitazioni percentuali per assunzioni di personale nei Corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)***

L'**articolo 110, comma 4, lettera a)** prevede una riduzione del *turn over* per i Corpi di polizia e per i vigili del fuoco.

L'**articolo 110, comma 4, lettera a)**, comporta nel 2025, secondo la relazione tecnica, un effetto di **risparmio pari a 89.684.131 euro**.

La disposizione in commento modifica il **comma 9-bis** dell'**articolo 66** del [decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#) (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), prevedendo una limitazione alle percentuali di assunzioni ivi stabilite.

In particolare, il sopracitato comma 9-bis prevedeva per gli anni 2010 e 2011 che i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco potessero assumere personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente, fissando tali assunzioni nella misura del 20 per cento per il triennio 2012-2014, del 50 per cento per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016.

Tale norma fa riferimento al reclutamento di personale attraverso la procedura concorsuale di cui all'**articolo 35** del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) disposte tramite una determinazione della pubblica amministrazione o dell'ente interessato sulla base del piano dei fabbisogni approvato ai sensi dell'**articolo 6, comma 4** del medesimo decreto legislativo, e autorizzate con d.P.C.m. di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'**articolo 110 al comma 4, lettera a)**, prevede sostanzialmente una **riduzione del 25 per cento della facoltà assunzionale** prevista per l'**anno 2025**. La norma, infatti, dispone che la facoltà di assunzione di cui sopra sia del 100 per cento a decorrere dal 2016 fino al 2024 e **del 75 per cento per l'anno 2025** e, nuovamente, del 100 per cento dal 2026.



• ***Il turn over nei Corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco***

Il *turn over* consiste nel ricambio generazionale del personale, ovvero nella successione fra coloro che escono dal mondo del lavoro e coloro che vi fanno ingresso.

Possono essere previste, per quel che concerne il pubblico impiego, limitazioni alle assunzioni finalizzate al contenimento della spesa pubblica.

Di norma, tale regolazione veniva predisposta annualmente dalla legge finanziaria. A partire dal 2005, [legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), il blocco del *turn over* ha riguardato, invece, un periodo di tre anni.

La legge finanziaria del 2007, [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), ha provveduto a rideterminare la programmazione triennale relativa ai blocchi delle assunzioni. In particolare, il **comma 523 dell'articolo 1**, ha disposto limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, **ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici. In particolare, tali soggetti avrebbero potuto procedere, per il medesimo anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

Successivamente è intervenuto il **decreto legge n. 112 del 2008** che, per l'anno 2012, ha modificato tale limite ad un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente, prevedendo che, in ogni caso, il numero delle unità di personale da assumere non potesse comunque eccedere il 50 per cento di quelle cessate nell'anno precedente.

La legge finanziaria del 2009, [legge 23 dicembre 2008, n. 191](#), ha introdotto una deroga a tale blocco. In particolare, l'articolo 2, comma 208, introducendo l'**articolo 9-bis del decreto-legge n. 112 del 2008**, ha disposto che per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco potessero procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. Tale comma è stato successivamente modificato dall'**articolo 9, comma 6, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78**, convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), che inquadrava il periodo di riferimento come quello a decorrere dal 2010.

In ultimo, l'**articolo 1, comma 1**, del [decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 2011, n. 10](#), e, successivamente, l'articolo 1, comma 2, [decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 febbraio 2012, n. 14](#), hanno introdotto una proroga al *turn over* nella misura del 20 per cento per il triennio 2012-2014 e del 50 per cento per il 2015.

Con la legge di stabilità 2014, [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), per il settore della sicurezza sono state autorizzate ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la sola Polizia di Stato, purché nei limiti del 55 per cento del *turn over* complessivo.

Si segnala, infine, che le assunzioni di unità di personale dei Corpi di polizia ai sensi dell'**articolo 66, comma 9-bis**, del **decreto-legge n. 112 del 2008** sono state autorizzate in ultimo dal [d.P.C.m. 19 giugno 2024](#), nel rispetto dell'**articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**.

<b>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria</b>	
<b>(D.L. 25 giugno 2008, n. 112)</b>	
<b>Testo vigente</b>	<b>Modificazioni apportate dall'art. 110, comma 4, lettera a), dell'AC 2112</b>
Art. 66, comma 9-bis	Art. 66, comma 9-bis
Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalità di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento <b>a decorrere dall'anno 2016</b> .	Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalità di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento <b>per gli anni dal 2016 al 2024, del settantacinque per cento per l'anno 2025, e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2026</b> .

**Articolo 110, comma 4, lettera b)**  
***(Limite percentuale alle assunzioni delle università statali)***

L'**articolo 110, comma 4, lettera b)**, riduce, per il solo 2025, dal 100 al 75 per cento il limite percentuale relativo alla spesa storica delle università statali, ai fini del calcolo delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato da esse effettuabili. Tale limite (attualmente pari al 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, al 60 per cento per il 2016 e all'80 per cento per il 2017) rimane fissato al 100 per cento per gli anni dal 2018 al 2024 e, come sopra detto, viene ridotto al 75 per cento nel 2025 per poi tornare ad essere pari al 100 per cento a decorrere dal 2026.

Secondo quanto evidenziato nella Relazione tecnica, l'**articolo 110, comma 4, lettera b)**, determina per il comparto delle università un risparmio pari a **36.691.122 euro** sia nel 2025 che a decorrere dal 2026.

A tal fine, l'**articolo 110, comma 4, lettera b)**, novella il comma 13-*bis*, secondo periodo, dell'articolo 66 del D.L. n. 112/2008 (L. n. 133/2008).

Al riguardo si rammenta che l'articolo 66, comma 13-*bis*, primo periodo, del D.L. n. 112/2008 (L. n. 133/2008) ha stabilito che per il biennio 2012-2013 il sistema delle università statali, avrebbe potuto procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Nella vigente formulazione, il secondo periodo del comma citato ha fissato la predetta facoltà nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per il 2016, dell'80 per cento per il 2017 e del 100 per cento a decorrere dal 2018.

Con DM 22 ottobre 2012 n. 297 sono stati stabiliti i criteri e il contingente assunzionale delle Università statali, per il 2012.

La disposizione in commento, come sopra anticipato, riduce, per il solo 2025, dal 100 al 75 per cento il limite percentuale, relativo alle risorse concernenti la cessazione dei rapporti di lavoro complessivamente intervenute nell'anno precedente, utile ai fini delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato effettuabili dal sistema delle università statali. Tale limite (attualmente pari al 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, al 60 per cento per il 2016 e all'80 per cento per il 2017) rimane fissato al 100 per cento per gli anni dal 2018 al 2024 e, come sopra detto, viene ridotto al 75 per cento nel 2025 per poi tornare ad essere pari al 100 per cento a decorrere dal 2026.

<b>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (D.L. n. 112/2008 – L. n. 133/2008)</b>	
<b>Testo vigente</b>	<b>Modificazioni apportate dall'articolo 110, comma 4, lettera b), dell'AC 2112</b>
Art. 66 <i>(Turn over)</i>	Art. 66 <i>(Turn over)</i>
<p>13-bis. Per il biennio 2012-2013 il sistema delle università statali, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Omissis)</i></p>	<p>13-bis. Per il biennio 2012-2013 il sistema delle università statali, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento <b>per gli anni dal 2018 al 2024, del 75 per cento per l'anno 2025 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2026.</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Omissis)</i></p>

**Articolo 110, comma 5**  
***(Spese per il personale degli enti pubblici di ricerca)***

L'**articolo 110, comma 5**, modifica la disciplina relativa alle modalità di calcolo dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR). In particolare, si precisa ora che tale calcolo deve essere effettuato su base annua. Inoltre, si conferma che, a tal fine, le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento vanno rapportate alla media delle entrate di ciascun EPR, ma esse vanno individuate, per gli Enti che adottano la contabilità finanziaria, dalle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati mentre per gli Enti che adottano la contabilità civilistica si deve far riferimento alle voci dei ricavi del conto economico corrispondenti. Si conferma in via generale che negli Enti il rapporto tra spese ed entrate non può superare l'80 per cento ma si stabilisce al contempo che, per il solo 2025, gli Enti non possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

Secondo quanto evidenziato nella Relazione tecnica, l'**articolo 110, comma 5**, determina per il comparto degli enti pubblici di ricerca un **risparmio** pari a **8.585.084 euro** sia nel 2025 che a decorrere dal 2026.

A tal fine, l'**articolo 110, comma 5**, sostituisce il comma 2 dell'articolo 9 del d.lgs. n. 218/2016 (si veda sotto, più nel dettaglio, il testo a fronte).

In particolare, la disposizione in commento modifica la disciplina relativa alle modalità di calcolo dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR).

In base all'articolo 1, comma 1, del d.lgs. 218/2016, gli Enti Pubblici di Ricerca sono i seguenti: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park; Agenzia Spaziale Italiana - ASI; Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR; Istituto Italiano di Studi Germanici; Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF; Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" - INDAM; Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV; Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS; Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM; Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi"; Stazione Zoologica "Anton Dohrn"; Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - INVALSI; Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione

e Ricerca Educativa - INDIRE; Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA; Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA; Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori - ISFOL (a decorrere dal 1° dicembre 2016 denominato Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche - INAPP); Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT; Istituto Superiore di Sanità - ISS; Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA.

Essa:

- precisa innanzitutto che tale calcolo deve essere effettuato su base annua;  
 - conferma che, a tal fine, le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento vanno rapportate alla media delle entrate di ciascun EPR, ma dette entrate vanno individuate:

- per gli Enti che adottano la contabilità finanziaria, dalle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati;
- per gli Enti che adottano la contabilità civilistica si deve far riferimento alle voci dei ricavi del conto economico corrispondenti;

- conferma in via generale che negli Enti il rapporto tra spese ed entrate non può superare l'80 per cento;

- tuttavia stabilisce al contempo che, per il solo 2025, gli Enti non possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

<b>Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca (D.lgs. n. 218/2016)</b>	
<b>Testo vigente</b>	<b>Modificazioni apportate dall'articolo 110, comma 5, dell'AC 2112</b>
Art. 9 <i>(Fabbisogno, budget e spese di personale)</i>	Art. 9 <i>(Fabbisogno, budget e spese di personale)</i>
2. L'indicatore del limite massimo alle spese di personale è calcolato rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate complessive dell'Ente come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio. Negli Enti tale rapporto non può superare l'80 per cento	2. L'indicatore del limite massimo alle spese di personale è calcolato <b>annualmente</b> rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate <b>individuate, per gli Enti che adottano la contabilità finanziaria, dalle entrate correnti come risultanti</b> dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati. <b>Per gli Enti che adottano la contabilità civilistica si fa riferimento alle voci dei ricavi del conto economico corrispondenti.</b> Negli Enti

<b>Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca (D.lgs. n. 218/2016)</b>	
<b>Testo vigente</b>	<b>Modificazioni apportate dall'articolo 110, comma 5, dell'AC 2112</b>
	<b>tale rapporto non può superare l'80 per cento. Per l'anno 2025 gli Enti e gli istituti di ricerca di cui al presente decreto non possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.</b>

**Articolo 110, comma 6**  
***(Turn over del personale nelle istituzioni AFAM)***

L'**articolo 110, comma 6**, modifica la disciplina relativa al limite alle facoltà assunzionali delle istituzioni AFAM, stabilendo che la disposizione secondo cui il turn over del personale delle istituzioni AFAM è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente si applica nel periodo compreso tra l'a.a. 2018/2019 e l'a.a. 2024/2025 (**lettera a**)) nonché a decorrere dall'a.a. 2026/2027 (**lettera b**)). Attualmente, tale regime si applica "a decorrere dall'anno accademico 2018-2019". È quindi introdotta una specifica disposizione la quale stabilisce che, per il solo anno accademico 2025/2026, il turn over del personale delle istituzioni AFAM è pari al 75 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente (**lettera b**)).

Secondo quanto evidenziato nella Relazione tecnica, l'**articolo 110, comma 6**, determina per il comparto delle istituzioni AFAM un **risparmio** pari a **3.114.197 euro** sia nel 2025 che a decorrere dal 2026.

Come sopra anticipato, l'**articolo 110, comma 6**, modifica la disciplina relativa al limite alle facoltà assunzionali delle istituzioni AFAM, stabilendo che la disposizione secondo cui il turn over del personale delle istituzioni AFAM è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente si applica nel periodo compreso tra l'a.a. 2018/2019 e l'a.a. 2024/2025 (**lettera a**)) nonché a decorrere dall'a.a. 2026/2027 (**lettera b**)). Attualmente, tale regime si applica "a decorrere dall'anno accademico 2018-2019". È quindi introdotta una specifica disposizione la quale stabilisce che, per il solo anno accademico 2025/2026, il turn over del personale delle istituzioni AFAM è pari al 75 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente (**lettera b**)).

A tal fine, la disposizione in esame novella l'articolo 1, comma 654, della legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017).

Per approfondimenti, si vedano i dati disponibili in relazione alla serie storica del personale AFAM.


In base al [Focus - Il Sistema AFAM - a.a. 2022-2023](#), nell'anno accademico 2022/2023 il comparto AFAM è costituito da 158 Istituzioni (107 statali e 51 non statali). A seguito della procedura di statizzazione conclusasi nel 2022 e che ha riguardato 22 Istituti in precedenza non statali, le Istituzioni AFAM risultano così suddivise: - 24 Accademie di Belle Arti statali (ABA) - 12



Accademie legalmente riconosciute (ALR – di cui 1 sede decentrata) - 75 Conservatori di musica statali (CON – di cui 4 sezioni staccate) - 1 Istituti Superiori di Studi Musicali non statali (ISSM – ex Istituti Musicali Pareggiati) - 1 Politecnico delle Arti (PdA) - 5 Istituti Superiori per le Industrie Artistiche statali (ISIA) - 1 Accademia Nazionale di Danza statale (AND) - 1 Accademia Nazionale di Arte Drammatica statale (ANAD) - 38 altri soggetti privati autorizzati a rilasciare titoli AFAM con valore legale.


Nell'anno accademico 2022/2023 nel sistema AFAM si compone di circa 18 mila docenti e circa 4 mila non docenti tecnico-amministrativi. Con riferimento al Personale Docente, il 51,5% risulta impegnato nelle Istituzioni dell'Area Artistica e il 48,5% nelle Istituzioni dell'Area Musicale. Il Grafico 13 mostra per il complesso delle Istituzioni AFAM una sostanziale equipartizione tra il personale docente strutturato (a tempo indeterminato e determinato) e il personale docente a contratto (collaboratori esterni). Nelle Istituzioni statali, in cui opera circa il 63% del Personale Docente, si osserva una netta prevalenza di docenti a tempo indeterminato e determinato (circa il 73%); su tale quota incidono soprattutto gli Istituti dell'Area Musicale. Nelle Istituzioni non statali, in cui opera il restante 37%, prevale il numero di docenti con contratto di collaborazione (circa l'89%).

**Grafico 13. Personale Docente per tipo di contratto, macro-area didattica - A.A. 2022/2023**



Negli ultimi dieci anni l'andamento del personale docente presenta una crescita complessiva del 60% (con variazione percentuale media annua pari al 5,1%). Tale aumento ha riguardato prevalentemente i docenti con contratto di collaborazione per insegnamento che sono quasi triplicati in dieci anni (+176%). Il personale strutturato nello stesso periodo ha registrato una crescita molto inferiore, del 13% (Grafico 14).


Grafico 14. Personale Docente per tipo di contratto - Serie storica A.A. 2013/14 - A.A. 2022/23



Rispetto all'anno accademico precedente 2021/22, si segnala un aumento percentuale del personale docente complessivamente pari al 6,8%: rispettivamente +8,4% per il personale a tempo indeterminato e +9,1% per il personale a contratto. Nelle istituzioni statali si è registrato un aumento dei docenti con contratto a tempo indeterminato pari a +14,4%, attribuibile al processo di passaggio allo Stato anche del personale in servizio, conseguenza della statizzazione. Nell'anno accademico 2022/2023 la quota di docenti donne nel sistema AFAM risulta mediamente pari al 35% (33% è la percentuale delle docenti a tempo indeterminato e 37% quella delle docenti a contratto), solo di poco superiore a quella di dieci anni prima (nel 2013/2014 era pari al 32,6%). La presenza femminile risulta maggiore nelle istituzioni dell'area Artistica rispetto a quelle dell'area Musicale (40% e 29%, rispettivamente).

Con riferimento alle istituzioni statali, la consistenza complessiva del Personale non docente, tecnico e amministrativo (T.A.), è rimasta costante nel tempo, ma nell'ultimo anno accademico 2022/23 si è registrato un aumento percentuale di circa il 25%, anche in questo caso verosimilmente in relazione alle procedure di stabilizzazione del personale nelle istituzioni AFAM oggetto di statizzazione. Nelle istituzioni statali la quota dei contratti a tempo indeterminato risulta nettamente superiore rispetto a quella delle altre tipologie contrattuali (circa il 66% e il 34%, rispettivamente, nell'anno accademico 2022/2023, Grafico 13). La percentuale femminile risulta stabilmente superiore a quella maschile sia nell'ambito dei contratti a tempo indeterminato (65,5%) che nelle altre tipologie di contratto (64,8%).

**Grafico 13. Personale non Docente T.A. delle Istituzioni Statali per tipo di contratto**  
- Serie storica A.A. 2013/14 - A.A. 2022/23



**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (L. n. 205/2017)**

Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 110, comma 6, dell'AS 2112
Art. 1	Art. 1
<p>654. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio accademico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016-2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato. Il predetto importo è ripartito con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nell'ambito delle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è destinata una quota, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni</p>	<p>654. <b>Per gli anni accademici dal 2018/2019 al 2024/2025</b> il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio accademico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016/2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato. Il predetto importo è ripartito con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. <b>Per l'anno accademico 2025/2026, il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 è pari al 75 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente. A decorrere dall'anno accademico 2026/2027 il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 è</b></p>

<b>Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (L. n. 205/2017)</b>	
<b>Testo vigente</b>	<b>Modificazioni apportate dall'art. 110, comma 6, dell'AS 2112</b>
<p>accademici. Fino all'applicazione delle disposizioni del predetto regolamento le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato sono attuate nell'ambito delle procedure di reclutamento e sono disciplinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Il predetto decreto, nei limiti delle risorse già accantonate a tal fine negli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, può prevedere la trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia. La quota residua delle predette risorse, in seguito alla trasformazione di tutte le cattedre, può essere destinata, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, al reclutamento di direttori amministrativi per le istituzioni di cui al comma 653 nonché alla determinazione e all'ampliamento delle dotazioni organiche dell'Istituto superiore di studi musicali Gaetano Braga di Teramo e degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA).</p>	<p><b>pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente.</b> Nell'ambito delle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è destinata una quota, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici. Fino all'applicazione delle disposizioni del predetto regolamento le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato sono attuate nell'ambito delle procedure di reclutamento e sono disciplinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Il predetto decreto, nei limiti delle risorse già accantonate a tal fine negli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, può prevedere la trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia. La quota residua delle predette risorse, in seguito alla trasformazione di tutte le cattedre, può essere destinata, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, al reclutamento di direttori amministrativi per le istituzioni di cui al comma 653 nonché alla determinazione e all'ampliamento delle dotazioni organiche dell'Istituto superiore di studi musicali Gaetano Braga di Teramo e degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA).</p>

**Articolo 110, comma 7**  
***(Riduzione dell'organico dell'autonomia e delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola)***

L'**articolo 110, comma 7**, stabilisce - a decorrere dall'a.s. 2025/2026 - la riduzione di 5.660 posti dell'organico dell'autonomia con corrispondente riduzione delle consistenze dell'organico dell'autonomia del personale docente previste a legislazione vigente. Esso demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, la revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, una riduzione nel numero dei posti pari a 2.174 unità. La disposizione in commento prevede quindi che con un DPCM, da emanare entro il 31 marzo 2025, le riduzioni riferite al personale docente possono essere rimodulate nell'ambito dell'organico triennale dell'autonomia, ad invarianza finanziaria. Con tale DPCM, in deroga a quanto disposto dal presente comma, è possibile rimodulare le riduzioni dei posti dell'organico dell'autonomia e del personale ATA, garantendo l'invarianza finanziaria.

Secondo quanto evidenziato nella Relazione tecnica, l'**articolo 110, comma 7**, determina per il comparto delle istituzioni scolastiche un **risparmio** pari a **88.036.314 euro nel 2025** e a **266.776.710 euro** a decorrere **dal 2026**.

Come sopra anticipato, la disposizione in commento stabilisce - a decorrere dall'a.s. 2025/2026 - la riduzione di 5.660 posti dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della L. n. 107/2015.

L'articolo 1, comma 5, della L. 107/2015, ha istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa. La finalità è quella di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

Il comma 64 dello stesso articolo ha demandato, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, la determinazione, con cadenza triennale, dell'organico dell'autonomia su base regionale con decreti dell'allora Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, e comunque nel limite massimo degli incrementi della dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali disposti dal comma 201. Il comma 65 ha quindi fissato i criteri e i parametri per il riparto della dotazione organica tra le regioni.

Conseguentemente, sono corrispondentemente ridotte le consistenze dell'organico dell'autonomia del personale docente di cui all'articolo 16-ter, comma 5, del d.lgs. n. 59/2017.

La disposizione citata ha stabilito che le consistenze dell'organico dell'autonomia del personale docente, con esclusione dei docenti di sostegno, siano pari a 669.075 posti nell'anno scolastico 2026/2027, a 667.325 posti nell'anno scolastico 2027/2028, a 665.575 posti nell'anno scolastico 2028/2029, a 663.825 posti nell'anno scolastico 2029/2030, a 662.075 posti nell'anno scolastico 2030/2031 e a 660.325 posti dall'anno scolastico 2031/2032. La stessa disposizione ha infatti istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, un Fondo per l'incentivo alla formazione, i cui oneri complessivi sono coperti, innanzitutto, con i risparmi che saranno accertati in relazione all'adeguamento dell'organico dell'autonomia del personale docente conseguente all'andamento demografico, tenuto conto dei flussi migratori, a partire dall'anno scolastico 2026/2027 e sino all'anno scolastico 2031/2032, nell'ambito delle cessazioni annuali con corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli relativi al personale cessato.

Inoltre, la disposizione in commento demanda - ai sensi dell'articolo 10, comma 3-*quinqüies*, del D.L. n. 71/2024 (L. n. 106/2024) - a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro il 15 febbraio 2025, la revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, una riduzione nel numero dei posti pari a 2.174 unità.

Il citato comma 3-*quinqüies* ha demandato a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, la revisione, per l'a.s. 2025/2026, dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola, garantendo la neutralità finanziaria. Tale revisione è finalizzata a dare attuazione al [CCNL comparto istruzione e ricerca - triennio 2019-2021](#).

Il [DM n. 107 del 31 maggio 2024](#) reca la revisione, per l'anno scolastico 2024/2025, delle dotazioni organiche triennali del personale ATA per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con esclusione del profilo professionale dei direttori dei servizi generali e amministrativi per il quale trova applicazione il decreto interministeriale 30 giugno 2023, n. 127.

La disposizione in commento prevede quindi che con un DPCM, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2025, le riduzioni riferite al personale docente possono essere rimodulate nell'ambito dell'organico triennale dell'autonomia di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della L. n. 107/2015, ad invarianza finanziaria. Con tale DPCM, in deroga a quanto disposto dal presente comma, è possibile rimodulare le riduzioni dei posti dell'organico dell'autonomia e del personale ATA, garantendo l'invarianza finanziaria.

## **Articolo 110, commi 8, 9 e 10** ***(Riduzioni del turn over del personale pubblico)***

L'**articolo 110**, ai **commi 8 e 9**, prevede per l'anno 2025 una riduzione del 25 per cento del *turn over* per le Autorità amministrative indipendenti (**comma 8**), nonché per le Camere di commercio e per gli enti territoriali con più di venti dipendenti in servizio (**comma 9**).

**Il comma 10** prevede tale riduzione del 25 per cento del *turn over* anche per altri soggetti, contemplando inoltre alcune specifiche esclusioni.

L'**articolo 110**, al **comma 8**, secondo la relazione tecnica, comporta **risparmi pari a 1.338.209 euro** sia nell'anno 2025, sia a decorrere dal 2026. **Il comma 9** comporta risparmi pari a **159.608.552 euro** sia nel 2025 sia a decorrere dal 2026.

Per le amministrazioni di cui **al comma 10** le economie sono quantificate a consuntivo.

L'**articolo 110**, al **comma 8**, prevede che le Autorità indipendenti<sup>89</sup> non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente **ad una spesa pari al 75 per cento** di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

**Al comma 9**, si prevede una norma di analogo tenore (ovvero riduzione del 25 per cento del *turn over*), modificando per il 2025 la vigente normativa in materia di facoltà assunzionali (dall'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), delle regioni a statuto ordinario, degli enti locali con più di 20 dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, precisando che le economie derivanti dall'attuazione del presente comma restano annualmente acquisite ai bilanci degli enti.

Analogamente, **il comma 10** interviene prevedendo la medesima riduzione del *turn over* per l'anno 2025, con riferimento alle agenzie fiscali,

---

<sup>89</sup> L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCom), il Garante per la protezione dei dati personali (GPDP), l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN)



agli enti di regolazione dell'attività economica, agli enti produttori di servizi tecnici e economici, agli enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, alle autorità di bacino del distretto idrografico, alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale e alle altre amministrazioni locali, non ricomprese nei commi da 2 a 9, inserite nel conto economico consolidato ed individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nei rispettivi raggruppamenti istituzionali. Si precisa, quindi, che tale disposizione **non si applica** ai soggetti costituiti in forma societaria, alle ONLUS e alle amministrazioni con un numero di dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non superiore a 20.

L'articolo 110, al comma 8, secondo la relazione tecnica, comporta risparmi pari a 1.338.209 sia nell'anno 2025, sia a decorrere dal 2026.

Il comma 9 comporta risparmi pari a 159.608.552 sia nel 2025 sia a decorrere dal 2026.

Per le amministrazioni di cui al comma 10 le economie sono quantificate a consuntivo.

Si ricorda, quanto alle facoltà assunzionali, nell'ambito del lavoro pubblico, che:

1) Nelle amministrazioni statali dal 1° gennaio 2019 sono venute meno le limitazioni alla sostituzione del personale in uscita (cosiddetto *turnover*) introdotte a decorrere dal 2008. Attualmente, quindi, la percentuale del personale che si può assumere è pari al contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

2) Negli enti locali la disciplina relativa alle facoltà assunzionali degli enti locali è dettata dal D.L. 34/2019, il quale parametrizza le assunzioni a tempo indeterminato di tali enti al rapporto percentuale fra la spesa per il personale e le entrate correnti.

In particolare:

- gli enti territoriali che registrano una spesa di personale sostenibile da un punto di vista finanziario possono assumere personale a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati definito con decreto ministeriale. Tale valore soglia è stato definito:

- per le regioni, dal DM 3 settembre 2019, che ha fissato al 1° gennaio 2020 la decorrenza per l'applicazione della suddetta disciplina;

- per i comuni, dal DM 17 marzo 2020, che ha fissato al 20 aprile 2020 la decorrenza per l'applicazione della suddetta disciplina;

- per le province e le città metropolitane, dal DM 11 gennaio 2022, che ha fissato al 1° gennaio 2022 la decorrenza per l'applicazione della suddetta disciplina.

- gli enti territoriali che, pur avendo intrapreso un percorso di graduale contenimento del rapporto fra spese per il personale ed entrate, dal 2025 non avranno portato tale rapporto al di sotto del citato valore soglia saranno legittimate

ad applicare un *turnover* pari al 30 per cento, fino al conseguimento del medesimo valore soglia.

Si ricorda che attualmente non è più vigente il divieto di assunzioni per le amministrazioni che nell'anno precedente non hanno rispettato il pareggio di bilancio, mentre rimane confermato il divieto per gli enti territoriali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione di determinati documenti contabili (quali il bilancio di previsione ed il rendiconto). Gli enti locali in dissesto finanziario possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del PNRR (art. 3-ter del D.L. 80/2021), nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia.

La normativa in materia di contenimento della spesa di personale per gli enti locali, dettata dagli articoli 557-quater e 562 della L. 296/2006, non è stata abrogata dal richiamato D.L. 34/2019 e si ritiene dunque ancora in vigore, anche sulla base di alcune pronunce univoche della Corte dei conti (Sez. Lombardia delibere n. 164/2020 e 243/2021 e Sez. Campania delibera n. 208/2021).

I suddetti limiti alla spesa del personale prevedono, per gli enti locali chiamati a rispettare il pareggio di bilancio (che sostituisce il precedente riferimento al rispetto del patto di stabilità interno – cfr. circ. RGS 3/2019), l'obbligo a decorrere dal 2014 di assicurare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 (comma 557-quater).

Per gli enti invece non soggetti al pareggio di bilancio (ossia quelli con meno di 1.000 abitanti), invece, prevedono che le spese di personale (al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali) non devono superare il corrispondente ammontare del 2008 (comma 562).

La Corte ha spiegato che il nuovo sistema disegnato dal D.L. 34/2019, si riferisce ai soli contratti a tempo indeterminato, mentre il limite di spesa di cui alla richiamata L. 296/2006 riguarda l'intero aggregato della spesa di personale ed è derogabile nelle sole ipotesi previste dalla legge. Tra tali deroghe la Corte inserisce quella prevista dal l'art. 7, comma 1, del richiamato D.M. 17 marzo 2020 con riferimento alla maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato.

**Articolo 110, commi 11-15**  
***(Ulteriori disposizioni riguardanti il personale pubblico)***

L'**articolo 110, ai commi 11-15**, detta ulteriori disposizioni riguardanti il personale pubblico. In particolare, si prevede la possibilità di definire, con DPCM, deroghe a quanto previsto in tema di riduzione del *turn over* dal presente articolo, a condizione che sia garantita l'invarianza dei risparmi ivi previsti e di destinare parte dei risparmi di spesa previsti dalle riduzioni del *turn over* al fine di incrementare, entro una percentuale massima, i fondi relativi al trattamento accessorio del personale appartenente alle amministrazioni destinatarie delle predette riduzioni. Si prevede, altresì, che le amministrazioni provvedono - nell'ambito dei piani triennali dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o secondo i rispettivi ordinamenti - ad adeguare la propria dotazione organica, specificando che tale adeguamento è asseverato dall'organo di controllo.

La Relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle norme in commento.

L'**articolo 110, comma 11**, prevede che, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine **di soddisfare peculiari o consentire l'assunzione di specifiche professionalità, si possa derogare a quanto previsto in tema di riduzione del *turn over* dal presente articolo**, previa compensazione - fra amministrazioni soggette al medesimo regime assunzionale - delle facoltà assunzionali, volta a garantire l'invarianza dei risparmi ascritti a tale disposizione.

**Il comma 12** prevede che parte dei risparmi di spesa previsti dalle riduzioni del *turn over* possa essere utilizzata al fine di incrementare i fondi relativi al trattamento accessorio del personale appartenente alle amministrazioni destinatarie delle predette riduzioni; tale incremento non può essere superiore al 10% del valore dei medesimi fondi determinato per il 2016.

**Il comma 13**, al fine di rendere strutturali nel tempo le economie realizzate nell'anno 2025, prevede che le amministrazioni, nell'ambito **dei piani triennali dei fabbisogni** di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono ad adeguare in riduzione la propria dotazione

organica, anche in termini finanziari. Le amministrazioni non soggette alla adozione dei predetti piani provvedono ad adeguare la propria dotazione organica secondo i rispettivi ordinamenti. L'adeguamento della dotazione organica è asseverato dall'organo di controllo.

Si ricorda che le amministrazioni pubbliche, sulla base dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, adottano il Piano triennale dei fabbisogni di personale, sulla base del quale definire l'organizzazione degli uffici e la composizione dei relativi organici.

Tale Piano costituisce ora una sottosezione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) – istituito dal D.L. 80/2021 e redatto entro il 31 gennaio di ogni anno – e indica la consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del medesimo Piano, suddiviso per inquadramento professionale; esso deve evidenziare:

- la capacità assunzionale dell'amministrazione;
- la programmazione delle cessazioni dal servizio e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale;
- le strategie di copertura del fabbisogno e di formazione del personale, evidenziando le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze;
- le situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali.

Le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con le linee di indirizzo previste dal medesimo D.Lgs. 165/2001 e recentemente adottate con DM 22 luglio 2022, volte anche a superare l'automatismo nei meccanismi di *turnover*.

Tra le principali novità introdotte da tale decreto si segnalano:

1. la previsione che le PA, al fine di individuare il fabbisogno di personale, dovranno considerare non solo le conoscenze teoriche dei dipendenti, ma anche le capacità tecniche e comportamentali;
2. la previsione, conseguente al punto 1, che nei concorsi bisognerà valutare anche le cosiddette “soft skills”, come la capacità di innovare le procedure amministrative, lavorare in squadra e prendere decisioni in modo autonomo;
3. il superamento del concetto di “profilo professionale”, inteso come l'insieme delle attività e caratteristiche definiscono una figura professionale, a beneficio di quello di “famiglia professionale”, inteso come ambito professionale omogeneo caratterizzato da competenze simili o da una base professionale e di conoscenze comune.

**Il comma 14** prevede che, entro il 30 aprile di ciascun anno, le somme derivanti dall'applicazione dei commi da 2 a 8 e 10 siano versate, dalle amministrazioni interessate, su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restino acquisite all'erario.

**Il comma 15** prevede che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 14 costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e le regioni a statuto speciale e le province autonome si

attengono alle stesse tenendo conto della peculiarità dei rispettivi ordinamenti.

Si ricorda che la realizzazione degli obiettivi di crescita digitale, di modernizzazione della pubblica amministrazione e di rafforzamento della capacità amministrativa del settore pubblico sono considerate una priorità per il rilancio del sistema Paese da parte del PNRR.

La Componente 1 della Missione 1 del Piano prevede due aree di intervento.

La prima area è costituita dalla Digitalizzazione della pubblica amministrazione, incentrata soprattutto sulla creazione di infrastrutture digitali per la p.a., sulla interoperabilità dei dati, sull'offerta di servizi digitali e sulla sicurezza cibernetica con la finalità di realizzare una trasformazione della p.a. in chiave digitale.

La seconda è dedicata in modo particolare alle misure per l'Innovazione della pubblica amministrazione, incentrate principalmente sulla valorizzazione del personale e della capacità amministrativa del settore pubblico e sulla semplificazione dell'attività amministrativa e dei procedimenti.

Una delle aree di intervento della Missione 1 ("Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo"), nell'ambito della Componente 1 ("Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella P.A."), è dedicata al personale e si articola, in particolare: nella riforma dei meccanismi di selezione del personale della PA, anche tramite un nuovo portale digitale unico del reclutamento che faciliti la pianificazione strategica del capitale umano delle amministrazioni centrali e locali; nella riorganizzazione dei modelli di competenza e dei meccanismi di progressione di carriera (verticali e orizzontali).

Si ricorda poi che l'art. 1 del D.L. 36/2022 prevede che le nuove linee di indirizzo per le PA relative alla predisposizione dei rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale – adottate con decreto del Dip.to della funzione pubblica del 22 luglio 2022 - concernano anche la definizione dei nuovi profili professionali, individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze, competenze e capacità del personale da assumere.

Si ricorda che il nuovo Portale unico del reclutamento della PA è attivo dal 23 novembre 2021 ed è diventato obbligatorio per tutte le amministrazioni pubbliche centrali e le autorità amministrative indipendenti dal 1° novembre 2022; da tale data, infatti, i predetti soggetti devono obbligatoriamente utilizzare il Portale per tutte le procedure di assunzione a tempo determinato e indeterminato. Il Portale è esteso anche alle Regioni e agli enti locali per le rispettive selezioni di personale e le relative modalità di utilizzo sono definite con apposito decreto, ed è obbligatorio dal 1° giugno 2023.

Per quanto concerne l'attuazione della riforma della pubblica amministrazione, si segnalano:

il D.L. 80/2021, che ha introdotto modalità speciali volte ad accelerare le procedure selettive per il reclutamento di personale a tempo determinato e per il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche titolari di progetti previsti nel PNRR. Tali amministrazioni, compresi i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti nel PNRR (ex art. 31-bis, co. 1-5 e 6, del D.L. 152/2021), possono assumere con contratto a tempo

determinato personale in possesso di specifiche professionalità per una durata anche superiore a 36 mesi (termine posto in via generale per i contratti a tempo determinato nella P.A.), ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026;

il DPR 81/2022 che reca l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai documenti di programmazione assorbiti dal PIAO;

il DM 30 giugno 2022, n. 132, che definisce il contenuto del PIAO;

il DM 22 luglio 2022 recante le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale delle PA, nonché per l'individuazione dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva. Il 28 giugno è stato adottato il DM relativo alla definizione delle competenze trasversali del personale di qualifica non dirigenziale.

Si ricorda, infine, che l'articolo 6 del D.L. 80/2021 prescrive l'adozione di un Piano integrato di attività e di organizzazione, alle pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti.

Di durata triennale (ed aggiornato annualmente), tale Piano è chiamato a definire più profili: obiettivi della *performance*; gestione del capitale umano; sviluppo organizzativo; obiettivi formativi e valorizzazione delle risorse interne; reclutamento; trasparenza ed anti-corrruzione; pianificazione delle attività; individuazione delle procedure da semplificare e ridisegnare; accesso fisico e digitale; parità di genere; monitoraggio degli esiti procedurali e dell'impatto sugli utenti.

## Articolo 128

### *(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)*

L'**articolo 128** contiene disposizioni per l'approvazione dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali aventi carattere formale e di natura contabile.

Nella scheda si dà, inoltre, conto della parte di **manovra** effettuata sul **Ministero** mediante **interventi di II Sezione**, attraverso operazioni di **rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa** vigenti, le quali, non necessitando di modifiche normative, hanno potuto essere effettuate direttamente sul Ministero in Sezione II (*vedi tabella in calce alla Scheda*).

La **manovra** effettuata **sullo stato di previsione del Ministero**, mediante interventi di **II Sezione** di rifinanziamento e definanziamento delle leggi di spesa vigenti, determina un **impatto finanziario** in termini di **minori spese** per 107,9 milioni di euro nel 2025, 46,9 milioni nel 2026 e di 220,2 milioni per il 2027.

Nel dettaglio, il **comma 1** autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario **2025**, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

Si riportano di seguito le **spese finali del Ministero** per gli anni **2025-2027** autorizzate dal disegno di legge di bilancio, in raffronto alla legge di bilancio 2024.

#### Spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli anni 2025-2027

*(dati di competenza, valori in milioni di euro)*

	2024		PREVISIONI 2025-2027			
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BILANCIO INTEGRATO 2025	DIFF. BIL 2025/ BIL 2024	BILANCIO INTEGRATO 2026	BILANCIO INTEGRATO 2027
<b>SPESE FINALI</b>	<b>202.948</b>	<b>203.101</b>	<b>191.884,2</b>	<b>-11.064</b>	<b>184.299</b>	<b>182.900</b>
<i>% sulle spese finali STATO</i>	<i>23,4</i>	<i>22,2</i>	<i>21</i>		<i>20,5</i>	<i>20,4</i>

*Per una analisi delle spese del Ministero si rinvia alla relativa scheda contenuta nel Volume III del dossier.*

Il successivo **comma 2** dispone che le risorse finanziarie derivanti dal bilancio di chiusura dell'ANPAL – le cui funzioni sono state trasferite al Ministero dal 1° marzo 2024 (ai sensi dell'art. 3 del D.L. 75/2023) - sono

versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, anche con profilo pluriennale, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le eventuali risorse, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono acquisite all'erario.

Di seguito, si riportano le principali **leggi di spesa** interessate dalle operazioni di rifinanziamento e definanziamento effettuate in Sezione II, che costituiscono parte integrante della **manovra di finanza pubblica**, che ha determinato nel complesso **minori spese** per 107,9 milioni di euro nel 2025, 46,9 milioni nel 2026 e di 220,2 milioni per il 2027.

<b>Manovra Sezione II - Ministero del lavoro e delle politiche sociali</b>					
		2025	2026	2027	2028 ss
<b>RIFINANZIAMENTI</b>					
DL n. 185 del 2008 art. 18 c. 1 " <b>Fondo speciale per l'occupazione e la formazione</b> " - (Cap-pg: 2230/1) - (Scad. Variazione 2027)	LV	515,2	513,0	568,0	5.656,3
	Rif.	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	-
LF n. 350 del 2003 art. 3 c. 149 " <b>Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali</b> " (*) - (Cap-pg: 5025/1) - (Scad. Variazione 2050)	LV	2,2	2,2	2,2	2,2
	Rif.	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 334 " <b>Fondo per la copertura finanziaria delle attività non professionali del caregiver familiare</b> " (*) - (Cap-pg: 3555/1) - (Variazione Permanente)	LV	47,5	47,5	47,5	47,5
	Rif.	<b>15,0</b>	<b>10,0</b>	<b>13,8</b>	<b>16,8</b>
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1264 " <b>Fondo non autosufficienti</b> " - (Cap-pg: 3538/1) - (Scad. Variazione 2029)	LV	839,2	886,0	960,0	9.573,7
	Rif.	<b>80,6</b>	<b>48,6</b>	<b>148,6</b>	<b>297,1</b>
<b>DEFINANZIAMENTI</b>					
L n. 88 del 1989 art. 37 "Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle <b>gestioni previdenziali</b> " - (Cap-pg: 4339/1) - (Scad. Variazione 2029) <i>Come riportato nella <b>Relazione tecnica</b>, il definanziamento è effettuato al fine di contabilizzare in bilancio gli effetti di <b>retroazione sul lato contributivo</b> derivanti dal miglioramento del <b>PIL programmatico</b> e delle componenti della domanda interna a seguito delle misure di riduzione del <b>carico fiscale sul lavoro</b> (si veda la RT, pag. 352 del Tomo I, A.C. 2112).</i>	LV	6.695,4	2.417,1	1.961,8	10.733,7
	Def.	<b>-305,0</b>	<b>-207,0</b>	<b>-484,0</b>	<b>-923,0</b>



**LA SECONDA SEZIONE**

**Ministero del lavoro e delle politiche sociali**  
*(Tabella n. 4)*

L'articolo 128, comma 1, del disegno di legge di bilancio autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

Il successivo comma 2 dispone che le risorse finanziarie derivanti dal bilancio di chiusura dell'ANPAL – le cui funzioni sono state trasferite al Ministero dal 1° marzo 2024 (ai sensi dell'art. 3 del D.L. 75/2023) - sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, anche con profilo pluriennale, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le eventuali risorse, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono acquisite all'erario.

**1. Le spese finali del Ministero per gli anni 2025-2027**

Il disegno di legge di bilancio 2025-2027 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, spese finali, in termini di competenza, pari a **191.884,2 milioni di euro** nel 2025, a 184.299 milioni di euro per il 2026 e 182.900 milioni di euro per il 2027, come si evince dalla tabella che segue.

**Spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli anni 2025-2027**

*(dati di competenza, valori in milioni di euro)*

	2024		PREVISIONI 2025-2027			
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BILANCIO INTEGRATO 2025	DIFF. BIL 2025/ BIL 2024	BILANCIO INTEGRATO 2026	BILANCIO INTEGRATO 2027
Spese correnti	202.889,4	203.033,8	191.817,2	-11.072	184.232	182.833
Spese in c/capitale	58,6	67,2	67	8,4	67	67
<b>SPESE FINALI</b>	<b>202.948</b>	<b>203.101</b>	<b>191.884,2</b>	<b>-11.064</b>	<b>184.299</b>	<b>182.900</b>
<i>% sulle spese finali STATO</i>	<i>23,4</i>	<i>22,2</i>	<i>21</i>		<i>20,5</i>	<i>20,4</i>

**Rispetto alla legge di bilancio 2024**, il disegno di legge di bilancio 2025-2027 espone dunque per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un **decremento nel 2025** (in termini assoluti pari a 11.064 milioni di euro, in termini percentuali a **-5,4%**).

Tale decremento è determinato principalmente da un decremento nelle spese correnti, pari a circa 11.072 milioni di euro nel 2025, mentre le spese in conto capitale registrano un lieve incremento di circa 8,4 milioni di euro nel medesimo 2025.

Gli stanziamenti di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2025, in misura pari al **21%** della spesa finale del **bilancio statale**. Tale percentuale era il 23,4% nell'esercizio precedente.

## 2. L'impatto della manovra sulle spese finali per l'anno 2025

Per l'anno 2025, lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella 4) espone, a **legislazione vigente (BLV)**, una dotazione complessiva di competenza di spese finali pari a **195.647,6** milioni di euro.

Rispetto alla legislazione vigente, la **manovra finanziaria** per il 2025 - attuata con le **Sezioni I e II** del disegno di legge di bilancio determina complessivamente un **decremento delle spese finali** di 3.763,4 milioni di euro, come evidenziato nella tabella che segue:

### Impatto della manovra sulle spese finali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - anno 2025

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2024		2025				
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BLV	MODIFICHE SEZ. II	DDL BILANCIO SEZ II	EFFETTI SEZ. I	DDL BILANCIO INTEGRATO SEZ I+SEZ II
Spese correnti	202.889,4	203.033,8	67,7	-107,9	195.472	-3.654,8	191.817,2
Spese in c/cap.le	58,6	67,2	195.579,9	-	67,7	-0,7	67
<b>SPESE FINALI</b>	<b>202.948</b>	<b>203.101</b>	<b>195.647,6</b>	<b>-107,9</b>	<b>195.539,7</b>	<b>-3.655,5</b>	<b>191.884,2</b>

Il **DDL di bilancio 2025 come integrato** degli **effetti** della **manovra**, propone, dunque, spese finali di competenza per il Ministero pari a **191.884,2 milioni** per il 2025.

In tale stanziamento di competenza risultano preponderanti le spese di parte corrente, che rappresentano circa il 99% del totale delle spese finali.

Gli **effetti finanziari complessivi ascrivibili alla manovra di Sezione II** determinano una **riduzione della spesa pari a circa 107,9 milioni di euro**, interamente ascrivibile alla spesa corrente.

Le **misure legislative** introdotte dall'articolato della **Sezione I** determinano anch'esse un decremento pari a 3.655,5 milioni di euro.

### 3. Analisi delle previsioni di spesa per Missioni e Programmi per l'anno 2025

La tabella seguente espone le **previsioni del ddl di bilancio integrato per il 2025** per ciascuna **Missione e Programma** di spesa del **Ministero**, a raffronto con i dati dell'esercizio **precedente**.

La tabella evidenzia altresì le **modifiche** che il ddl di bilancio apporta alla **legislazione vigente** con interventi di manovra sia di **Sezione I** che di **Sezione II**, ai fini della determinazione delle **previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma**.

Riguardo alle modifiche apportate dalla Sezione II, si ricorda che gli interventi di **rimodulazione** nonché di **rifinanziamento/definanziamento o riprogrammazione** delle leggi di spesa (operati ai sensi dell'**art. 23, comma 3, lett. a) e lett. b)** della legge di contabilità) sono riportati negli **appositi allegati** allo stato di previsione in esame.

(Dati di competenza, valori in milioni di euro)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI									
	Missione/Programma	2024		2025					
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BLV	MODIFICHE SEZ. II		DDL BILANCIO SEZ. II	EFFETTI SEZ. I	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
					Rimodul a.23 c. 3 lett a)	Variazioni a.23 c. 3 lett b)			
<b>1</b>	<b>Politiche per il lavoro (26)</b>	<b>17.732,4</b>	<b>17.784</b>	<b>17.711</b>	-	<b>101,5</b>	<b>17.812,5</b>	<b>-19,7</b>	<b>17.792,8</b>
1.1	Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)	13.370,5	13.419	13.516,8	-	100	13.616,8	-13,4	13.603,5
1.3	Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)	117	117	117	-	1,5	118,5	-	118,2
1.5	Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10)	2.311,1	2.312,3	2.124,2	-	-	2.124,2	-2,5	2.121,7
1.6	Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro (26.12)	42,1	42,1	45,2	-	-	45,2	-1,1	44,2
1.8	Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della	1.891,7	1.893,6	1.907,8	-	-	1.907,8	-2,7	1.905,2

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI									
	Missione/Programma	2024		2025					
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BLV	MODIFICHE SEZ. II		DDL BILANCIO SEZ. II	EFFETTI SEZ. I	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
					Rimodul a.23 c. 3 lett a)	Variazioni a.23 c. 3 lett b)			
	legislazione sociale in materia di lavoro (26.13)								
<b>2</b>	<b>Politiche previdenziali (25)</b>	<b>123.705,3</b>	<b>123.797,7</b>	<b>113.968,9</b>	-	<b>-305</b>	<b>113.663,9</b>	<b>-4.223</b>	<b>109.440,9</b>
2.1	Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)	123.705,3	123.797,7	113.968,9	-	-305	113.663,9	-4.223	109.440,9
<b>3</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)</b>	<b>61.412,5</b>	<b>61.420,2</b>	<b>63.883,4</b>	-	<b>95,6</b>	<b>63.979</b>	<b>589,1</b>	<b>64.568,1</b>
3.1	Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)	103,2	105,1	96,3	-	-	96,3	-3,6	92,6
3.2	Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)	61.309,3	61.315,1	63.787,1	-	95,6	63.882,7	592,7	64.475,5
<b>4</b>	<b>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)</b>	<b>12,8</b>	<b>12,8</b>	<b>12,7</b>	-	-	<b>12,7</b>	-	<b>12,7</b>
4.1	Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)	12,8	12,8	12,7	-	-	12,7	-	12,7
<b>5</b>	<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b>	<b>85</b>	<b>86,3</b>	<b>71,6</b>	-	-	<b>71,6</b>	<b>-1,9</b>	<b>69,7</b>
5.1	Indirizzo politico (32.2)	53,5	54,6	44,5	-	-	44,5	-1,9	42,6
5.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	31,5	31,7	27,1	-	-	27,1	-	27,1
	<b>SPESE FINALI MINISTERO</b>	<b>202.948</b>	<b>203.101</b>	<b>195.647,6</b>	-	<b>-107,9</b>	<b>195.539,7</b>	<b>-3.655,5</b>	<b>191.884,2</b>

- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.

La spesa complessiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è allocata su **5 missioni e 11 programmi**. La gran parte della spesa è allocata sulla Missione n. **25 “Politiche previdenziali”** che rappresenta quasi il 57% delle spese del Ministero.

Di seguito si illustrano, nel dettaglio, le variazioni che si registrano nelle **missioni di maggior peso** del Ministero.

### ***Missione 26 “Politiche per il lavoro”***

La **Missione 26** rappresenta circa il **9,3% della spesa finale** complessiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e reca, a **BLV 2025**, uno stanziamento di competenza pari a **17.711 milioni** di euro.

Considerando gli **effetti della manovra** (Sezioni I e II), le **spese** della Missione ammontano a **17.792,8 milioni** per il **2025 nel bilancio integrato**, con un **incremento** di 81,8 milioni.

L'**incremento** è essenzialmente dovuto agli effetti della **Sezione II** (+101,5 milioni) e risulta concentrato, principalmente, sul programma 26.6 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione, con un rifinanziamento di 100 mln di euro del Fondo per l'occupazione e la formazione, cap 2230.

In **Sezione I** vi è invece un **decremento** (-19,7 milioni), ascrivibile principalmente al medesimo programma 26.6 e, in particolare, al cap 2402 Oneri relativi ai trattamenti di mobilità dei lavoratori e di disoccupazione, con un decremento in sezione I pari a 17 mln dovuto alla disapplicazione delle disposizioni in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati, prevista dall'articolo 29 del ddl di bilancio.

### ***Missione 25 “Politiche previdenziali”***

La **Missione 25** rappresenta circa il **57% della spesa finale** complessiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e reca, a **BLV 2025**, uno stanziamento di competenza pari a circa **113.969 milioni** di euro.

Considerando gli **effetti della manovra** (Sezioni I e II), le **spese** della Missione ammontano a **109.440,9 milioni** per il **2025 nel bilancio integrato**, con un **decremento** di 4.528 milioni dovuto principalmente agli effetti della Sezione I (-4.223 milioni), interamente ascrivibile all'unico Programma della Missione, 25.3 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali e, in particolare, al cap 2564 Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri che registra un decremento in Sezione I pari a 5.420,2 milioni di euro.

### ***Missione 24 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”***

La **Missione 24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**, rappresenta circa il **33,6% della spesa finale** del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, complessivamente pari per competenza a 64.568,2 milioni.

Rispetto alle somme previste a legislazione vigente (63.883,4 milioni), si registra un complessivo aumento di **684,6 milioni** di euro nel 2025 attribuibili alla manovra, per effetto di interventi di Sez. I disposti con la legge di bilancio (+589,1 milioni) e per effetto di variazioni di Sez. II (+95,6 milioni).

Di queste variazioni, la parte più cospicua (l'89,8%) riguarda le **risorse a favore delle politiche per l'infanzia e la famiglia**, in particolare iscritte al piano di gestione relativo agli oneri per il sostegno della maternità e della paternità del capitolo relativo alla **copertura degli oneri per la famiglia** (cap. 3530) pari a **285,0 milioni** di euro nel 2025.

Ulteriore cospicuo intervento di incremento di risorse è ascrivibile al nuovo capitolo (cap. 3543), stimato in **330 milioni** di euro, per somme da corrispondere all'assegnazione del **Bonus nuove nascite** (art. 31 del disegno di legge).

Di seguito, si riportano le principali **leggi di spesa** interessate dalle operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione effettuate in Sezione II, che costituiscono parte integrante della **manovra di finanza pubblica**, che ha determinato nel complesso **minori spese** per 107,9 milioni di euro nel 2025, 46,9 milioni nel 2026 e di 220,2 milioni per il 2027.

<b><i>Manovra Sezione II - Ministero del lavoro e delle politiche sociali</i></b>					
		2025	2026	2027	2028 ss
<b><i>RIFINANZIAMENTI</i></b>					
DL n. 185 del 2008 art. 18 c. 1 " <b>Fondo speciale per l'occupazione e la formazione</b> " - (Cap-pg: 2230/1) - (Scad. Variazione 2027)	LV	515,2	513,0	568,0	5.656,3
	Rif.	100,0	100,0	100,0	-
LF n. 350 del 2003 art. 3 c. 149 " <b>Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali</b> " (*) - (Cap-pg: 5025/1) - (Scad. Variazione 2050)	LV	2,2	2,2	2,2	2,2
	Rif.	1,5	1,5	1,5	1,5
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 334 " <b>Fondo per la copertura finanziaria delle attività non professionali del caregiver familiare</b> " (*) - (Cap-pg: 3555/1) - (Variazione Permanente)	LV	47,5	47,5	47,5	47,5
	Rif.	15,0	10,0	13,8	16,8
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1264 " <b>Fondo non autosufficienti</b> " - (Cap-pg: 3538/1) - (Scad. Variazione 2029)	LV	839,2	886,0	960,0	9.573,7
	Rif.	80,6	48,6	148,6	297,1
<b><i>DEFINANZIAMENTI</i></b>					
L n. 88 del 1989 art. 37 " <b>Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali</b> " - (Cap-pg: 4339/1) - (Scad. Variazione 2029)	LV	6.695,4	2.417,1	1.961,8	10.733,7
	Def.	-305,0	-207,0	-484,0	-923,0

<b>Manovra Sezione II - Ministero del lavoro e delle politiche sociali</b>					
		2025	2026	2027	2028 ss
Come riportato nella <b>Relazione tecnica</b> , il definanziamento è effettuato al fine di contabilizzare in bilancio gli effetti di <b>retroazione sul lato contributivo</b> derivanti dal miglioramento del PIL programmatico e delle componenti della domanda interna a seguito delle misure di riduzione del <b>carico fiscale sul lavoro</b> (si veda la RT, pag. 352 del Tomo I, A.C. 2112).					

#### 4. Le spese del Ministero dell'economia e delle finanze

In relazione allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (*Tabella n. 2*), la Missione **23 Fondi da ripartire**, relativa anche alla spesa per il personale delle amministrazioni pubbliche, presenta un incremento delle risorse conseguenti alle misure riportate nella Sezione II per 3.952,4 milioni di euro.

(dati di competenza, valori in milioni di euro, arrotondati)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE									
	Missione/Programma	2024		2025					
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BLV	MODIFICHE SEZ. II		DDL BILANCIO SEZ. II	EFFETTI SEZ. I	DLB INTEGRATO SEZ. I+SEZ. II
					Rimodul a.23 c. 3 lett a)	Variazioni a.23 c. 3 lett b)			
<b>23</b>	<b>Fondi da ripartire (33)</b>	<b>23.530,3</b>	<b>17.225,6</b>	<b>25.706,8</b>	-	<b>-5.600,7</b>	<b>20.106</b>	<b>1.741</b>	<b>21.847</b>
23.1	Fondi da assegnare (33.1)	18.077	12.837,7	20.387,6	-	-5.600,7	14.786,8	1.432	16.218,7

In particolare, all'interno del Programma "Fondi da assegnare":

- l'azione "**Fondi da assegnare per il personale delle Amministrazioni pubbliche**" prevede uno stanziamento, in termini di competenza, pari a **1.034 mln di euro per il 2025**, 1.089 mln per il 2026 e 1.083 per il 2027.
- l'azione "**Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del personale**" prevede uno stanziamento, in termini di competenza, pari a **6.675,7 mln di euro per il 2025** e 6.867,5 mln per ciascuno degli anni 2026 e 2027.